ANNO 72° 1947 FASCICOLO 4-6

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME IX

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S.S. Pio XII. — Enciclica « Fulgens radiatur » per il XIV centenario del transito di S. Benedetto 81

Costituz. Ap. « Provida Mater Ecclesia » circa gli Istituti Secolari 94

La Rota della Nunziatura Ap. in Ispagna - Canonizzazione - Beatificazioni - Concistori 106

S. C. del Sant'Ufficio. — Indultum de celebratione Missae horis postmeridianis - Decretum de vexillorum benedictione 111

S. C. Concistoriale. — Sull'obbligo del voto nelle elezioni 114

S. C. dei Religiosi. — Commissione per gli Istituti Secolari 115

S. C. Rota. — Nuova tariffa dei proventi dei procuratori e avvocati - Regolamento per la liquidazione dei proventi 117

Pont. Commiss. per l'Arte Sacra in Italia. — La Chiesa e l'Arte Sacra 129

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

R. — Il problema della congrua in Italia (a proposito del recente aumento della congrua governativa) 123

Lazzarato, D. Avv. — La procedura giudiziale del caso eccettuato (c. 1990 ss.) . . 138

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Lenti Giulio, Avv. Prof. — Enfiteusi ed affrancazione dei beni ecclesiastici . . . 141

Spigolature legislative. — Esenzione dall'imposta fondiaria e sul reddito agrario per i i terreni montani (150) - Modificazioni alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani (150) - Nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri (151) - Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (151) - Provvedimenti in materia di tasse di bollo (152).

Diario della Curia Romana (154) - Brevi Notizie (155) - Recensioni [Cavigioli, Del Giudice, De Angelis, Leite, Pugliese, Zerba, Pistoni] (156-159).

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Prezzo d'associazione: Italia L. 200 - Estero $ 2
C. C. P. n. 1/16013

NOVITA'

P. DR. CLEMENS M. HENZE, C. SS. R.: *Lourdes, Storia documentata delle Apparizioni e del Santuario.* — In-8°, p. 166. - L. 300.

« Nei nostri giorni abbiam visto accadere l'incredibile. Un ebreo tedesco [Franz Werfel], rimanendo ebreo, scrive su Lourdes un libro, *La Canzone di Bernadette*, che è un canto, esso stesso, a Bernadette. Il libro rapidamente passa al cinematografo, e raggiunge così, ancor più rapidamente, tutti gli uomini...

Gli artisti, facilmente accesi, facilmente accendono; gli storici informano, istruiscono, comandano più a lungo l'opinione. Non conosciamo una storia, degna di essere detta storia, di Lourdes. L'A. di questo libro non pretende di essere lui lo storico desiderato. Egli ha scritto per sciogliere, a sua volta, un voto. Narra con una fedeltà massima gli avvenimenti. Non scruta, non discetta, non disputa; semplicemente narra. Ma la sua narrazione, condotta con la più rigorosa esattezza, sveglia nel lettore un sentimento, forse meno incandescente che non il romanzo, certo più pacato; un sentimento profondo e insieme nitido sino al fondo. Non appassiona, ma intenerisce ».

don GIUSEPPE DE LUCA

LUIGI STURZO: *La Vera Vita, Sociologia del soprannaturale.* — In-8°, p. 318. - L. 360.

I - *Società in Dio*: Soprannaturalità. Vocazione. Predestinazione. Comunione. Unione mistica. La Gloria di Dio.

II - *Dalla terra al cielo*: Il male. Il mondo. La storia. L'Incarnazione nella storia. Il Cristianesimo nella storia. Nuovi cieli e nuova terra.

ENRICO WEBER: *La Carità Cristiana.* Trad. di D. Giuseppe Sandri. — In-8°, p. 289. - L. 400.

ERIK PETERSON: *Apostolo e Martire nella Lettera ai Filippesi.* — In-16°, p. 53. - L. 100.

PHILIPPUS OPPENHEIM O. S.B.: *Sacramentum regenerationis christianae.* — In-8°, p. 97. - L. 300.

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S. S. PIO XII

ENCICLICA « FULGENS RADIATUR » PER IL XIV CENTENARIO DEL TRANSITO DI S. BENEDETTO

(*Osserv. Rom.*, 23 marzo 1947)

PIUS PAPA XII

Venerabili Fratelli
Salute e Apostolica Benedizione

S. Benedetto da Norcia fulgido risplende come astro nelle tenebre della notte, ornamento non solo d'Italia, ma anche di tutta la Chiesa. Chi osserva la sua illustre vita e studia sui documenti della storia l'epoca tenebrosa in cui visse, sentirà senza dubbio la verità della divina parola, con cui Cristo promise agli Apostoli e alla Società da lui fondata: « Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine dei secoli » (*Matth.* XXVII, 20). Questa parola e questa promessa non perde certamente la sua efficacia in nessuna epoca, ma riguarda il corso di tutti i secoli che sono guidati dalla divina Provvidenza. Anzi, quando più furiosamente i nemici si scagliano contro il nome cristiano, quando la fatidica navicella di Pietro è agitata da più violente burrasche, quando in fine sembra che tutto vada in rovina e che non brilli più alcuna speranza di soccorso umano, allora ecco compare Cristo, mallevadore, consolatore, apportatore di forza soprannaturale, il quale suscita perciò i suoi nuovi atleti a difendere il mondo cattolico, a reintegrarlo, a risvegliare in esso con l'ispirazione e il soccorso della grazia divina, sviluppi sempre più vasti.

Nel numero di questi risplende di vivida luce il nostro Santo « Benedetto e di grazia e di nome » (S. Greg. M., *Lib. Dial.*, II Prol.; *P. L.* LXVI, 126), il quale per una speciale disposizione della divina Provvidenza, emerse dalle tenebre del secolo, quando correvano un grandissimo rischio le condizioni e il benessere non solo della Chiesa, ma della stessa umana civiltà. L'Impero Romano, che aveva toccato il vertice di altissima gloria e che con la sapiente moderazione ed equità del suo diritto si era così strettamente legati tanti popoli, razze

e nazioni, « da potersi chiamare con maggiore verità un patronato sul mondo intero piuttosto che una sovranità » (Cfr. Cic., *De Offic.*, II, 8), ormai, come tutte le cose di questa terra, era declinato al suo tramonto, poichè indebolito e guasto all'interno, infranto ai confini esterni dalle invasioni dei barbari, che piombavano da settentrione, era stato schiacciato in occidente sotto la sua immane rovina.

In una così fiera burrasca e in mezzo a disgrazie così gravi, donde rifulse alla umana società qualche speranza, donde le venne un aiuto e una difesa, con cui potesse salvare se stessa e qualche reliquia almeno della sua civiltà ? Proprio dalla Chiesa cattolica: poichè, mentre le imprese di questo mondo e tutte le istituzioni terrene, siccome sono solo sostenute dalla prudenza e dalla forza umana, una dopo l'altra col passare degli anni crescono, salgono al culmine della prosperità e poi per il loro stesso peso declinano, cadono e svaniscono; al contrario la società che il nostro Divin Redentore ha stabilita ha il dono dal suo Fondatore di una vita soprannaturale e di una forza indefettibile col cui appoggio e nutrimento essa se ne esce vincitrice dagli assalti del tempo, degli eventi e degli uomini in modo tale, da poter far sorgere una età nuova e più felice dalle loro stesse perdite e rovine, da poter formare ed educare nella dottrina e nello spirito cristiano una nuova società di cittadini, di popoli di nazioni.

Orbene ci piace, Venerabili Fratelli, accennare brevemente e per sommi capi quale parte abbia avuta S. Benedetto in questa restaurazione e rinnovazione della società, dato che quest'anno sembra ricorrere il decimoquarto secolo da che egli tramutò questo terreno esilio nella parte celeste, dopo aver compiute innumerabili imprese alla gloria di Dio e per la salvezza degli uomini.

I

Benedetto « nato di nobile stirpe dalla provincia di Norcia » (S. Greg. M., *Lib. Dial.*, II Prol. loc. cit., 120), « fu ripieno nel suo spirito di tutte le virtù » (Mabillon, *Annales Ord. S. Bened.*, Lucae 1739, t. I, p. 106), e sostenne in modo straordinario il mondo cristiano con il suo coraggio, con la sua prudenza e sapienza; infatti, mentre il mondo era invecchiato nei vizi, mentre l'Italia e l'Europa sembravano divenute un miserevolissimo teatro di popoli guerreggianti, e perfino le istituzioni monastiche, macchiate della polvere di questo mondo, erano meno forti di quanto sarebbe stato necessario per resistere e respingere le allettative della corruzione, Benedetto dimostrò con la sua eccellente attività e santità la perenne giovinezza della Chiesa, rinnovò la severità dei costumi con la sua dottrina e col suo esempio, e cinse di leggi più sicure e più sante il raccoglimento della vita religiosa. Ma non basta: egli infatti di per sè e coi suoi seguaci ridusse quelle barbare genti dai loro costumi feroci

ad abitudini civili e cristiane, e piegandole alla virtù, al lavoro e alle tranquille occupazioni delle arti e delle scienze, li strinse con vincoli di fraterno amore e carità.

Sul fiore degli anni venne inviato a Roma per lo studio delle scienze (Cf. S. Greg. M., *Lib. Dial.* II, Prol.; loc. cit., 126); ma s'avvede con sommo dispiacere che serpeggiano ivi eresie ed errori di ogni genere che ingannano e guastano le menti di molti; vede i costumi privati e pubblici rovinare nel fango, vede moltissimi specialmente tra i giovani, tutti eleganti ed agghindati, voltolarsi miseramente nel lezzo dei piaceri; sicchè a ragione si poteva affermare della società romana: « Sta morendo e ride. E per questo in quasi tutte le parti del mondo le lacrime tengono dietro alle nostre risate » (Salviano, *De gub. mundi*, VII, I; *P. L.* LIII, 130). Egli tuttavia, prevenuto dalla grazia di Dio « non lasciò andare il suo cuore a nessun piacere... ma vedendo molti correre per la rovinosa via dei vizi, ritrasse indietro il suo piede, che già quasi aveva messo sulla soglia del mondo... Messi quindi da parte gli studi letterari, abbandonata la casa e i beni paterni, desiderando di piacere unicamente a Dio, cercò un genere santo di vita » (S. Greg. M., *Lib. Dial.*, II, Prol.; loc. cit., 126). Diede quindi con tutto lo slancio l'ultimo addio alle agiatezze della vita e non solo alle lusinghe di un mondo corrotto, ma anche all'attrattiva della fortuna e delle cariche onorifiche a cui poteva aspirare; e, abbandonata Roma, si ritirò in regioni boscose e solitarie, dove gli fosse possibile attendere alla contemplazione delle cose celesti. Giunse pertanto a Subiaco, dove, chiudendosi in una piccola grotta, cominciò a menare una vita più celeste che umana.

Nascosto in Dio con Cristo (Cf. *Col.*, III, 3), si sforzò ivi per tre anni di raggiungere quella perfezione evangelica e santità, alla quale si sentiva chiamato da una quasi divina attrattiva. Fu sua regola costante fuggire tutte le cose terrene, tendere con slancio unicamente a quelle celesti; colloquiare giorno e notte con Dio, e innalzare a Lui preghiere ferventissime per la salvezza sua e dei suoi prossimi; contenere e regolare il suo corpo con volontarie asprezze; frenare e rintuzzare i movimenti disordinati dei suoi sensi. Da questo genere di vita e di condotta egli assaporava nel suo animo tale dolcezza da avere in somma nausea e quasi perfino dimenticare quelle delizie che negli anni passati aveva gustate dalle ricchezze e comodità terrene. E poichè un giorno il nemico dell'uman genere lo eccitava con violenti stimoli della passione, egli di spirito nobile e risoluto, resistette con tutta l'energia della sua volontà; e buttandosi in mezzo a rovi spinosi e a ortiche pungenti, calmò e spense con queste asprezze abbracciate spontaneamente il fuoco interiore e così, uscito vincitore di se stesso, venne quasi, in premio, confermato nella grazia divina. « Da quel tempo poi, come egli stesso soleva raccontare ai suoi discepoli, fu così domata in lui la tentazione impura, da non provare in sè più nulla di

tali cose... Libero così dal male della tentazione, a buon diritto ormai divenne maestro di virtù » (S. Greg. M., *Lib. Dial.*, II, 3, loc. cit. 132).

Il nostro Santo, adunque, nascosto nella grotta di Subiaco, durante questi anni di vita tranquilla e solitaria si andò santamente formando, fortificando e gettò quelle solide basi di cristiana perfezione, sulle quali avrebbe in seguito potuto innalzare una costruzione di straordinaria altezza. Come infatti ben sapete, Venerabili Fratelli, tutte le opere di intensa operosità e di santo apostolato, riescono vane ed infruttuose, se non provengono da un'anima arricchita di quelle doti cristiane, con le quali unicamente le umane intraprese possono, con l'aiuto della divina grazia, dirigersi per un retto sentiero alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime. Di questa verità Benedetto aveva una intima e profonda convinzione; perciò prima di tentare l'attuazione e il compimento di quei disegni e propositi grandiosi, a cui era chiamato dall'afflato dello Spirito Santo, si sforzò quanto più poteva ed impetrò da Dio con continue preghiere, di riprodurre in modo eccellente in sè quel tipo di santità modellato sulla dottrina evangelica in tutta la sua integrità, che egli desiderava di insegnare agli altri.

Siccome poi la fama della sua straordinaria santità si spargeva tutto intorno e di giorno in giorno andava sempre più crescendo, non solo i monaci, che dimoravano nelle vicinanze, manifestarono il desiderio di affidarsi alla sua direzione, ma anche una grande folla di cittadini, cominciò ad accorrere a lui, tutti desiderosi di udire la sua voce soave, di ammirare la sua eccezionale virtù e di vedere quei prodigi, che egli per dono di Dio non di rado operava. Anzi quella luce splendente che si irraggiava dalla oscura grotta di Subiaco, si diffuse così largamente che raggiunse perfino lontane regioni. Perciò « fin d'allora cominciarono ad accorrere a lui nobili e religiosi della città di Roma, e a darglisi come figli da nutrire per Iddio » (*Ibid.*, II, 3; loc. cit. 140).

Comprese allora quel santissimo uomo, che era venuto il tempo fissato dalla divina Provvidenza, per fondare una famiglia religiosa e condurla con ogni sforzo alla perfezione evangelica. Nei primi inizi la sua opera diede magnifiche speranze. Molti infatti « furono da lui in quel medesimo luogo radunati al servizio dell'Onnipotente Iddio...: così da potervi costruire con l'aiuto del sommo nostro Signore Gesù Cristo dodici monasteri, a ciascuno dei quali sotto determinati superiori assegnò dodici monaci; tenendone con sè alcuni pochi che giudicò meglio venissero formati alla sua presenza » (*Ibid.*, loc. cit. 140).

Tuttavia mentre, come dicevamo, l'iniziativa procedeva felicemente e già cominciava a produrre abbondanti frutti di salute e più ancora ne prometteva per l'avvenire, vide il nostro Santo con immensa tristezza del suo cuore innalzarsi sulle messi che andavano crescendo una nera tempesta, eccitata dalla sinistra invidia e alimentata da brame di terrene ambizioni. Ma poichè Benedetto era guidato dalla prudenza non umana, ma divina, affinchè quell'odio

che era sorto specialmente contro di lui non venisse a ricadere miseramente in danno dei suoi figli, « cedette all'invidia e pose ordine in tutti gli oratorî da lui fondati col sostituire i primi superiori e aggiungere nuovi confratelli e poi, presi con sè pochi monaci, mutò la sede della sua abitazione » (*Ibid.*, II, 8; loc. cit., 148). Fidato quindi in Dio ed appoggiato al suo validissimo aiuto, si spostò verso il mezzogiorno, e si fissò nella località « che si chiama Cassino, posto sul fianco di alta montagna...; dove era stato un antichissimo tempio, nel quale da uno stolto popolo di contadini era venerato Apollo coi riti degli antichi pagani. Tutt'intorno erano cresciuti boschetti sacri al culto del demonio, nei quali, ancora ai tempi di Benedetto, folle d'insensati idolatri si affaticavano in sacrileghi sacrifici. Appena arrivatovi, il servo di Dio spezzò l'Idolo, rovesciò l'altare, incendiò i boschetti sacri e sullo stesso tempio di Apollo innalzò la cappella di San Martino e dove sorgeva l'ara del medesimo Apollo costruì l'oratorio di San Giovanni; in fine con la continua predicazione conduceva alla vera fede le popolazioni che dimoravano attorno » (*Ibid.*, loc. cit. 152).

Cassino, come tutti sanno, è stata la principale sede del Santo Patriarca e la principale palestra delle sue virtù e santità. Dalla sommità di quel monte, mentre quasi tutto intorno le tenebre dell'ignoranza e dei vizi si diffondevano nel tentativo di avvolgere e di rovinare ogni cosa, risplendette una luce nuova, la quale non solo alimentata dalla dottrina e civiltà degli antichi popoli, ma anche fomentata dalla dottrina cristiana, illuminò popoli e nazioni erranti fuori strada e li richiamò e guidò sulla via della verità e della rettitudine. Cosicchè a buon diritto si può affermare che il sacro monastero ivi costruito divenne il rifugio e la difesa di tutte le più elette scienze e virtù, e in quei burrascosi secoli fu « quasi sostegno della Chiesa e propugnacolo della fede » (Pio X, Litt. Apost. *Archicoenobium Casinense*, d. d. X Febr. a. 1913).

In questo luogo Benedetto portò il regolamento della vita monastica a quel grado di perfezione a cui già da molto tempo egli aveva mirato con la preghiera, con la meditazione e con l'esercizio della virtù. Questo veramente sembra che sia stato lo speciale e principale compito affidatogli dalla divina Provvidenza: non tanto, cioè, di portare in occidente dall'oriente le regole della vita monastica, quanto anche di adattarle e proporzionarle genialmente alle inclinazioni, alle necessità, alle condizioni delle popolazioni dell'Italia e di tutta l'Europa. Ecco quindi per mezzo suo alla serenità della dottrina ascetica, che tanto rifioriva nei cenobi dell'oriente, accoppiarsi una attività instancabile, con cui diventa possibile « comunicare agli altri le cose contemplate » (S. Tom. II-II.ae q. 188, a. 6) e, non solo produrre messi abbondanti di spighe da terreni incolti, ma anche maturare con apostolico sudore frutti spirituali. Le asprezze proprie della vita solitaria, non adatte per tutti, e per non pochi anche nocive, vengono addolcite e temperate dalla fraterna coabitazione della dimora benedettina, dove, alternando preghiera, lavoro, studi sacri e profani,

la vita beatamente tranquilla non conosce ozio nè pigrizia; dove il lavoro esterno nonchè stancare l'anima e la mente, dissiparla o assorbirla in cose vane, piuttosto la rasserenano, la fortificano, la sollevano al cielo. Non vi è imposto un eccessivo rigore nella disciplina, non l'asprezza delle penitenze, ma prima di tutto l'amore di Dio e una carità fraterna ed operosa verso tutti. « Egli mitigò la sua regola in modo tale che i coraggiosi desideravano fare di più e i deboli non rifuggivano dalla sua severità... Si studiava piuttosto di guidare i suoi con l'amore, più che governarli col timore » (Mabillon, *Annales Ord. S. Ben.*; Lucae 1739, t. I, p. 107). Avendo quindi un giorno osservato un monaco, che, per togliersi la possibilità di peccare e di ritornare alla vita mondana, si era chiuso in una spelonca, legandosi strettamente, lo rimproverò dolcemente con queste parole: « Se sei servo di Dio non ti trattenga una catena di ferro, ma la catena di Cristo » (S. Greg. M., *Lib. Dial.*, III, 16; *P. L.*, LXXVII, 261).

In questo modo, a quelle regole particolari della vita eremitica e a quelle speciali imposizioni, che prima per lo più non erano ben fissate e determinate, ma spesso dipendevano dal cenno dello stesso superiore del cenobio, successe la regola monastica benedettina, celebre monumento di sapienza romana e cristiana, nella quale i diritti, i doveri e le occupazioni dei monaci sono temperati con benignità e carità evangelica, la quale fu ed è sempre così efficace per stimolare molti alla virtù e per farli crescere in santità.

Nella Regola Benedettina infatti una somma prudenza si unisce alla semplicità, l'umiltà cristiana si associa alla virtù piena di coraggio; la dolcezza mitiga la severità, una equilibrata libertà nobilita la necessaria obbedienza. In essa la riprensione non manca di energia; la condiscendenza e la benignità è gradita per la sua soavità; i comandi conservano tutta la loro forza, ma l'ubbidienza dà tranquillità al cuore, dà pace all'anima; il silenzio con la sua gravità è piacevole; ma la conversazione si orna di dolce finezza; infine viene esercitato il potere dell'autorità, ma la debolezza non è priva di aiuto. (Cf. Bossuet, *Panegirico di S. Ben.*; Opere compl., vol. XII, Paris 1863, p. 165).

Non c'è quindi da meravigliarsi se tutte le migliori intelligenze oggi ricolmano di lodi quella « regola monastica che S. Benedetto scrisse, eminente per discrezione e chiarissima per espressione »; che Ci piace qui commemorare brevemente in questo scritto e mettere nella loro luce i suoi tratti essenziali fiduciosi che ciò riuscirà gradito ed utile non solamente alla numerosa Famiglia del santo Patriarca, ma anche a tutto il Clero e popolo cristiano.

La comunità monastica è costituita e regolata in modo tale da rassomigliarsi a una famiglia cristiana, sulla quale l'abate, o cenobiarca, come padre di famiglia, governa e dalla cui paterna autorità tutti devono dipendere. « Abbiamo visto, così dice S. Benedetto, che conviene per la conservazione della pace e della carità che il governo del monastero dipenda dalla

volontà del suo abate » (*Reg. S. Benedicti*, c. 65). Perciò a lui tutti e singoli per obbligo di coscienza devono religiosamente obbedire (Cf. *Ibid.* c. 3), e riguardare e riverire nel medesimo la stessa divina autorità. Tuttavia colui che per incarico ricevuto prese a dirigere le anime dei monaci e a stimolarle verso la perfezione evangelica della vita, pensi e mediti con ogni diligenza che egli dovrà un giorno rendere conto dei medesimi al Giudice supremo (Cf. *Ibid.*, c. 2); e perciò in questo importantissimo obbligo si diporti in modo tale da meritarsi un giusto premio, « quando si farà la resa dei conti nel tremendo giudizio di Dio » (*Ibid.*, c. 2). E per di più tutte le volte che nel suo monastero dovranno decidersi affari di maggiore importanza, raduni tutti i monaci e senta i loro pareri esposti liberamente e li prenda in serio esame prima di venire a quelle decisioni che sembreranno migliori (Cf. *Ibid.*, c. 3).

Ma fin dal principio sorse una grave difficoltà e una scabrosa questione quando si trattò della accettazione o del rimando dei candidati alla vita monastica. Confluivano infatti, per essere accettati nelle sacre mura, cittadini di ogni stirpe, nazione e ordine sociale: Romani e barbari, liberi e schiavi, vinti e vincitori, e non pochi della nobiltà patrizia e dell'infima plebe. Benedetto sciolse e decise la delicata questione con animo generoso e fraterna carità; « perchè, così diceva, sia lo schiavo sia il libero, siamo in Cristo una cosa sola e sotto il medesimo Signore esercitiamo un eguale servizio militare... Quindi sia eguale... per tutti la carità; un medesimo ordine esteriore secondo i meriti si dimostri verso tutti » (*Ibid.*, c. 2). A quelli che hanno abbracciato il suo Istituto comanda che « tutti i beni siano in comune per tutti » (*Ibid.*, c. 33), non per forza o per una certa costrizione, ma con spontanea e generosa volontà. Tutti inoltre siano trattenuti nella stabilità della vita religiosa tra le mura del monastero, in modo tale però da dovere non solamente attendere alla divina salmodia e allo studio (Cf. *Ibid.*, c. 48), ma anche alla coltivazione dei campi (Cf. *Ibid.*, c. 48), ed ai mestieri manuali (Cf. *Ibid.*, c. 57) ed infine ai sacri lavori dell'apostolato. Infatti « l'ozio è il nemico dell'anima; e perciò in tempi determinati i fratelli devono essere occupati in lavori manuali... » (*Ibid.*, c. 48). Tuttavia questa sia la prima legge per tutti, a questo si deve tendere con ogni cura e diligenza, che coè « nulla sia anteposto alla lode divina » (*Ibid.*, c. 43). Benchè infatti « noi sappiamo che Dio è presente in ogni luogo... tuttavia dobbiamo soprattutto credere questa verità senza il minimo dubbio quando stiamo compiendo il nostro lavoro della lode divina... Riflettiamo quindi in quale modo convenga stare al cospetto della Divinità e degli Angeli, e rimaniamo a salmeggiare in modo tale che la nostra mente accompagni la nostra voce » (*Ibid.*, c. 19).

In queste più importanti norme e sentenze, che Ci è parso bene in certo modo degustare dalla Regola Benedettina, non solo Ci è dato di facilmente scorgere ed apprezzare la prudenza della medesima regola monastica, la sua

opportunità e quella mirabile corrispondenza e consonanza con la natura umana, ma anche la sua importanza e la sua somma elevatezza. Poichè, mentre in quel secolo barbaro e turbolento, la coltivazione dei campi, le arti meccaniche e nobili, gli studi delle scienze sacre e profane non godevano alcuna stima, ma erano da tutti deplorevolmente trascurati, nei monasteri benedettini andò crescendo una schiera quasi innumerevole di agricoltori, di artigiani e di uomini dotti, che si sforzò secondo le sue possibilità non solo di conservare incolumi i prodotti della antica sapienza, ma richiamò anche alla pace, alla unione, ad una operosa attività popoli vecchi e giovani, spesso tra di sè belligeranti; e li ricondusse felicemente dalla barbarie, che stava rinascendo, dalle devastazioni e dalle rapine, alla tolleranza della fatica, alla luce della verità, e al rinnovamento della civiltà tra le nazioni, civiltà ispirata alla sapienza e all'amore.

Ma ciò non è tutto: poichè nell'Istituzione della vita benedettina è ordinato in primo luogo che ognuno, mentre con le mani o con la mente lavora, miri e tenda soprattutto a sollevarsi continuamente verso Cristo e ad infiammarsi del suo perfettissimo amore. Non possono infatti i beni di questo mondo, anche tutti insieme, saziare l'anima dell'uomo, che Dio ha creato per il suo conseguimento; ma esse hanno piuttosto dal loro Creatore la missione di muoverci e portarci, come gradini di una scala, al raggiungimento del medesimo Iddio. Per questo è anzitutto indispensabile che « nulla venga preposto all'amore di Cristo » (*Ibid.*, c. 4); « che nulla si tenga più caro che Cristo » (*Ibid.*, c. 5); « che nulla assolutamente sia anteposto a Cristo, che ci conduce alla vita eterna » (*Ibid.*, c. 72).

A questa ardente carità verso il divin Redentore, deve rispondere l'amore verso i prossimi, che dobbiamo abbracciare tutti come fratelli, e con ogni mezzo aiutare. Perciò, mentre gli odi e le rivalità sollevano e spingono gli uomini gli uni contro gli altri; mentre rapine, stragi, infinite disgrazie e miserie profluiscono da quel torbido sconvolgimento di popoli e di eventi, Benedetto raccomanda ai suoi seguaci queste santissime leggi: « Si dimostri ogni cura e sollecitudine specialmente nell'ospitalità dei poveri e dei pellegrini, perchè in essi maggiormente Cristo vien accolto » (*Ibid.*, c. 53). « Tutti gli ospiti che arrivano siano accolti come Cristo, poichè Egli un giorno dirà: Sono stato ospite e mi avete ricevuto » (*Ibid.*, c. 53). « Prima di tutto e sopra tutto si deve avere cura dei malati, affinchè così si serva ad essi, come si servirebbe allo stesso Cristo, poichè Egli ha detto: sono stato infermo e mi avete visitato » (*Ibid.*, c. 36). E così animato e sospinto da questa ardentissima carità verso Dio e il prossimo, condusse a termine e perfezionò la sua impresa; e quando già, pieno di gioia e di meriti, pregustava le aure celesti dell'eterna felicità, « il sesto giorno... prima del suo transito, si fece aprire la tomba. E assalito tosto dalla febbre, cominciò ad essere consumato da una ardente fiam-

ma; aggravandosi di giorno in giorno questo languore, al sesto giorno si fece portare dai suoi discepoli nella chiesa, dove provvedutosi per il suo supremo viaggio col ricevere il Corpo e il Sangue del Signore, e sostenendo le affrante membra sulle braccia dei suoi figli, alzate le mani verso il cielo, stette immobile e mormorando ancora voci di preghiere emise l'ultimo respiro » (San Greg. M., *Lib. Dial.*, II, 37; *P. L.*, LXXVII, 202).

II

Dopo che il santo Patriarca con pio transito era volato al cielo, l'Ordine monastico che egli aveva fondato non solo non decadde nè si sciolse, ma parve che, come era stato dal suo continuo esempio in ogni tempo nutrito, alimentato e formato, così anche ora fosse sorretto e fortificato dal suo celeste patrocinio, sì da prendere di anno in anno sempre maggiori sviluppi.

Tutti coloro che studiano e giudicano gli avvenimenti umani con retto giudizio e non guidati da preconcetti, ma sui documenti della storia, devono riconoscere quanto grande sia stata l'efficacia e la forza esercitata dall'Ordine Benedettino in quella antica età; quanti e quanto grandi benefici siano derivati ai secoli che seguirono. Infatti i monaci Benedettini oltre ad essere stati, come dicemmo, quasi gli unici in quell'oscuro periodo di storia, nella ignoranza estrema degli uomini e nella rovina generale della società, a custodire intatti i codici delle scienze e delle lettere, a trascriverli con ogni diligenza ed a commentarli, essi furono ancora dei primi ad esercitare e con ogni mezzo promuovere le arti, le scienze e l'insegnamento. Di modo che, come la Chiesa Cattolica specialmente nei primi tre secoli della sua vita fu mirabilmente rafforzata ed accresciuta col sangue sacro dei suoi martiri, e come nella medesima e susseguente epoca l'integrità della sua divina dottrina fu conservata pura ed intatta contro le lotte e le perfidie degli eretici per la strenua e sapiente opera dei Santi Padri, così si può sicuramente affermare che l'Ordine Benedettino e i suoi fiorentissimi monasteri furono suscitati dalla sapienza ed ispirazione divina precisamente perchè, al crollare dell'Impero Romano e alle invasioni generali di popoli feroci spinti da furore guerresco, la cristianità potesse non solo riparare le sue perdite, ma anche, con una operosità continua ed instancabile, ricondurre nuovi popoli, mansuefatti dalla verità e dalla carità del Vangelo, alla concordia fraterna, ad un lavoro redditizio, in una parola, alla virtù, che è regolata dagli insegnamenti del nostro Redentore e alimentata dalla sua grazia. Come invero nei secoli passati le legioni romane marciavano per le vie consolari per assoggettare all'impero dell'Alma Città tutte le nazioni, così ora numerose schiere di monaci, le cui armi « non sono carnali, ma potenti in Dio solo » (*Il Cor.*, X, 4), sono inviate dal Sommo Pon-

tefice, affinchè dilatino felicemente il pacifico regno di Gesù Cristo fino agli estremi confini della terra, non con la spada, non con la forza, non con le stragi, ma con la Croce e con l'aratro, con la verità e con l'amore.

E dovunque ponevano il loro piede queste inermi schiere, formate di predicatori della dottrina cristiana, di artigiani, di agricoltori e di maestri di scienze umane e divine, ivi stesso le terre boscose ed incolte erano solcate dall'aratro; sorgevano le sedi delle arti e delle scienze; e gli abitanti dalla loro vita rozza e selvaggia erano educati alla convivenza e alla civiltà sociale, e si faceva brillare davanti a loro l'esempio della dottrina Evangelica e la luce della virtù. Innumerevoli apostoli, accesi di soprannaturale carità, percorsero incognite e turbolente regioni di Europa, le inaffiarono generosamente del loro sudore e del loro sangue, e ai popoli pacificati portarono la luce della cattolica verità e santità. In modo tale che giustamente si può affermare che, per quanto Roma, adorna già di molte vittorie, avesse esteso la forza del suo dominio per terra e per mare, pure per mezzo di questi apostoli « è stato meno quello che conquistò a Roma lo sforzo guerresco, di quel che le abbia assoggettato la pace cristiana » (Cf. S. Leone M., *Serm. in natali Ap. Petri et Pauli*; *P. L.*, LIV, 423). Difatti non solo l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda, la Frisia, la Danimarca, la Germania, la Scandinavia e l'Ungheria, ma anche non poche nazioni Slaviche si vantano dell'apostolato di questi monaci e li annoverano tra le loro glorie e come gli illustri fondatori della loro civiltà. E dal loro Ordine quanti vescovi sono usciti, i quali o ressero con sapiente governo Diocesi già stabilite o non poche ne fondarono con le loro fatiche ! Quanti maestri ed eccellenti dottori innalzarono famosissime cattedre di studi e di arti liberali, e non solo illuminarono le intelligenze di moltissimi, offuscate da errori, ma diedero ovunque forti impulsi alle scienze sacre e profane. Infine quanti santissimi uomini si segnalarono, i quali, aggregati alla famiglia Benedettina, conquistarono con ogni sforzo la perfezione evangelica e con ogni industria propagarono il Regno di Gesù Cristo, con l'esempio delle loro virtù, con la sacra predicazione e con mirabili prodigi che Dio concedeva loro di operare.

Molti di questi monaci, come ben sapete, Venerabili Fratelli, o furono insigniti della dignità episcopale o anche rifulsero nella maestà del Sommo Pontificato. I nomi di questi apostoli, Vescovi, Santi, Sommi Pontefici sono scritti a caratteri d'oro negli annali della Chiesa e sarebbe lungo qui ricordarli ad uno ad uno; mentre, del resto, risplendono di sì vivida luce ed hanno sì grande importanza nella storia da essere con ogni facilità conosciuti da tutti.

Stimiamo pertanto utile che questi pensieri, accennati appena alla sfuggita, siano, durante queste commemorazioni secolari, meditati attentamente, e che tornino a brillar nella loro chiarissima luce davanti agli occhi del mondo, affinchè tutti più facilmente imparino da essi non solo ad esaltare e lodare questi

fasti gloriosi della Chiesa, ma anche perchè con volontà pronta e generosa si diano a seguire gli esempi e gli ammaestramenti di santità che da essi promanano.

Poichè, non solamente le antiche età ebbero opportunità di ricevere infiniti vantaggi da questo grande Pátriarca e dal suo Ordine, ma anche il nostro tempo deve imparare da lui molte ed importanti lezioni. E primi di tutti — del che tuttavia non abbiamo il minimo dubbio — imparino i membri della sua numerosissima Famiglia a seguirne le orme con impegno ogni giorno più intenso ed a mettere in pratica nella propria vita la sua dottrina e gli esempi di virtù e di santità. Così sicuramente avverrà che, non solo corrispondano con animo generoso e con fertile operosità a quella voce celeste che, guidati da superna vocazione, hanno seguito quando abbracciarono la vita monastica e non solo si assicurino la serena pace della loro coscienza e soprattutto la loro eterna salvezza, ma seguirà pure che potranno impiegare con frutto abbondante le loro fatiche per il vantaggio generale del popolo cristiano e per la propagazione della gloria divina.

Inoltre anche tutte le classi della società, se mireranno con sollecita e diligente attenzione alla vita di S. Benedetto, ai suoi insegnamenti e ai suoi illustri esempi, si sentiranno certamente mosse dal suo spirito e dal suo impulso soavissimo e potentissimo; e riconosceranno facilmente che anche la nostra epoca, agitata ed ansiosa per tante e sì gravi rovine materiali e morali, per tanti pericoli e disastri, può da lui attendersi i necessari rimedi. Innanzi tutto però si ricordino e considerino attentamente che le auguste basi della nostra religione e le norme di vita da essa dettate sono i più saldi e stabili fondamenti della umana società: se queste vengono sovvertite o indebolite, ne seguirà quasi necessariamente che tutto ciò che è ordine, pace, tranquillità di popoli e di nazioni vada gradatamente in rovina. Questa verità che la storia dell'Ordine Benedettino, come vedemmo, dimostra con tanta eloquenza, l'aveva compresa già nell'antichità pagana un sommo ingegno, quando proferiva questo giudizio: « Voi Pontefici... con maggiore accortezza... difendete la città con la religione, che non lo sia con le stesse mura » (Cic., *De nat. Deor.*, II, c. 40). Ed altrove il medesimo autore: « Tolta via (questa santità e religione), ne consegue disordine nella vita ed enorme confusione; e dubito fortemente che, dopo soppresso il rispetto verso gli dei, non venga pure a scomparire la fedeltà e la convivenza dell'umana società e la più eccelsa di tutte le virtù, la giustizia » (*Ibid.*, I, c. 2).

Quindi il primo e principale dovere sia questo: rispettare il Sommo Iddio; osservare in pubblico ed in privato le sue sante leggi: se queste saranno calpestate, non vi sarà più nessun potere al mondo che possegga tali freni con cui sufficientemente trattenere e moderare, secondo il diritto, le travolgenti

bramosie dei popoli. La religione infatti è l'unica che abbia in sè le basi sicure della rettitudine e dell'onestà.

Il nostro Santo Patriarca ci fornisce lezioni e stimoli anche in un'altra virtù di cui i nostri tempi sentono tanta necessità: che Iddio, cioè, non solo deve essere onorato e adorato; ma anche con ardente carità amato come Padre. E poichè questa carità oggi si è miseramente rattiepidita e illanguidita, ne consegue che moltissimi degli uomini cercano piuttosto i beni della terra che quelli del cielo; e questo con brama così violenta, che non di rado genera tumulti, semina rivalità ed odi ferocissimi. Orbene, poichè Dio eterno è l'autore della nostra vita e da Lui ci sono elargiti infiniti beneficî, è stretto dovere per tutti l'amarlo con ardente carità e sopratutto dirigere e indirizzare a Lui noi stessi e le nostre opere. Da questo divino amore poi deve nascere la fraterna carità verso i prossimi, i quali, di qualsiasi stirpe, nazione o classe sociale siano, noi dobbiamo stimolare tutti come fratelli in Gesù Cristo: cosicchè di tutti i popoli e di tutte le classi della società si formi una sola famiglia cristiana, non divisa da una esagerata ricerca della privata utilità, ma congiunta insieme amichevolmente dal vicendevole scambio di aiuti. Se questi insegnamenti, coi quali un tempo Benedetto illuminò, ristorò, rianimò e ridusse a migliori costumi la decadente e turbolentà società di quelle epoche, oggi pure fossero universalmente applicati e fiorissero, allora anche il nostro secolo potrebbe riparare le sue rovine materiali e morali, e portare le sue profonde piaghe a una pronta e perfetta guarigione.

Oltre a questo ancora, Venerabili Fratelli, il Legislatore dell'Ordine Benedettino ci insegna una verità che oggi molto volentieri si proclama altamente, ma troppo spesso non si pratica rettamente, come sarebbe conveniente e doveroso; che cioè il lavoro umano non è qualche cosa di ignobile, di odioso e molesto, ma che deve essere amato, come cosa dignitosa e gradita. Infatti la vita di lavoro, vissuta sia nel coltivare i campi, sia negli impieghi delle officine, sia anche nelle occupazioni intellettuali, non avvilisce gli animi, ma li nobilita; non li rende schiavi, ma più giustamente li rende padroni e plasmatori di quelle sostanze che ci circondano e che faticosamente si maneggiano. Gesù stesso nella sua gioventù, quando ancora stava nascosto tra le mura domestiche, non disdegnò di esercitare il mestiere di falegname nella officina del suo padre putativo e volle col suo sudore divino consacrare il lavoro umano. Quindi, non solo coloro che attendono agli studi delle lettere e delle scienze, ma anche quelli che stanno sudando nei mestieri manuali per potersi guadagnare il loro pane quotidiano, riflettano che esercitano una cosa nobilissima, con cui sono in grado non solo di provvedere alla propria utilità, ma di servire pure al benessere di tutta la società civile. Questo lavoro tuttavia lo esercitino, come ci insegna il Santo Patriarca Benedetto, con la mente e col cuore elevati al cielo; lo compiano non per forza, ma per amore; e infine,

anche quando difendono i loro legittimi diritti, lo facciano con maniere giuste e pacifiche, non con l'invidia alla fortuna altrui, non in modo scomposto e turbolento. Ricordino quella divina sentenza: « Mangerai il pane nel sudore della tua fronte » (*Gen.*, III, 19); questo comando deve esser osservato da tutti gli uomini in ispirito di ubbidienza e di espiazione.

Ma sopratutto non si dimentichino di questo, che noi dobbiamo, con uno sforzo sempre più intenso, dalle cose terrene e caduche, siano esse elaborate o scoperte con l'acume dell'ingegno, siano esse plasmate con arte faticosa, sollevarci a quei beni celesti ed immortali; conquistati i quali, potremo allora solamente godere vera pace, sereno riposo ed eterna felicità.

La guerra, quando nella recente conflagrazione raggiunse le spiagge della Campania e del Lazio, ha colpito in modo compassionevole, come ben sapete, Venerabili Fratelli, anche la sacra sommità di Monte Cassino; e per quanto Noi, con ogni Nostro potere, pregando, esortando e supplicando, nulla avessimo tralasciato, affinchè non si arrecasse una così enorme ingiuria alla nostra santa religione, alle arti e alla stessa umana civiltà, pur tuttavia essa ha distrutto ed annientato quella preclara sede di studi e di pietà, che, quasi luce vincitrice delle tenebre, era emersa dalle onde dei secoli. Pertanto, mentre città, borghi e villaggi tutt'intorno furono ridotti a cumuli di rovine, parve che anche l'Arcicenobio Cassinese, Casa Madre dell'Ordine Benedettino, abbia in certo modo voluto partecipare al lutto dei suoi figli e condividerne le disgrazie. Di esso quasi null'altro rimane incolume se non il venerabile ipogeo, in cui con ogni devozione sono conservati i resti mortali del santo Patriarca.

Al presente, ove prima risplendevano artistici monumenti, vi sono mura pericolanti, macerie e rovine, che i rovi miseramente ricoprono; e soltanto una piccola dimora per i monaci è stata recentemente ricostruita nelle vicinanze. Ma perchè non sarà lecito sperare che, mentre si commemora il XIV centenario da che il nostro Santo conquistò la felicità celeste, dopo aver cominciata e condotta a termine impresa così grandiosa, perchè — diciamo — non possiamo sperare col concorso di tutti i buoni, e specialmente dei più facoltosi e più generosi, venga al più presto restituito al suo primitivo splendore questo antichissimo Arcicenobio? Un tale atto di generosità è certamente dovuto verso S. Benedetto da parte del mondo civile, che deve attribuire in gran parte al Santo e alla di Lui operosa famiglia, se oggi risplende per tanta luce di dottrina e possiede antichi documenti letterari. Confidiamo perciò che l'esito risponda felicemente alla Nostra speranza e ai Nostri voti; e sia questa impresa non solamente un dovere di ricostruzione e di riparazione, ma un auspicio pure di tempi migliori nei quali lo spirito dell'Ordine Benedettino e i suoi quanto mai opportuni insegnamenti vengano di giorno in giorno sempre più a rifiorire.

Con questa soavissima speranza, ad ognuno di Voi, Venerabili Fratelli, e al gregge alle cure di ciascuno affidato, come pure a tutt'intera la famiglia dei

Monaci che si gloria di questo grande legislatore, maestro e padre, con tutta l'effusione dell'animo impartiamo la Benedizione Apostolica, auspicio delle celesti grazie e testimonio della Nostra benevolenza.

Dato a Roma, presso la Basilica di San Pietro, il dì 21 del mese di marzo, nella festa di San Benedetto, anno 1947, nono del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XII

LETTERE DECRETALI. — I. *Sacratissimum Iesu Cor.* La Ven. Serva di Dio Maria Teresa de Soubiran, Fondatrice della Società di Maria Ausiliatrice, è dichiarata Beata. 20 ottobre 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 17).

II. *Veritatis Magister.* La Ven. Teresa Eustochio Verzeri, Fondatrice dell'Istituto delle Figlie del S. Cuore di Gesù, è dichiarata Beata. 27 ottobre 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 25).

III. *Spiritus Domini.* La B. Francesca Saverio Cabrini, Fondatrice dell'Istituto delle Missionarie del S. Cuore, è dichiarata Santa. 7 luglio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 41).

COSTITUZIONE APOSTOLICA

DE STATIBUS CANONICIS INSTITUTISQUE SAECULARIBUS CHRISTIANAE PERFECTIONIS ADQUIRENDAE.

(*Acta Ap. Sed.*, 1947, p. 114)

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Provida Mater Ecclesia, quanto studio maternoque affectu contenderit, ut suae praedilectionis filios (1), qui totam vitam Christo Domino mancipantes, Ipsum per viam consiliorum libere et ardue sequuntur, tam coelesti proposito et angelica vocatione (2) dignos iugiter redderet ac eorum vivendi rationem sapienter ordinaret, frequentissima Pontificum, Conciliorum, Patrum documenta et monumenta testantur, atque integer historiae ecclesiasticae cursus omnisque canonicae disciplinae ratio, ad nostra usque tempora, luculenter demonstrat.

---

(1) PIUS XI, *Nuncium radiophonicum*, 12 febr. 1931 (ad religiosos). Cfr. *A.A.S.*, XXIII (1931), p. 67.

(2) Cfr. TERTULLIANUS, *Ad uxorem*, lib. I, c. IV (ML. 1, 1281); AMBROSIUS, *De virginibus*, I, 3, 11 (ML. 16, 202); EUCHERIUS LUGDUN., *Exhortatio ad Monachos*, 1, (ML. 50, 865); BERNARDUS, *Epistola CDXLIX* (ML. 182, 641); id., *Apologia ad Guillelmum*, c. X (ML. 182,912).

Profecto, inde a primis rei christianae incunabulis, Christi (1) et Apostolorum doctrina atque exempla ad perfectionem allicientia (2), Ecclesia reapse magisterio illustrare sategit, secure docendo qua ratione vita perfectioni dicata ducenda esset apteque componenda. Opera autem ministerioque suo ita impense plenam Christo deditionem et consecrationem fovit et propagavit, ut primis temporibus communitates christianae consiliis evangelicis bonam terram semini paratam optimosque fructus secure promittentem ultro offerebant (3), pauloque post, ut ex Patribus Apostolicis et antiquioribus ecclesiasticis scriptoribus facile comprobari potest (4), in diversis ecclesiis vitae perfectionis professio adeo iam floruerit, ut ipsius sectatores, veluti ordinem classemque socialem variis nominibus — ascetarum, continentium, virginum, aliisque — clare recognitam et multis probatam atque honoratam (5), in ecclesiasticae societatis sinu inciperent constituere.

Saeculorum decursu, Ecclesia Christo Sponso fidelis sibique semper constans, sub Spiritus Sancti ductu, continuato certoque incessu, usque ad conditum hodiernum Canonici Iuris Codicem status perfectionis disciplinam pedetemptim evolvit. In illos materne inclinata, qui animo volenti diversis formis externae ac publicae vitae perfectionem profitebantur, eisdem omnimodis in tam sancto proposito, duplici respectu favere numquam destitit. Singularem in primis, semper tamen coram Ecclesia et publica ratione factam, perfectionis professionem — ut priscam illam ac venerandam, quae liturgice peragebatur, virginum benedictionem et consecrationem (6) — Ecclesia ipsa

---

(1) Mt. XVI, 24; XIX, 10-12, 16-21; Mc. X, 17-21, 23-30; Lc. XVIII, 18-22, 24-29; XX, 34-36.

(2) *1 Cor.* VII, 25-35, 37-38, 40; Mt. XIX, 27; Mc. X, 28; Lc. XVIII, 28; *Act.*, XXI, 8-9; *Apoc.* XIV, 4-5.

(3) Lc. VIII, 15; *Act.* IV, 32, 34-35; *1 Cor.* VII, 25-35, 37-38, 40; Eusebius, *Historia ecclesiastica*, III, 39 (MG. 20, 297).

(4) Ignatius, *Ad Polycarp.*, V (MG. 5, 724); Polycarpus, *Ad Philippen.*, V, 3 (MG. 5, 1009); Iustinus Philosophus, *Apologia I pro christianis* (MG. 6, 349); Clemens Alexandrinus, *Stromata* (MG. 8, 824); Hyppolytus, *In Proverb.* (MG. 10, 628); Id., *De Virgine Corinthiaca* (MG. 10, 871-874); Origenes, *In Num., hom. 2*, 1 (MG. 12, 590); Methodius, *Convivium decem virginum* (MG. 18, 27-220); Tertullianus, *Ad uxorem*, lib. I, c. VII-VIII (ML. 1, 1286-1287); id., *De resurrectione carnis*, c. VIII (ML. 2, 806); Cyprianus, *Epistola XXXV* (ML. 4, 327); id. *Epist. LXII*, II (ML. 4, 366); id., *Testimon. adv. iudaeos*, lib. III, c. LXXIV (ML. 4, 771); Ambrosius, *De viduis*, II, 9 et sqq. (ML. 16, 250-251); Cassianus, *De tribus generibus monachorum*, V (ML. 49, 1094); Athenagoras, *Legatio pro christianis* (MG. 6, 965).

(5) *Act.* XXI, 8-10; cfr. Ignatius Antioch., *Ad Smyrn.*, XIII (MG. 5, 717); id., *Ad Polyc.*, V (MG. 5, 723); Tertullianus, *De virginibus velandis* (ML. 2, 935 sqq.); id., *De exhortatione castitatis*, c. VII (ML. 2, 922); Cyprianus, *De habitu virginum*, II (ML. 4, 443); Hieronimus, *Epistola LVIII*, 4-6 (ML. 22, 582, 583); Augustinus, *Sermo CCXIV* (ML. 38, 1070); id., *Contra Faustum Manichaeum*, lib. V, c. IX (ML. 42, 226).

(6) Cfr. Optatus, *De schismate donatistarum*, lib. VI (ML. 11, 1071 sqq.); *Pontificale Romanum*, II; *De benedictione et consecratione virginum*.

non solum recepit ac recognovit, sed sapienter sanxit strenueque defendit, plures etiam eidem attribuens canonicos effectus. Praecipuus tamen Ecclesiae favor diligentiorque cura, erga illam perfectionis plenam professionem strictius publicam, a primis temporibus, post pacem constantinianam adeptam, iure meritoque conversa sunt atque exercita, quae in societatibus collegiisque emittebatur ex ipsius venia, approbatione, iussu, erectis.

Quam arcte atque intrinsece, historia sanctitatis Ecclesiae et apostolatus catholici, cum historia fastisque vitae religiosae canonicae, Spiritus Sancti iugiter vivificantis gratia, mira varietate in dies subcrescentis et nova magis magisque altiore atque firmiore unitate roboratae, coniuncta sit, in comperto apud omnes est. Nihil mirum, si Ecclesia, etiam in iuris provincia, agendi rationem fideliter retinens, quam providens Sapientia Dei clare innuebat, ita statum canonicum perfectionis, consulto prosequuta fuerit et ordinaverit, ut iure meritoque supra ipsum, aedificium ecclesiasticae disciplinae, tamquam supra unum ex angularibus lapidibus superaedificare voluerit. Hinc, in primis status publicus perfectionis inter tres praecipuos ecclesiasticos status recensitus fuit, atque ex ipso Ecclesia secundum personarum canonicarum ordinem gradumque unice petivit (c. 107). Res sane digna quae attente ponderetur: dum alii duo canonicarum personarum ordines, scilicet clericorum et laicorum, divino jure, cui ecclesiastica adiungitur institutio (cc. 107, 108, § 3), ex Ecclesia petuntur, quatenus ipsa est Societas hierarchice constituta et ordinata; haec media, inter clericos et laicos, religiosorum classis, quae utrisque clericis et laicis communis esse potest (c. 107), ex arcta peculiarique relatione ad Ecclesiae finem, sanctificationem nempe, efficaciter rationibusque adaequatis prosequendum, tota desumitur.

Neque haec fuerunt satis. Ne professio publica ac solemnis sanctitatis frustraretur atque in cassum cederet, Ecclesia, hunc canonicum perfectionis statum, semper maiore rigore in societatibus recognoscere tantum voluit ab ipsa erectis atque ordinatis, scilicet in Religionibus (c. 488, I°), quarum generalis forma et ratio, post maturum lentumque examen, magisterio suo probaverat, quorum in singulis casibus institutum atque statuta non solum doctrinaliter et abstracte, semel iterumque ad trutinam revocaverat, sed facto et reapse experta erat. Haec in iure Codicis ita sunt severe et absolute definita, ut nullo in casu, ne per exceptionem quidem, admittatur canonicus status perfectionis, nisi ipsius professio in Religione emittatur ab Ecclesia approbata. Denique, canonica status perfectionis, qua status publici, disciplina, ita ab Ecclesia sapienter ordinata fuit, ut pro Religionibus clericalibus, in illis generatim, quae clericalem religiosorum vitam respiciunt, Religiones vice dioeceseos fungerentur, et adscriptio Religioni, incardinationis clericalis dioecesi locum obtineret (cc. 111 § 1, 115, 585).

Postquam Codex Pianus-Benedictinus, in Parte Secunda Lib. II Religiosis

dicata, diligenter collecta, recognita, atque accurate expolita Religiosorum legislatione, statum canonicum perfectionis, sub respectu etiam publico, multipliciter confirmaverat atque inceptum opus Leonis XIII f. m. in sua immortali Constitutione « Conditae a Christo » (1) sapienter perficiendo, Congregationes votorum simplicium inter stricte sumptas Religiones admiserat, nihil in disciplina status canonici perfectionis addendum esse videbatur. Ecclesia tamen, magna qua gaudet animi mentisque largitate, tractuque vere materno, brevem titulum legislationi religiosae, veluti peropportuni complementi gratia, adiungendum censuit. In Ipso (tit. XVII, Lib. II) ad statum canonicum perfectionis, satis plene Ecclesia aequiparare statuit Societates, de ipsa et frequenter etiam de civili societate optime meritas, quae quamvis aliquibus iuridicis sollemnitatibus ad statum perfectionis canonicum completum necessariis, ut votis publicis (cc. 488, 1° et 7°; 487), carerent, tamen in ceteris quae ad vitam perfectionis substantialia reputantur, veris Religionibus arcta similitudine et veluti necessitate coniunguntur.

His omnibus sapienter, prudenter ac peramanter ordinatis, amplissime provisum fuerat animarum multitudini, quae relicto saeculo amplecti cuperent novum statum canonicum stricte dictum, perfectioni adquirendae unice atque ex integro consecratum. Verum benignissimus Dominus, qui absque personarum acceptione (2), omnes fideles semel iterumque ad perfectionem ubique sequendam et exercendam invitavit (3), mirabili Divinae suae Providentiae consilio disposuit ut etiam in saeculo, tot vitiis depravato, nostris praecipue temporibus, plures floruerint ac floreant animarum selectarum copiae quae, nedum perfectionis individualis studio aestuent, sed peculiari Dei vocatione in mundo manentes, optimas novas invenire possint Consociationum formas, temporum necessitatibus apprime respondentes, in quibus vitam ducere queant adquirendae christianae perfectioni admodum consentaneam.

Spiritualium Moderatorum prudentiae ac studio ex animo commendantes, singulorum nobiles perfectionis conatus, in foro interno, de Associationibus nunc solliciti sumus quae coram Ecclesia in foro, uti dicitur, externo ad vitam solidae perfectionis proprios sodales quasi manu ducere satagunt atque nituntur. Non tamen de omnibus Consociationibus hic quaestio est, quae in saeculo perfectionem christianam sincero corde sectantur, sed iis tantum, quae in interna constitutione, in hierarchica regiminis ordinatione, in plena nullisque aliis vinculis limitata deditione, quam a membris proprie dictis requirunt, in consiliorum evangelicorum professione, in ratione denique mini-

(1) Const. *Conditae a Christo Ecclesiae*, 8 dec. 1900; cfr. Leonis XIII *Acta*, vol. XX, pp. 317-327; *Il Monitore Ecclesiastico*, 1900, p. 443.

(2) 2 *Par.* XIX, 7; *Rom.* II, 11; *Eph.* VI, 9; *Col.* III, 25.

(3) Mt. V, 48; XIX, 12; *Col.* IV, 12; Iac. I, 4.

steria et apostolatum exercendi, propius quoad substantiam accedunt ad status canonicos perfectionis, ac speciatim ad Societates absque votis publicis (tit. XVII), quamvis non vita communi religiosa, sed aliis externis formis utantur.

Hae Consociationes, quae inde « Institutorum saecularium » nomine venient, non sine speciali Divinae Providentiae afflatu, primo elapsi saeculi dimidio condi ceperunt, ut fideliter « consilia evangelica in saeculo sequerentur et caritatis officia maiore libertate obirent, a quibus per temporum nequitiam exercendis, religiosae familiae aut paene aut omnino prohibebantur » (1). Cum antiquiora eiusmodi Instituta bonum de se specimen dederint, et operibus factisque satis semperque magis comprobarent per severam prudentemque suorum sodalium selectionem, per accuratam satisque longam eorum formationem, per adaequatam, firmam simul et agilem vitae ordinationem, etiam in saeculo peculiari Dei vocatione favente, divinaeque gratiae auxilio, obtineri certo posse satis strictam atque efficacem suipsius, non internam tantum sed externam et fere religiosam, Domino consecrationem, et instrumentum valde opportunum penetrationis et apostolatus haberi, hac multiplici de causa « istae fidelium Societates, non secus ac vere religiosae Congregationes a Sancta Sede laudatae » non semel fuerunt (2).

Ex felici horum Institutorum incremento in dies clarius apparuit quam multiplici respectu eadem in efficax Ecclesiae et animarum subsidium verti possent. Ad vitam perfectionis semper et ubique serio ducendam; ad ipsam etiam in pluribus casibus amplectendam in quibus vita religiosa canonica possibilis vel conveniens non erat; ad impensam familiarum, professionum ac civilis societatis christianam renovationem per contactum intrinsecum et quotidianum cum vita perfecte et omnino sanctificationi consecrata; ad multiformem apostolatum et ad ministeria exercenda locis, temporibus et rerum adiunctis sacerdotibus religiosisque vetitis, vel imperviis, haec Instituta adhiberi et converti facile possunt. Ex adverso, experientia comprobatum est difficultates ac pericula non defuisse, quae haec perfectionis vita libere ducta, et absque externo religiosae vestis subsidio, communisque conviventiae auxilio, absque vigilantia Ordinariorum, a quibus reipsa facile ignorari poterat, Superiorumque, qui non raro longe aberant, interdum, immo et faciliter secum ferebat. Disputari etiam coeptum fuit de natura iuridica horum Institutorum, et de Sanctae Sedis mente in illis approbandis. Heic opportunum ducimus mentionem facere illius Decreti « Ecclesia Catholica », quod Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium edidit, et die XI mensis Augusti a. MDCCCLXXXIX a

(1) S. C. Episcoporum et Regularium dec. *Ecclesia Catholica*, d. 11 augusti 1889; cfr. *A.S.S.*, XXIII, p. 634; *Il Monitore Ecclesiastico*, 1891, p. 7.

(2) Ibid.

Decessore Nostro im. mem. Leone XIII confirmatum fuit (*). In ipso non vetabatur horum Institutorum laudatio et approbatio, edicebatur tamen Sacram Congregationem, quando haec Instituta laudabat vel approbabat, ea voluisse laudare et approbare, non quidem ut Religiones votorum solemnium, aut veras religiosas Congregationes votorum simplicium, sed tantum ut pias sodalitates, in quibus, praeter alia, quae iuxta hodiernam Ecclesiae disciplinam desiderantur, religiosa professio proprie dicta non emittitur, sed vota, si quae fiant, privata censentur, non publica, quae nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptantur. Haec insuper sodalitia — ita addebat Sacra eadem Congregatio —, sub hac essentiali conditione laudantur vel approbantur, quod plene perfecteque Ordinariis innotescant cuiusque suis, ac eorum omnino subsint iurisdictioni. Haec Sacrae Congregationis Episcoporum ac Regularium praescripta ac declarationes, ad effingendam naturam horum Institutorum opportune contulerunt, eorumque evolutionem atque progressum ordinaverunt quin tamen impedirent.

Nostro hoc saeculo Instituta saecularia multiplicata silenter sunt, pluresque, satis inter se diversas, formas sive autonomas, sive diversimode Religionibus Societatibusve unitas induerunt. De ipsis nihil cavit Apostolica Constitutio « Conditae a Christo », quae tantum de Congregationibus religiosis fuit sollicita. Codex etiam Iuris Canonici consulto de his Institutis siluit, et quae pro ipsis essent constituenda, cum adhuc matura non viderentur, reliquit futurae legislationi.

Haec omnia Nobiscum, pro conscientiae Nostrae officio, et pro paterna illa dilectione qua erga animas ferimur, quae in saeculo tam generose sanctitatem sectantur, semel iterumque considerantes; itemque eo consilio ducti ut sapiens nempe ac severa fieri valeant Societatum discriminatio, illaque tantum ut vera Instituta agnoscantur, quae plenam perfectionis vitam authentice profiteantur; ut pericula vitentur erectionis novorum sempre Institutorum — quae non raro imprudenter atque inconsulto conduntur —; ut illa autem Instituta, quae approbationem mereantur, talem obtineant peculiarem iuridicam ordinationem, quae eorum naturae finibus, adiunctis apte pleneque respondeat, id ipsum pro Institutis saecularibus perficere cogitavimus ac decrevimus, quod im. mem. Decessor Noster Leo XIII pro Congregationibus votorum simplicium per Aposto-

---

(*) Il Decreto era stato motivato da due dubbi:

« I. Utrum expediat, ut S. Congregatio Episcoporum et Regularium Decretum laudis aut approbationis concedat Institutis illis, quae praeter Sorores in Communitate viventes, habent obstrictas votis simplicibus sive temporaneis sive perpetuis alias Sorores, quae propriis in domibus vivunt, quin signum aliquod prae se ferant externum, per quod innotescat eas membra esse alicujus regularis Instituti.

« II. Utrum expediat, ut eadem S. Congregatio concedat Decretum laudis aut approbationis Institutis illis, quorum membra, etiamsi in Communitate vivant, nullum tamen ejusdem Instituti signum prae se ferunt, quinimmo student occultare tam Institutum ipsum quam ejus naturam ». (cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1891, p. 8) [*n. d. r.*].

licam Constitutionem « Conditae a Christo » tam prudenter atque sapienter praestitit. Igitur statutum generale Institutorum saecularium, quod a Suprema Sacra Congregatione Sancti Officii ad competentiam suam quod spectat, examinatum diligenter fuerat et a Sacra Congregatione de Religiosis accurate, iussu ductuque Nostro, ordinatum ac expolitum fuit, per praesentes has Litteras approbamus; atque ea omnia, quae sequuntur, Apostolica auctoritate Nostra declaramus, decernimus ac constituimus.

Hisce autem ut supra constitutis, ad ea omnia executioni mandanda Sacram Congregationem de Religiosis deputamus, cum omnibus facultatibus necessariis atque opportunis.

LEX PECULIARIS INSTITUTORUM SAECULARIUM

Art. I

Societates, clericales vel laicales, quarum membra, christianae perfectionis adquirendae atque apostolatum plene exercendi causa, in saeculo consilia evangelica profitentur, ut ab aliis fidelium communibus Associationibus (Pars Tertia, Lib. II, C. I. C.) apte distinguantur, Institutorum seu Institutorum saecularium proprio nomine veniunt, atque huius Constitutionis Apostolicae normis subiiciuntur.

Art. II

§ 1. Instituta saecularia, cum nec tria publica religionis vota (cc. 1308 § 1 et 488, 1°) admittant, nec communem vitam seu commorationem sub eodem tecto suis membris, ad normam canonum, imponant (cc. 487 sqq. et 673 sqq.):

1° Iure, ex regula, nec sunt nec proprie loquendo dici queunt Religiones (cc. 487 et 488, 1°) vel Societates vitae communis (c. 673 § 1);

2° Religionum aut Societatum vitae communis proprio peculiarique iure non obligantur, neque ipso uti possunt, nisi quatenus aliquod huius iuris praescriptum, illius praecipue quo Societates absque votis publicis utuntur legitime ipsis, per exceptionem, accomodatum fuerit atque applicatum.

§ 2. Instituta, salvis communibus iuris canonici normis quae ipsa respiciant, tamquam proprio iure, peculiari eorum naturae et conditioni arctius respondenti, his praescriptis reguntur:

1° Generalibus huius Constitutionis Apostolicae normis, quae omnium Institutorum saecularium veluti proprium statutum constituunt;

2° Normis quas Sacra Congregatio de Religiosis, prout necessitas ferat atque experientia suffragetur, sive Constitutionem Apostolicam interpretando sive ipsam perficiendo atque applicando pro omnibus vel pro aliquibus ex his Institutis edere censuerit;

3° Particularibus Constitutionibus, ad normam Articulorum qui sequuntur (Art. V-VIII), approbatis, quae generales iuris atque peculiares supra descriptas normas (nn. 1° et 2°), singulorum Institutorum finibus, necessitatibus, adiunctis, non parum inter se diversis, prudenter accommodent.

Art. III

§ 1. Ut aliqua pia fidelium Consociatio, ad normam Articulorum qui sequuntur, erectionem in Institutum saeculare consequi valeat, haec (§§ 2-4), praeter alia communia, habeat necesse est requisita:

§ 2. Quoad vitae consecrationem et christianae perfectionis professionem.

Sodales, qui ut membra strictiore sensu sumpta, Institutis adscribi cupiunt, praeter illa pietatis et abnegationis exercitia, quibus omnes, qui ad perfectionem vitae christianae adspirant, incumbant necesse est, ad ipsam peculiaribus etiam rationibus, quae hic recensentur, efficaciter tendere debent:

1° Professione nempe coram Deo facta coelibatus et castitatis perfectae, quae voto, iuramento, consecratione in conscientia obliganti, ad normam Constitutionum, firmetur;

2° Obedientiae voto vel promissione, ita ut stabili vinculo ligati totos Deo et caritatis seu apostolatus operibus se dedicent, et in omnibus sub manu et ductu semper moraliter sint Superiorum, ad normam Constitutionum;

3° Pauperatis voto vel promissione, vi cuius bonorum temporalium usum non liberum habeant, sed definitum ac limitatum, ad normam Constitutionum.

§ 3. Quoad incorporationem Sodalium Instituto proprio et quoad vinculum ex ipsa ortum.

Vinculum quo Institutum saeculare et ipsius membra, proprie dicta, inter se coniungi oportet, debet esse:

1° Stabile, ad normam Constitutionum, sive perpetuum sive temporarium, elapso tempore renovandum (c. 488, 1°);

2° Mutuum ac plenum, ita ut, ad normam Constitutionum, Sodalis se totum Instituto tradat, et Institutum de Sodali curam gerat atque respondeat.

§ 4. Quoad communes Institutorum saecularium sedes ac domos.

Instituta saecularia, etsi communem vitam seu commorationem sub eodem tecto suis membris ad normam iuris non imponant (Art. II, § 1), tamen pro

necessitate, vel utilitate unam vel plures communes domos habere oportet, in quibus:

1° Residere valeant qui Instituti regimen, supremum praecipue vel regionale, exercent;

2° Commorari vel ad quas convenire queant Sodales, ad institutionem accipiendam et complendam, ad exercitia spiritualia peragenda et ad alia huiusmodi;

3° Recipi possint Sodales, qui ob infirmam valetudinem, vel ob alia rerum adiuncta sibi providere non valeant, vel quibus non expediat, ut apud se vel apud alios ipsi privatim remaneant.

Art. IV

§ 1. Instituta saecularia (Art. I) a Sacra Congregatione de Religiosis dependent, salvis iuribus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, ad norman c. 252 § 3, quoad Societates et Seminaria Missionibus destinata.

§ 2. Consociationes, quae rationem non habent seu plene finem non profitentur in Art. I descriptum, illaeque etiam, quae aliquo ex elementis carent in Art. I et III huius Constitutionis Apostolicae recensitis, iure reguntur Associationum fidelium, de quibus in cc. 684 sqq. et a Sacra Congregatione Concilii, salvo praescripto c. 252 § 3, quoad territoria Missionum.

Art. V

§ 1. Instituta saecularia Episcopi, non autem Vicarii Capitulares vel Generales condere et in personam moralem, ad normam c. 100 §§ 1 et 2, erigere possunt.

§ 2. Ea tamen Instituta Episcopi ne condant neque condi sinant, inconsulta Sacra Congregatione de Religiosis, ad normam c. 492 § 1 et Art., qui sequitur.

Art. VI

§ 1. Ut Episcopis, de erectione Institutorum ad normam Art. V § 2 in antecessum consulentibus, Sacra Congregatio de Religiosis licentiam concedat eadem erigendi, de iis, congrua congruis ipsius iudicio referendo, edoceri debet, quae pro erectione Congregationis Societatisve vitae communis iuris dioecesani in Normis ab eadem Sacra Congregatione impertitis definiuntur (nn. 3-5) atque de aliis quae ex stilo et praxi eiusdem Sacrae Congregationis inducta sunt, vel in posterum inducentur.

§ 2. Obtenta ab Episcopis Sacrae Congregationis de Religiosis licentia, nihil obstabit quominus, ipsi iure proprio uti libere possint et erectionem peragere. De erectione peracta officiale nuntium eidem Sacrae Congregationi Episcopi mittere ne omittant.

Art. VII

§ 1. Instituta saecularia, quae approbationem vel laudis decretum a Sancta Sede consequuta fuerint, iuris pontificii efficiuntur (cc. 488, 3°; 673 § 2).

§ 2. Ut Instituta saecularia iuris dioecesani laudis vel approbationis decretum consequi valeant, illa generatim, congrua congruis Sacrae Congregationis de Religiosis iudicio referendo, requiruntur quae ex Normis (nn. 6 sqq.) et ex eiusdem Sacrae Congregationis stilo ac praxi pro Congregationibus et Societatibus vitae communis praescripta et definita sunt, vel in posterum definientur.

§ 3. Ad horum Institutorum eorumque Constitutionum primam, ulteriorem, si causa ferat, ac definitivam approbationem ita procedatur:

1° Causae, de more paratae et unius saltem Consultoris voto ac dissertatione illustratae, in Consultorum Commissione, sub ductu Exc.mi eiusdem Sacrae Congregationis Secretarii aliusve ipsius vices gerentis, prima fiet disceptatio;

2° Inde res tota, praeside Em.mo Sacrae Congregationis Cardinali Praefecto, atque invitatis ad causam diligentius excutiendam, prout necessitas seu utilitas suggerat, peritis seu peritioribus Consultoribus, pleni Sacrae Congregationis Congressus examini ac decisioni subiiciatur;

3° Congressus resolutio ab Em.mo Cardinali Praefecto vel ab Exc.mo Secretario Audientia Ss.mo Domino referenda Ipsiusque supremo iudicio submittenda erit.

Art. VIII

Instituta saecularia, praeterquam propriis, si quae adsint vel in posterum ferentur legibus, ad normam iuris pro non exemptis Congregationibus et Societatibus vitae communis vigentis, Ordinariis locorum subiecta sunt.

Art. IX

Regimen internum Institutorum saecularium hierarchice ad instar regiminis Religionum et Societatum vitae communis, congrua congruis eiusdem Sacrae Congregationis iudicio referendo, pro ipsorum Institutorum natura, finibus, et adiunctis ordinari potest.

Quoad iura et obligationes Institutorum, quae condita iam sunt et ab Epi-

scopis, consulta Sancta Sede, vel ab ipsa Sancta Sede fuerunt approbata, hac Constitutione Apostolica nihil immutatur.

Haec edicimus, declaramus ac sancimus, decernentes pariter Apostolicam hanc Constitutionem firmam, validam et efficacem semper esse ac fore, suosque plenos et integros effectus sortiri atque obtinere, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiarissima etiam mentione dignis. Nulli igitur hominum liceat hanc Constitutionem a Nobis promulgatam infringere, vel eidem temerario ausu contraire.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die II Februarii, Purificationi Beatae Virginis Mariae sacra, anno MDCCCCXXXXVII, Pontificatus Nostri octavo.

PIUS PP. XII

ANNOTAZIONI. — Lo stato religioso, uno e perpetuo nel suo elemento sostanziale — vita di santità personale e di attività apostolica — si evolve costantemente, disciplinato giuridicamente dalla Chiesa, nei suoi elementi formali ed estrinseci. Gli Ordini monastici, i Mendicanti, i Chierici Regolari a voti solenni; le Congregazioni a voti semplici, riconosciute come vere famiglie religiose dalla celebre Costituzione di Leone XIII « Conditae a Christo » dell'8 dicembre 1900, contemplate poi anche dal Codice; le Società religiose, che non emettono i voti pubblici, ma che hanno vita comune stabile, gerarchicamente impostata sul modello delle Famiglie religiose vere e proprie (C. J. C., lib. II, tit. XVII): ecco finora le forme di vita religiosa esistenti e riconosciute gerarchicamente dalla Chiesa.

Con la presente Costituzione « Provida Mater Ecclesia » del 2 febbraio 1947 il S. Padre Pio XII dà riconoscimento ufficiale e veste giuridica agli *Istituti secolari*, « Societates, clericales vel laicales, quarum membra, christianae perfectionis acquirendae atque apostolatum plene exercendi causa, in saeculo consilia evangelica profitentur »; quindi il loro fine principale è la pratica nel secolo, senza l'obbligo generale e necessario della vita comune nel senso canonico, dei consigli evangelici per la propria santificazione (ragione della loro aggregazione tra gli stati canonici di perfezione) per essere perciò veramente idonei a compiere un vero apostolato.

Le *ragioni* di questa innovazione, se così si può chiamare, dopo che nel venerabile documento sono stati tracciati i diversi stadi della legislazione canonica della vita religiosa dal Vangelo ai nostri giorni, sono ivi indicate: aiutare le anime a scoprire e a vivere con maggior larghezza di possibilità una vita di perfezione più adatta alle proprie condizioni personali; un'influenza spirituale più consona e insensibilmente più efficace su quanti si possono avvicinare nei molteplici contatti famigliari, professionali, sociali; un apostolato a più vasto

raggio d'azione in luoghi, tempi, circostanze, non convenienti per gli altri stati religiosi; d'altra parte, la necessità di un controllo più assiduo da parte degli Ordinari e di una garanzia più efficace da parte dell'Autorità ecclesiastica, per evitare inutili dispersioni di forze con fondazioni gettate clandestinamente.

La loro legislazione canonica è determinata dalle norme della presente Costituzione, dalle successive decisioni, interpretazioni o applicazioni date dalla S. C. dei Religiosi, e allo scopo è stata costituita un'apposita Commissione di giuristi, e dalle Costituzioni proprie degli Istituti, approvate dalla stessa S. C.

Le condizioni per l'approvazione sono fissate nell'art. III e richiamano le tre condizioni essenziali dello stato di perfezione più stretto: 1) professione dei tre consigli evangelici tradizionali, mediante voti, giuramento, consacrazione obbligatoria in coscienza, di celibato e castità perfetta; voto o promessa di obbedienza stabile ai propri Superiori; voto o promessa di povertà con l'uso dei propri beni temporali precisato dalle proprie Costituzioni. Voti privati *coram Deo* in foro interno; 2) stabilità, perpetua o temporanea (da rinnovarsi), mutua e piena nell'Istituto; 3) vita comune in proprie case, almeno per alcuni suoi membri e in determinati casi.

Gli *Istituti secolari* dipendono dalla S. C. dei Religiosi, oppure, se destinati alle Missioni, dalla S. C. *de Propaganda Fide*. La loro erezione è riservata ai Vescovi, previa licenza della S. C. Sono sottomessi agli Ordinari, come le Congregazioni non esenti. Allo stesso modo possono diventare di diritto pontificio. Il loro governo interno può essere ordinato gerarchicamente. Restano immutati i diritti e le obbligazioni degli Istituti già approvati dalla S. Sede o dai Vescovi.

La nuova Costituzione avvalora, col suo alto riconoscimento, tante moderne iniziative e gli slanci di un apostolato dai più vasti orizzonti, definendone gli elementi costitutivi, la posizione giuridica, fornendo così ad un numero maggiore di fedeli la possibilità di praticare i dettami dei consigli evangelici, aggiungendo nello stesso tempo nuove gemme alla corona della Chiesa.

Costituzioni Apostoliche. — I. *Vancuveriensis* (*Kamploopsensis*). Erezione della nuova Diocesi di « Kamploops », Suffraganea della Chiesa Metropolitana di Vancouver, formata da parte territoriale dell'Archidiocesi di Vancouver. 22 dicembre 1945. (*A.A.S.*, 1947, p. 73).

II. *Urbis*. La Diaconia di S. Adriano viene trasferita alla Chiesa di San Paolo *in Arenula*. 25 gennaio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 54).

III. *De Mwanza* (*Musomensis et Maswensis*). Erezione del nuovo Vicario Ap. di « Musoma e Maswa », formato da parte territoriale del Vicariato Ap. di Mwanza. 11 aprile 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 76).

IV. *Nichtheroyensis et Barrensis de Pirahy* (*Petropolitana*). Erezione della nuova Diocesi di « Peterborough », Suffraganea della Chiesa Metropoli-

tana di San Sebastiano di Rio de Janeiro, formata da parte territoriale delle Diocesi di Nichtheroy e di Barra do Pirahy. 13 aprile 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 77).

V. *Tanganikensis* (*Kigomensis et Karemensis*). Ripartizione del Vicariato Ap. del Tanganika ed erezione del nuovo Vicariato Ap. di Karem; l'altra parte d'ora innanzi si chiamerà Vicariato Ap. di Kigom. 10 maggio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 80).

VI. *Papuasiae* (*Portus Moresby-Samaraiensis*). Erezione della nuova Prefettura Ap. di « Samarai » da parte del Vicariato Ap. di Papua; l'altra parte d'ora innanzi si chiamerà « Port Moresby ». 13 giugno 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 82).

VII. *Vicariatus Patriarchalis Maronitarum in Aegypto* (*Cahirensis Maronitarum*). Il Vicariato Patriarcale dei Maroniti in Egitto è eretto nella Diocesi di « Cairo dei Maroniti ». 22 giugno 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 84).

VIII. *Mariannensis, Carolinensis et de Marshall* (*Guamensis*). Le Isole Marianne, seperate dal Vicariato Ap. delle Isole Marianne, Caroline e Marshall, sono annesse al Vicariato Ap. di Guam. 4 luglio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 164).

IX. *Allahabadensis* (*de Gorakhpur*). Erezione della nuova Prefettura Ap. di « Gorakhpur », formata da parte territoriale della Diocesi di Allahabad, la quale viene affidata al clero secolare indigeno. 11 luglio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 165).

X. *Limana* (*Icensis*). Erezione della nuova Diocesi di « Ica », formata da parte territoriale dell'Archidiocesi di Lima e della Diocesi di Ayacucho. 10 agosto 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 167).

LA ROTA DELLA NUNZIATURA AP. IN ISPAGNA

MOTU PROPRIO

Con il *Motu proprio* « *Apostolico Hispaniarum Nuntio* », emesso in data 7 aprile 1947, Sua Santità nuovamente costituisce il Tribunale della Rota già esistente presso il Nunzio Apostolico nella Spagna, sin dal secolo XVI, riordinato quindi da Clemente XIV il 26 marzo 1771 colla Costituzione Ap. *Administrandae Justitiae*, e di diritto soppresso da Pio XI il 21 giugno 1932, quando il Governo salito al potere nel 1931 denunziò il Concordato e negò ogni valore civile al matrimonio contratto in conformità con le norme del diritto canonico, entrando allora in vigore per tutta la Spagna l'ordinamento giudiziale stabilito dal diritto comune.

La nuova Rota della Nunziatura Ap. di Madrid è un tribunale di appello per le cause ecclesiastiche, che provengono dai Tribunali Metropolitani della

Spagna, e può giudicare anche in terza ed ulteriore istanza fino ad ottenere la duplice sentenza conforme. Il Nunzio vi esercita la stessa autorità che hanno i Vescovi nei loro tribunali. Gli Uditori sono sette, compreso il Decano, tutti di nazionalità spagnola, e vengono nominati liberamente dal S. Padre, il quale li sceglie da un elenco compilato nella Conferenza dei Metropoliti spagnoli, il quale viene in antecedenza notificato al Governo per un punto di vista di carattere politico generale. Il Governo, a sua volta, conferisce agli Uditori la nomina di magistrati dello Stato agli effetti civili. (*A.A.S.*, 1947, p. 155).

Epistole. — I. A S. E. Mons. Giorgio Caruana, Arc. tit. di Sebaste in Armenia, Nunzio Ap. nella Repubblica di Cuba, nel 25° di Episcopato. 25 luglio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 32).

II. A S. Em. il Card. Samuele Strich, Arciv. di Chicago, nel 25° di Episcopato. 16 ottobre 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 33).

III. A S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Franciolini, Vescovo di Cortona, per le feste centenarie di S. Margherita e del B. Guido, Protettori di Cortona. 7 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 170).

IV. A S. Em. il Card. Emanuele Arteaga y Betancourt, Arciv. di San Cristoforo dell'Avana, Legato al Congresso Eucaristico Nazionale Cubano di Avana. 10 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 87).

V. A S. Em. il Card. Pietro Fumasoni Biondi, Prefetto della S. C. di Propaganda Fide, nel 50° di Sacerdozio. 10 aprile 1947. (*Osserv. Rom.*, 18 aprile 1947).

CANONIZZAZIONE

Il S. Padre il 15 maggio, solennità dell'Ascensione, ha proclamato Santo il B. Nicola della Flüe (1), Confessore, Eremita Elvetico. Nell'omelia S. Santità esponeva in sintesi tutta la vita del novello Santo e concludeva pregando il Signore che ritorni quella vera pace tra i popoli, fondata su Cristo, di cui si era fatto aposto fra la sua gente S.Nicola.

Il 17 s. nella Basilica di S. Pietro il S. Padre ha parlato ai pellegrini svizzeri. Come da una triplice rifrazione di un prisma, rifulsero tre aspetti dalla

(1) S. Nicola di Flüe, eremita, noto sotto il nome di *Bruder Klaus* (fra Klaus), è nato presso Sachseln (Obwalden, Svizzera) il 21 marzo 1417 ed è morto a Ranft il 21 marzo 1487. Inclinato fin dai suoi primi anni alla vita devota, la praticò sia nella carriera militare che in quella politica. Nel 1467 si ritirò a vita eremitica nel burrone di Ranft, non lungi da Sachseln, conducendovi una vita austerissima e di continuato digiuno. Già in grande venerazione ancor vivo, fu poi beatificato da Clemente IX nel 1669. È il Patrono della Svizzera per la sua grande opera di pace e di protezione svolta per la sua patria.

figura del nuovo Santo, resi nei tre idiomi della Confederazione: disciplina della vita, timore di Dio, preghiera; sintesi perfetta tra religione e vita con una pratica generosa di tutte le virtù domestiche, civiche, sociali; idea-motrice di una politica cristiana, patriottica, antiespansionistica, morale, rispettosa dell'autorità stabilita da Dio, unita e fraterna senza spirito di parte, basata sulla pace che è sempre e soltanto in Dio.

Se il mondo di oggi senza pace tornerà a Dio, troverà anche la pace; soltanto uomini, che piegano la fronte dinanzi a Dio, sono in grado di dare al mondo una vera, giusta e durevole pace. Voglia il novello Santo, amante della pace, « Liebhaber des Friedens » intercedere presso il trono di Dio. (*Osserv. Rom.*, 18 maggio 1947).

BEATIFICAZIONI

I. Il 13 aprile Contardo Ferrini (1) è stato proclamato Beato. Il S. Padre il giorno seguente ha delineato in una chiara sintesi biografica e storica i meriti scientifici e le virtù del nuovo Beato, decoro delle Università italiane e specchio di vita cristiana, apparso a risplendere, come fulgido esempio di scienza e di virtù, negli Atenei del sapere. Scienza umana, scienza religiosa e scienza della carità di Cristo: ecco i gradi del genio, delle virtù e della santità di Contardo.

Con rapidi tocchi il S. Padre ambientava nel suo mondo scientifico la soda formazione scientifica romanistica, acquisita dal Ferrini in Italia e in Germania, dove, sul finire del secolo XVIII, la scienza del diritto romano si era

---

(1) Contardo Ferrini nacque a Milano il 4 aprile 1859 e morì a Suna (Novara) il 17 ottobre 1902. Si laureò a Pavia nel 1880, nei due anni successivi si recò in Germania a perfezionarsi nello studio delle antichità classiche e dei diritti antichi. Nominato ordinario di diritto romano a Messina nel 1887, passava nel 1890 all'Università di Modena e poi nel 1894 a quella di Pavia.

Opere: l'edizione italiana dei *Fontes juris romani antejustiniani* (Firenze, 1909) con la collaborazione di S. Riccobono e di G. Baviera; la *Institutionum graeca paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa* (Berlino, 1884-1897); in collaborazione con P. Bonfante, C. Fadda, S. Riccobono e V. Scialoia pubblicò l'edizione dei libri I-XXVIII dei *Digesta Justiniani Augusti* (Milano, 1908); *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano* (Milano, 1908); *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (Milano, 1902), che sta degnamente accanto al *Römisches Staatsrecht* di T. Mommsen e meritò il premio reale dell'Accademia dei Lincei; la *Teoria generale dei legati e dei fidecommessi* (Milano, 1889); il *Manuale di Pandette* (3ª ediz., Milano, 1908). I numerosissimi studi sparsi furono raccolti in *Opere di C. F.* (5 voll. a cura di E. Albertario, V. Arangio-Ruiz, P. Ciapessoni, con prefazione di P. Bonfante, Milano, 1929-1930). Una raccolta di *Scritti religiosi di C. F.* fu edita da C. Pellegrini (Milano, 1912).

Brillò la luce del suo ingegno, come lo splendore della sua santità, da meritare l'elogio di T. Mommsen, il quale affermava che, come il secolo decimonono per gli studi romanistici s'intitola al Savigny, il ventesimo si sarebbe intitolato al Ferrini, e che per l'opera sua « il primato degli studi romanistici passa dalla Germania all'Italia ».

venuta orientando verso le concezioni della scuola del diritto naturale, per poi presto decadere verso la filosofia dell'illuminismo. Come reazione, spuntò l'età del romanticismo e con questo anche un nuovo senso per la storia e la ricerca storica del diritto romano. Niebhur, Friedrich Karl von Savigny, Theodor Mommsen, gli antesignani che curano le edizioni critiche delle fonti, le esposizioni generali e le monografie storiche, e i grandi commenti dl diritto romano, cui si associa in primissima fila il Nostro, che contribuisce a ricondurre degnamente e onoratamente alla sua Madre gloriosa, che cammina ora di nuovo alla testa delle Nazioni, la scienza del diritto romano, la figlia già dimorante in terra straniera: monumento perenne del suo veramente solido valore scientifico, imperituro contributo alla storia di quel diritto, che splenderà sempre fra i titoli indelebili di gloria del suo popolo e della sua patria.

Dopo aver scultoreamente delineato la figura del Ferrini come studioso, indagatore e maestro, sottolineava il S. Padre l'indissolubile unità, propria degli uomini veramente grandi, tra la sua vita intima e il suo lavoro professionale, illuminata e guidata fin nelle sue profonde radici, da una pura fede e da un forte volere di servire la verità in tutte le sue manifestazioni, cercando Dio in ogni cosa e tutto dirigendo al Creatore: uomo senza irrequietezza nè violenza, riposante nella ferma e stabile armonia di tutte le sue forze spirituali, in cui tutto era diafana chiarezza, sicura tranquillità, serena letizia dello spirito, sincera dedizione e malterato amore per la verità, la gran Dama cui era dedito con l'affetto e la devozione di un servitore fedele, animato da una sincera ed oggettiva umiltà. Un Santo. Non estraneo alla vita terrena, ma un Santo del suo tempo, lavoratore infaticabile, del secolo del lavoro vertiginoso, del secolo in cui la mente e la mano dell'uomo tendono a soggiogare tecnicamente e scientificamente la forza operosa di tutto l'universo sensibile. L'uomo della realtà moderna, il mistico della unione con Dio, in cui era immerso, e insieme, il mistico del fatto e dell'azione, sublimato in un solo altissimo fine: la gloria di Dio e il vero bene dell'umanità: esempio ad un mondo che sembra divenuto come impermeabile ad ogni influsso divino, in un tempo in cui alcuni sistemi filosofici deliberatamente si studiano di costruire sulla sabbia una morale e un diritto senza Dio: fulgida guida agli studiosi verso l'alto, verso la sublime scienza della carità di Cristo. (*Osserv. Rom.*, 16 aprile).

II. — Dopo l'esaltazione del celebre professore di diritto romano, il 27 aprile è stata beatificata una figlia della nostra gente, ricca di fede, che seppe raggiungere, in età ancor tenera, le cime più alte della santità, giglio purissimo, novella Agnese, salita a Cristo « proprio ditata censu sanguinis ».

Il giorno seguente il S. Padre, alle rappresentanze e ai pellegrinaggi affluiti a Roma per la Beatificazione di Maria Goretti, ha delineato il fondamento dell'eroismo della Martire dodicenne, esempio di fortezza, che è ad un

tempo tutela e frutto della verginità, la quale non è effetto d'ignoranza o di ingenuità di piccole anime senza passione, senza ardore, senza esperienza. Come potrebbe colui, che si è arreso senza lotta, immaginare quale fortezza si richiede per dominare, durante lunghi anni, durante tutta la vita, senza un istante di debolezza, le segrete concitazioni e i turbamenti dei sensi e del cuore, per resistere, senza cedere nemmeno una sola volta, a mille pericolose curiosità, per muoversi attraverso le turpitudini del mondo con una fermezza di animo superiore a tutto ?

Maria Goretti fu forte di questa fortezza soprannaturale. Sapeva e comprendeva; e precisamente per ciò preferì di morire. Non fu un'anima piccola e debole; fu una eroina, che, sotto la stretta del ferro del suo uccisore, non pensa alla sua sofferenza, ma alla bruttezza del peccato, che risolutamente respinge, animata dalla forza dell'amore verso lo Sposo divino dell'anima. (*Osserv. Rom.*, 30 aprile).

III. — Il 4 maggio è stata beatificata Alessia Le Clerc, Fondatrice delle Canonichesse Regolari di S. Agostino della Congregazione di Nostra Signora. Il S. Padre parlando della novella Beata, educatrice della gioventù femminile, ha fatto risaltare la grandezza che ha dato a lei il Signore in intelligenza, in santo coraggio, in volere, per compiere le sue grandi opere pur sempre attraverso la prova che tempra e purifica.

Allocuzioni. — I. A S. E. Carlo Hélou, 1° Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica del Libano, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 17 marzo. (*A.A.S.*, 1947, p. 124).

II. A oltre 1500 studenti universitari e di altri Istituti di Francia appartenenti a varie associazioni. 7 aprile. (*Osserv. Rom.*, 9 aprile 1947).

III. A S. E. Alfredo Carbonell-Debali, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay, per la presentazione delle Lettere nenti a varie associazioni. 7 aprile (*Osserv. Rom.*, 9 aprile 1947).

Radiomessaggi. — A chiusura del 1° Congresso Eucaristico Nazionale della Repubblica di Cuba, svoltosi all'Avana sotto la presidenza dell'Em.mo Card. E. Arteaga y Betancourt, Arciv. di S. Cristoforo dell'Avana, Legato Pontificio. 24 febbraio. (*Osserv. Rom.*, 26 febbraio 1947).

CONCISTORI

I. *10 marzo.* Il S. Padre ha tenuto Concistoro Segreto per la nomina del nuovo Camerlengo del S. Collegio fatta nella persona dell'Em.mo Card. Marmaggi, per la provvista di Chiese, l'annuncio delle provviste avvenute, per il

voto degli Em.mi Cardinali in merito alla Canonizzazione dei Beati: Giuseppe Cafasso, Rettore del Convitto ecclesiastico di Torino; Luigi M. Grignion de Montfort, Fondatore dei Sacerdoti Missionari della Compagnia di Maria e dell'Istituto delle Figlie della Sapienza; Michele Garicoits, Fondatore dell'Istituto dei Sacerdoti del S. Cuore di Betharram; Nicola da Flüe, Eremita; e della B. Caterina Labouré, Vergine, Figlia della Carità di S. Vincenzo de' Paoli; e per la domanda dei Sacri Pallii.

Dopo si è svolto il Concistoro Pubblico, per la perorazione da parte degli Avvocati Concistoriali circa le Cause dei predetti Beati. (*A.A.S.*, 1947, p. 105).

II. *17 aprile.* Il Sommo Pontefice ha tenuto Concistoro Semipubblico, preparativo all'atto solenne della Canonizzazione dei Beati sopraelencati. Gli Em.mi Cardinali e gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi hanno manifestato i loro voti con le parole rituali. Alla fine il S. Padre determinava il giorno delle rispettive canonizzazioni.

S. CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO

I

INDULTUM DE CELEBRATIONE MISSAE HORIS POSTMERIDIANIS

(*Collationes Brugenses*, 1947, p. 143)

Beatissime Pater,

Ordinarii locorum Belgii, ad solium Sanctitatis Vestrae provoluti, humillime petunt facultatem permittendi Sacerdotibus sibi subditis celebrationem Missae horis postmeridianis, diebus dominicis aliisque festis de praecepto, ut operarii, qui mane laborare coguntur, Communionem recipere possint; cum aliqua mitigatione legis servandi jejunium eucharisticum.

Ex Audientia SS.mi feria V, die 28 januarii 1947

SS.mus D. N. D. PIUS, Div. Prov. Papa XII, praehabito voto Em.morum Patrum Sancti Officii et audito Cardinali Praefecto S. C. de disciplina Sacramentorum atque attentis extraordinariis huius temporis circumstantiis, benigne adnuit pro gratia, qua Ordinarii locorum Belgii permittere valeant Sacerdotibus sibi subditis Missae celebrationem horis postmeridianis, diebus dominicis aliisque festis de praecepto tantum, ut operarii qui mane laborare coguntur praecepto de audiendo Sacro satisfacere et S. Communionem recipere possint, servato jejunio ante Missam vel S. Communionem per quatuor horas quoad

cibum solidum, et per unam horam quoad potum, *exclusis omnino alcoholicis aliisque quomodocumque inebriantibsu.*

Idque ad annum, si tamdiu expositae extraordinariae huius temporis circumstantiae perduraverint, quo exeunte Rev.mi Ordinarii de concessis dispensationibus accuratam relationem ad S. Officium mittent.

A Ottaviani, *Adsessor*

Nella stessa Rivista troviamo le seguenti chiarificazioni:

Quoad huius indulti applicationem notamus et statuimus sequentia:

1° Indultum eum in finem concessum est, ut *operarii*, qui mane diebus dominicis et festivis laborare coguntur, praecepto de audiendo Sacro satisfacere et S. Communionem recipere possint.

2° Hoc indulto frui *solum possunt operarii qui laborare debent* usque ad horas matutinas vel mane diei domincae vel festi. Sint numero sufficienti, *ad minus viginti.*

Cum indultum non datum sit in favorem ceterorum fidelium, hi abstineant ab assistendo huic Missae; prohibentur tunc S. Communionem recipere.

3° Indultum applicari non potest nisi diebus dominicis et festis de praecepto.

4° Laudes vespertinae vel Vesperae, secundum Statuta Dioecesana aut consuetudinem celebrandae, omnino servari debent. Missa celebretur alia hora, potissimum ad vesperam.

5° Celebrans post Evangelium *instructionem catecheticam* faciat, ad norman Statutorum Dioecesanorum.

6° Missa celebrari potest sive in ecclesia paroeciali, sive *in publico oratorio* religiosorum aut religiosarum, prout Parochus magis conveniens aestimaverit.

7° Regulae « binationis » etiam quoad hanc Missam valent.

8° Celebrans necnon assistentes qui S. Communionem recipere volunt quemvis cibum solidum vel potum alcoholicum aut inebriantem sumere vetantur per quatuor horas quae Missam praecedunt, et quemlibet alium potum per unam horam quae eam immediate praecedit.

9° Ad Parochum pertinet judicare an Missa talibus in adiunctis necessaria vel utilis sit in sua parochia. Quodsi affirmative, Parochi etiam est *a Nobis facultatem requisitam postulare*, simul exponendo *motivum* petitionis et *modum* quo huiusmodi Officium ordinabitur.

+ Henricus, *Episc. Brugensis*

II

DECRETUM DE VEXILLORUM BENEDICTIONE

(*A.A.S.*, 1947, p. 130).

Proposito dubio: « An vexilla cuiusque civium partis (*partito politico*) benedicere liceat » Em.mi ac. Rev.mi DD. Cardinales fidei moribusque tutandis praepositi, attento decreto huius Supremae S. C., diei 31 augusti 1887, in generali consessu habito feria IV, die 5 martii 1947, respondendum decreverunt: *Negative.*

Et sequenti feria V, die 6 eiusdem mensis et anni, SS.mus D. N. Pius, divina Providentia Papa XII, in Audientia Exc.mo D.no Adsessori S. Officii impertita, relatam Sibi Em.morum Patrum resolutionem ratam habuit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 20 martii 1947.

SEBASTIANUS FRAGHÌ, *S. S. C. S. Officii Notarius*

ANNOTAZIONI. — Il decreto della S. C. del S. O. del 31 agosto 1887 a cui si accenna nel presente, era stato occasionato da una domanda del Vescovo di Vicenza (cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1887, p. 200). Al dubbio: « Se si possano o meno benedire le bandiere delle diverse società laiche, o di mutuo soccorso, od operaie ecc., che vanno formandosi nella città e nella Diocesi; e se le medesime bandiere, in occasione di funzioni religiose o di funerali possano essere introdotte in chiesa », la S. C. dava la seguente risposta:

« 1. *Circa benedictionem vexillorum* — Non esse benedicenda vexilla, nisi earum societatum, quarum statuta ab auctoritate ecclesiastica adprobata fuerint, ab eaque aliquo modo dependeant, et aliquod religionis signum, nullum autem emblema reprobandum praeseferant.

2. *Quoad vexilla in Ecclesia introducenda* — Non esse admittenda, nisi vexilla Confraternitatum, et ea quae benedicta fuerint uti supra ».

Le condizioni imposte dal S. O., perchè una bandiera di qualche società potesse benedirsi, erano: 1° che gli statuti della stessa siano approvati dall'autorità ecclesiastica; 2° che la società stessa dipenda in qualche modo dalla detta autorità; 3° che la bandiera rechi qualche segno religioso, p. e. l'immagine della Croce o di qualche Santo; 4° che non ci sia nessun segno riprovevole (Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1894, p. 236; 1916, p. 403).

La S. C. dei Riti, in proposito, in data 26 marzo 1924, rispondeva al dubbio di alcuni Ordinari: « Quando insignia seu vexilla non pertineant ad So-

cietates religioni catholicae manifeste contrarias, nec reprobata sint harum statuta, neque ipsa insignia seu vexilla aliquod emblema de se vetitum ac reprobatum praeseferant, in ecclesiis admitti possunt. Quum vero in favorem et obsequium ejusdem religionis catholicae pacifice postuletur supradictorum insignium seu vexillorum benedictio, haec concedi potest, adhibita formula *Ritualis Romani* » (Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1924, p. 116).

Nel fasc. di gennaio dello stesso anno (p. 23), in anticipo alla risposta della S. C. dei Riti, il *Monitore*, richiamandosi al c. 1233 § 2, scriveva: « ...dunque il precedente diritto (decreto *disciplinare* del S. Officio) è stato mitigato, nel senso che *possono* ammettersi le bandiere appartenenti a società non contrarie alla religione cattolica (come sono contrarie le comunistiche, socialistiche, anarchiche, ecc.), qualora non abbiano tali bandiere alcun segno ostile alla fede o ai costumi. Se quindi rimane intatto, come rimane, il decreto *liturgico* della S. R. C. del 14 luglio 1887 e 17 gennaio 1880, segue soltanto la conseguenza che tali bandiere, che possono ammettersi a norma del Codice, possono anche benedirsi, qualora, ben s'intende, la richiesta sia fatta a buon fine e con buoni modi, i quali attestino l'ossequio che con tale domanda si vuol rendere alla Religione e alla Chiesa ».

Il presente decreto, per ragioni più che evidenti, si richiama al precedente del 31 agosto 1887 e interdice la benedizione delle bandiere di qualsiasi partito politico. Ne restano accettuate perciò la bandiera nazionale e quelle delle associazioni o confraternite approvate dall'autorità ecclesiastica.

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

SULL'OBBLIGO DEL VOTO NELLE ELEZIONI

Prot. N. 216/45 Roma, 31 marzo 1947

Eccellenza Reverendissima,

Già due volte nell'anno 1945 questa S. Congregazione per Augusto mandato si rivolse agli Ecc.mi Ordinari d'Italia per richiamare, se pur ve ne fosse bisogno, la loro attenzione sul dovere pastorale di istruire i fedeli in occasione ed in prossimità di particolari eventi dai quali dipendevano le sorti del Paese nell'ordine, soprattutto, morale e sociale.

Sa bene questa S. Congregazione come gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi adempirono i doveri del Loro sacro ministero, istruendo *in omni patientia et doctrina*, e come poterono così conseguire, in genere, consolanti risultati; è pur sicura questa medesima S. Congregazione che al rinnovarsi delle circo-

stanze gli stessi Ecc.mi Presuli ripeteranno, in tempo opportuno, e continuando *sine intermissione*, i Loro solerti insegnamenti; pur nonostante questo Sacro Dicastero vuole ancora ripetere, confortato dalla Superiore approvazione, essere necessario impartire ai fedeli chiaramente e ripetutamente, sia che si tratti di elezioni politiche o di elezioni amministrative, di elezioni nazionali o di elezioni regionali, le seguenti norme:

1. — In considerazione dei pericoli, ai quali sono esposti la religione e il bene pubblico, la cui gravità esige la collaborazione concorde degli onesti, tutti coloro, che hanno diritto di voto, di qualsiasi condizione, sesso od età, senza alcuna eccezione, e perciò anche se professano un particolare religioso tenor di vita, sono in coscienza strettamente e gravemente obbligati di far uso di quel diritto.

2. — I cattolici possono dare il loro voto soltanto a quei candidati o a quelle liste di candidati, di cui si ha la certezza che rispetteranno e difenderanno l'osservanza della legge divina e i diritti della religione e della Chiesa nella vita privata e pubblica.

Quanto più il programma e l'azione pratica dei singoli candidati o di una lista di candidati renderanno giustificata e fondata questa certezza, con tanta maggior tranquillità di coscienza i cattolici potranno votare in loro favore.

In attesa di cortese cenno di ricevuta della presente, con distinto ossequio mi professo

dell'Eccellenza Vostra Rev.ma
come fratello
fr. R. C. Card. Rossi, *Segr.*

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

COMMISSIONE PER GLI ISTITUTI SECOLARI

(*Acta Ap. Sedis*, 1947, p. 131)

Publici iuris iam facta Constitutione Apostolica *Provida Mater Ecclesia* (1), omnia diligenter parare oportet quae ad ipsius interpretationem, applicationem, complementa, necessaria seu opportuna videntur. Ideo ex Audientia SS.mi, habita ab infrascripto Cardinali huius Sacrae Congregationis Praefecto die 24 vertentis mensis Martii, specialis Commissio iurisperitorum instituitur, quae Sacrae Congregationi in illis omnibus assideat, quae ad legislationem Instituta saecularia quoquo modo respicientem et ad ipsorum Institutorum approbationem atque evolutionem spectant.

---

(1) Vedi a pag. 94.

Commissarii, quibus alii, prout necessitas vel utilitas suggerat, addentur, sequentes Rev.mi Patres recensentur:

Rev.mus P. Emmanuel Suárez, Magister Generalis Ordinis Praedicatorum;

Rev.mus P. Ioseph Grendel, Superior Generalis Congregationis Verbi Divini;

Rev.mus P. Agathangelus a Langasco, Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum;

Rev.mus P. Ioseph Creusen, S. I., in Pontificia Gregoriana Universitate Iuris Canonici Professor;

Rev.mus P. Servus Goyeneche, C. M. F., Professor Iuris Canonici in Pontificio Athenaeo Utriusque Iuris Lateranensi;

Rev.mus D. Alvarus del Portillo, Procurator Generalis Instituti saecularis « Opus Dei », *a secretis*.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Religiosis, die 25 Martii 1947.

✠ A. Card. Lavitrano, *Praefectus*

L. ✠ S.

✠ Fr. L. H. Pasetto, Archiep. tit. Iconien., *Secretarius*.

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

I. *De Broken Hill* (*Lusakensis*). La sede della Prefettura Ap. di Broken Hill (Rhodesia) è trasferita a Lusaka e ne prende il nome. 13 giugno 1946. (*A.A.S.*, 1947, n. 66).

II. *Mariann.* Le Isole Marianne, annesse al Vicariato Ap. di Guam, vengono sottomesse alla giurisdizione del Delegato Ap. degli Stati Uniti d'America. 4 luglio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 95).

III. La Delegazione Ap. dell'Africa, eretta l'11 gennaio 1930, d'ora innanzi viene chiamata « Delegazione Ap. dell'Africa Orientale e Occidentale Britannica ». 2 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 96).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I. *Derthusen.* Decreto d'introduzione della causa di beatific. e canonizzazione del Servo di Dio Emanuele Domingo y Sol, Sacerdote, Fondatore della Cong. dei Sacerdoti Operai Diocesani. 12 luglio 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 97).

II. *Parisien.* Decreto del « Tuto » per la Canonizzazione della B. Caterina Labouré, Vergine, Figlia della Carità di S. Vincenzo de' Paoli. 8 dicembre 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 37).

III. *Taurinen.* Per l'approvazione dei miracoli per la canonizzazione del

B. Giuseppe Cafasso, Sacerdote secolare, Rettore del Collegio ecclesiastico di Torino. 8 dicembre 1946. (*A.A.S.*, 1947, p. 99).

IV. *Taurinen.* Decreto del « Tuto » per la Canonizzazione del B. Giuseppe Cafasso, Confessore, Sacerdote secolare, Rettore del Collegio ecclesiastico di Torino. 1 febbraio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 132).

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Decreto per l'erezione canonica della Pontificia Università Cattolica di S. Paolo nel Brasile. 25 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1947, p. 134).

SACRA ROMANA ROTA

NUOVA TARIFFA DEI PROVENTI DEI PROCURATORI E AVVOCATI

Dall'Udienza di Sua Santità del 9 maggio 1947

Sua Santità, udita la relazione del sottoscritto, si è degnata approvare e confermare che il totale degli onorari dei Procuratori e degli Avvocati per le cause trattate davanti al Tribunale della Sacra Romana Rota, fissati il 26 maggio 1939 (1) da un minimo di L. 1.000 ad un massimo di L. 7.000, siano elevati da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di L. 30.000.

Dalla Cancelleria, 10 maggio 1947.

F.to A. Jullien, *Decano*
J. M. Pinna, *Not.*

Tariffa dei proventi dei Procuratori e degli Avvocati per le cause trattate davanti al Tribunale della S. R. Rota (2)

		Minimo	*Massimo*
1) Per lo studio preliminare della causa e l'esame degli atti	Lit.	2.000	4.000
2) Per l'introduzione della istanza . . .	»	1.000	1.500
3) Per l'istruttoria	»	1.000	6.000
4) Per le questioni incidentali complessivamente	»	1.000	3.500
5) Per la difesa (compresa la composizione del Sommario) le risposte e la discussione orale	»	5.000	15.000
Totale	Lit.	10.000	30.000

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1946, p. 230-235; 1947, p. 17.

(2) Per le cause trattate dai medesimi davanti agli altri tribunali si seguono le tariffe dei tribunali stessi, determinate a norma del can. 1909 § 1.

Osservazioni. — I. Le consultazioni, gli accessi al tribunale e le lettere si riferiscano al capo al quale appartengono.

II. Per l'accesso del Procuratore o dell'Avvocato ad un luogo fuori di Roma, purchè richiesto o approvato dal cliente, e con il previo consenso di Mons. Ponente: Lit. 1.000 al giorno, a titolo d'indennità, oltre le spese da concordarsi tra il cliente e il Procuratore o l'Avvocato, con l'approvazione di Mons. Ponente.

III. Mons. Ponente, per gravi motivi, ha la facoltà di ridurre il minimo o aumentare il massimo delle somme sopra indicate. Nessun aumento è ammesso per la somma che il Procuratore o l'Avvocato è tenuto a versare alla Cassa-sovvenzione per il patrocinio gratuito. È vietato ai Procuratori e Avvocati di esigere tale somma dai loro clienti.

REGOLAMENTO
PER LA LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI NELLE CAUSE DAVANTI ALLA S. R. ROTA

Art. I. — 1. Il Procuratore o l'Avvocato nel presentare al Tribunale il mandato o la commissione, oppure il cliente stesso, farà presso la Cassa del Tribunale medesimo un deposito di L. 2.000, il quale dovrà essere aumentato per ordine di Mons. Ponente, se prima della contestazione della controversia principale debbano essere risolte questioni pregiudiziali.

2. La somma, che col decreto di concordanza del dubbio, si ordina di depositare nella cassa del Tribunale, normalmente non sia inferiore alle 8.000 lire italiane. La metà di detta somma dovrà essere versata subito o direttamente dal cliente o per il tramite del suo Procuratore o Avvocato, il quale la preleverà dal deposito che il cliente ha fatto presso di lui. La seconda metà dovrà essere versata prima che Mons. Ponente conceda la licenza di stampare il *Restrictus iuris et facti.*

3. Se nel corso del processo la somma depositata nella cassa del Tribunale sembrerà insufficiente, Mons. Ponente ordinerà che venga fatto dal cliente, o dal suo Procuratore o Avvocato, un deposito supplementare.

4. Se la somma da depositarsi nella cassa del Tribunale non sia stata versata entro i termini stabiliti, *ipso facto* il processo resterà sospeso; e di ciò sarà dato avviso al cliente dalla Cancelleria del Tribunale; la quale non potrà più ricevere istanze e documenti per la prosecuzione della causa.

Art. II. — Se il cliente darà commissioni distinte a due o più Avvocati, gli emolumenti loro dovuti non potranno essere aumentati oltre la metà per due Avvocati, oltre il doppio per più Avvocati.

Art. III. — 1. Entro 10 giorni dalla definizione della causa, il Procuratore o l'Avvocato dovrà presentare a Mons. Ponente la nota delle sue spese e dei suoi proventi con le relative pezze giustificative. Trascorso inutilmente questo termine, il Procuratore o l'Avvocato sarà passibile di multa.

2. Mons. Ponente, assunte le necessarie informazioni, emetterà un decreto col quale approverà le spese, e conterrà gli emolumenti nei limiti stabiliti dalle tariffe. Se crederà di dover ridurre il minimo o aumentare il massimo fissato nelle tariffe medesime, ne indicherà i motivi.

3. Il Cancelliere notificherà al Procuratore o all'Avvocato il decreto del Ponente insieme con la sentenza definitiva.

4. Contro il decreto di Mons. Ponente è ammesso il ricorso al Turno che ha pronunziato la sentenza. Contro il decreto del Turno non si dà appello.

5. Il Procuratore o l'Avvocato dovrà saldare le tasse del Tribunale e le spese della Cancelleria prima che sia notificata la sentenza definitiva, anche se intenda appellare dalla medesima, salva la facoltà di chiederne il rimborso nell'ulteriore istanza.

6. Se sorga qualche questione incidentale circa la condanna del vinto alle spese o circa la compensazione delle spese medesime, si osservino gli articoli 164 sqq. delle Norme della S. R. Rota.

7. Il Procuratore o l'Avvocato, nel render conto al suo cliente del denaro ricevuto in deposito, è tenuto a mandargli un esemplare autentico del decreto di Mons. Ponente, o del Turno, affinchè il cliente conosca che cosa debba ancora pagare o di quale somma debba essere rimborsato.

N. B. — Il gratuito patrocinio o la riduzione delle spese giudiziali presso il Tribunale della S. R. Rota vengono concessi a chi non possa pagare in tutto o in parte le spese medesime e dimostri che la sua causa non è futile o temeraria (can. 1914-1916; art. 17 ss. delle Norme della S. R. Rota).

Ottenuta la concessione del patrocinio gratuito, o la riduzione delle spese, la parte non può nominare il suo Avvvocato; ma questo viene designato dall'Ecc.mo Decano della S. R. Rota.

All'Avvocato così designato la parte non è tenuta a versare alcuna somma; nè l'Avvocato può esigerla.

Secondo l'uso vigente presso la S. R. Rota, l'Ecc.mo Decano concede una certa somma per ciascuna causa agli Avvocati che prestano il gratuito patrocinio.

Andrea Jullien, *Decano*

Dalla Cancelleria, 12 maggio 1947.

Giovanni M. Pinna, *Notaro*

PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA

Prot. N. 4170/458 - Circolare N. 12 Roma, 25 febbraio 1947

LA CHIESA E L'ARTE SACRA

Eccellenza Rev.ma,

La Suprema Sacra Congregazione del Santo Offizio, preoccupata del fatto che alcune tendenze ora di moda in arte, possono, se introdotte nel campo dell'arte sacra, recare danno alle anime di fedeli, mi ha fatto pervenire in data 10 dicembre scorso un Venerato Documento con un grave monito nei riguardi di dette tendenze.

Il monito è il seguente:

« È noto alla Eccellenza Vostra Reverendissima che, fra le tendenze artistiche dei tempi attuali, la moda del deforme e del grottesco è penetrata nelle frequenti manifestazioni pubbliche d'arte in genere e tenta di invadere anche il campo dell'arte sacra. Basta riferirsi, a modo di esempio, ad alcuni esponenti di tale tendenza (e qui cita e i nomi e le opere di alcuni artisti moderni) per avere una prova evidente del disgusto e della riprovazione che provengono dalle loro opere per l'offesa fatta alla pietà dei credenti, specie dinanzi ai nudi completi che profanano i vari aspetti della crocifissione del Divino Redentore.

Analoghe deformazioni e profanazioni sono apparse anche nella Esposizione del luglio 1946 in Roma col tentativo di passare per Arte Sacra.

Tuttociò non può non preoccupare le competenti Autorità Ecclesiastiche, alle quali incombe il dovere di premunire i fedeli dal diffondersi di manifestazioni artistiche che li scandalizzano e di tutelare il decoro del culto e dei luoghi sacri, nonchè il sano senso dell'arte religiosa, il cui fine è appunto di fomentare i sentimenti di pietà e di devozione del popolo cristiano.

Pertanto questa Suprema Sacra Congregazione interessa codesta Pontificia Commissione Centrale a dare le opportune istruzioni alle Commissioni Diocesane affinchè le deplorevoli tendenze sopra descritte non abbiano comunque a infiltrarsi in quei campi, la cui tutela è ad esse affidata ».

Da nessuno questo monito potrà essere considerato un legame alle libere espressioni e al progresso dell'arte, perchè esso non è che la condanna di certe opere d'arte sacra che qualche volta, sia pure contro la volontà degli autori, diventano vere rappresentazioni blasfeme.

La santa Chiesa ha lasciato sempre ampia libertà agli artisti sui mezzi di

espressione, sulle diverse tecniche e sugli svariati indirizzi stilistici. Tutte le forme d'arte, in tutti i tempi, hanno offerto l'omaggio delle bellezze al culto cristiano.

Ma la santa Chiesa non ha mai tollerato che l'arte offendesse la dottrina o il decoro del culto e per questo, molto opportunamente, la Suprema Sacra Congregazione del Santo Officio, come proibisce i libri che impugnano la verità della Fede, così vigila a che l'arte sacra non offenda la dignità della santa liturgia e il senso cristiano dei fedeli.

Accettiamo pure quanto è moderno e vitale nell'Arte; ma non confondiamo la sana modernità con le mode effimere e indecenti. La Chiesa, madre e maestra, nel decorso di quasi duemila anni, ha creato un proprio e alto linguaggio artistico-liturgico, con cui parla alle anime e le anime parlano con Dio. Non è lecito agli artisti cristiani di ignorare tale linguaggio; essi devono apprenderlo e rispettarlo per esprimere degnamente i loro concetti. Non è la Chiesa per l'arte; ma l'arte per la Chiesa.

Abbiamo in proposito disposizioni molto precise: le prescrizioni dei Concilii, i decreti dei Sommi Pontefici, i Canoni del Codice dànno sapienti direttive agli artisti chiamati a edificare e decorare i sacri edifici e segnano chiare norme agl Ecc.mi Ordinari e alle Commissioni Diocesane che debbono approvare le loro opere.

Il problema assume oggi una gravità particolare perchè la ricostruzione delle chiese devastate dalla guerra ci impone dei compiti assai più vasti e importanti di quanto sia forse mai avvenuto nei secoli passati.

Vostra Eccellenza abbia la bontà di fare presente tutto questo ai componenti della sua Commissione Diocesana per l'Arte Sacra affinchè nella costruzione degli edifici sacri e nel loro arredamento e nella loro decorazione siano evitate le tendenze proscritte nel monito sopra riportato.

Mi valgo della circostanza per baciarLe il Sacro Anello e ossequiarLa con profonda stima e rispetto, confermandomi

Di Vostra Eccellenza Rev.ma
dev.mo servitore
✠ Giovanni Costantini
Arcivescovo titolare di Colosse

S. Em. il Card. I. Schuster faceva, a proposito questi rilievi, riportati da « Arte Cristiana » *di Milano* (1947, p. 1):

« Aderendo alle direttive della Suprema Autorità Ecclesiastica e rinnovando le precedenti disposizioni diocesane in materia d'arte sacra, ricordiamo in modo speciale:

1) Nessuna *costruzione liturgica* (restauro, modificazione ecc.) è permessa senza che prima il disegno sia stato esaminato ed approvato dalla Commissione Arcivesc. per l'Arte Sacra. Altari, pale, statue, cappelle, che sorgessero senza quest'approvazione dell'Autorità Ordinaria, sono *ipso facto interdette*.

2) Nessuna pubblica esposizione di Arte Sacra è permessa, senza che la predetta Commiss. Arciv. ne abbia prima esaminati i criteri dandone l'approvazione sotto la sua responsabilità. Altrimenti l'esposizione stessa verrà diffidata, denunziando l'infrazione al S. O.

3) Si abbia soprattutto presente che, *arte sacra* è solo *l'arte liturgica*, ossia quella che è in servizio del culto cattolico giusta le norme stabilite. È dimostrato, che sin dalle catacombe l'Autorità Ecclesiastica ha imposto agli artisti delle norme precise per la rappresentazione liturgica di soggetti d'ornamento sacro in quei cimiteri sotterranei di Martiri e di Santi.

Un artefatto non diventa sacro pel semplice fatto che vuol rappresentare un argomento religioso. È arte sacra e liturgica solo quella che, destinata a funzione di culto, s'ispira alla teologia cattolica e desume le sue norme dalla liturgia.

Diceva già il vecchio Michelangelo, che si dipinge colla testa e non colle mani. La sua testa tuttavia era quella d'un teologo e nel suo cuore vibrava il calore d'un credente. Egli quindi nella luce della rivelazione cristiana contemplava dapprima il dogma che intendeva poi di cantare sulle volte della Sistina; ma al tempo stesso, lo riviveva nella coscienziosa pratica della vita cristiana. Quando mancano queste due condizioni, è inutile discorrere d'arte cristiana o liturgica; si avrà una semplice parodia.

Anche l'architettura dei Sacri Templi deve desumere le sue norme dalla s. liturgia; giacchè le parti e le forme architettoniche della Casa di Dio vogliono esprimere e rappresentare in forme analoghe ciò che è quaggiù la Chiesa Militante. Era così espressivo il pensiero devoto degli architetti medievali, quando voltavano la curva dell'abside centrale, piegandola alquanto a sinistra, per ricordare così il Capo del Crocifisso piegato nel suo spirare in Croce.

...Noi siamo convinti che una vera rinascita d'arte sacra non potrà aversi senza che prima gli artisti abbiano acquistato una competente scienza liturgica e teologica accompagnata da una soda formazione spirituale ».

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

IL PROBLEMA DELLA CONGRUA IN ITALIA

(A proposito del recente aumento della congrua governativa)

I. *Chiarimenti in ordine all'applicazione del D. L. 1 aprile 1947, n. 272.*

1. — Nel n. 101 della *Gazz. Uff.* della R. I., in data 3 maggio 1947, è riportato il seguente D. L. dell'1-4-1947, n. 272:

Art. 1. — A decorrere dal 1° settembre 1946, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nel decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213, viene concesso un aumento temporaneo del 200 %.

Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza sugli altri assegni fissi, nonchè su quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal citato regio decreto 29 gennaio 1931, già aumentati dal decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In base al predetto decreto-legge i limiti della congrua governativa per le categorie più comuni dei beneficiati congruabili restano fissati come segue:

	Base	Aumento del 186 %	Aumento del 200 %
Arcivescovo	18.000	51.480	154.400
Vescovi - Abati - Prelati	17.000	48.620	145.860
Canonici (Prime due Dignità)	4.000	11.440	34.320
» (Altre Dignità - Teol. Penit.)	3.500	10.010	30.030
» semplici	3.000	8.580	25.740
Beneficiati minori	2.000	5.720	17.160
Parroci	3.500	10.010	30.030
Vicari curati autonomi	2.000	5.720	17.160
Spese di culto parrocchiali	525	1.501,50	4.504,50
Spese di culto ai vic. cur. autonomi	300	858	2.574

Tale aumento è stato esteso anche all'assegno corrisposto ai vicari economi, di cui agli artt. 68, 70 del Testo Unico della legge sulla liquidazione e concessione del supplemento di congrua (R.D. 29-1-1931, n. 227) e agli artt. 39, 40 del relativo Regolamento di pari data, n. 228.

L'ammontare di ciascuna voce risulta dall'aumento del 200 % sui prece-

denti aumenti del 186 % complessivamente sulla base stabilita nel R. D. L. 31 marzo 1925, n. 364.

Così, il supplemento di congrua ai parroci risulta dalla base: L. 3.500 +
(aumento del 186 % su L. 3.500) . . . . » 6.510

L. 10.010 +
(aumento del 200 % su L. 10.010) . . . . L. 20.020

L. 30.030

2. — L'aumento deve essere calcolato sulla base dell'intera congrua e non già sul supplemento di congrua effettivamente corrisposto caso per caso. Di guisa che, se un parroco nella liquidazione della congrua ha avuto accertato un reddito patrimoniale di L. 2.500 e ha quindi conseguito un supplemento di congrua di L. 1.000, il medesimo parroco avrà diritto a un aumento pari a L. (30.030—2.500=) 27.530.

Oppure — che è lo stesso — basterà aggiungere il coefficiente fisso di 20.020 al precedente aumento del 186 %. Così, nel caso predetto, si avrà: precedente aumento del 186 % del supplemento di congrua L. 7.510
ultimo aumento del 200 % » 20.020

Totale L. 27.530

Se l'aumento avesse dovuto invece computarsi sul solo supplemento di congrua corrisposto a quel parroco, questi avrebbe dovuto conseguire l'irrisorio aumento di L. $\frac{(1.000 \times 186 \times 200)}{100} = 3.720$.

3. — Per i benefici che già godono del supplemento di congrua l'aumento sarà eseguito d'ufficio e al più presto dalle Tesorerie Provinciali, le quali hanno ricevuto in merito una Circolare dalla Direzione del F. C. del 9 maggio 1947.

I benefici invece che, avendo prima un reddito superiore alla base o ai successivi aumenti e che quindi non percepivano finora il supplemento governativo di congrua, dovranno presentare documentata domanda al F. C. a norma degli artt. 1, 3 del T. U. cit. e corrispondenti articoli del relativo Regolamento.

I benefici, invece, ai quali fu negato o fu tolto (perchè dalla domanda e relativa documentazione risultò un reddito complessivo allora superiore al limite della congrua), il supplemento di congrua sarà corrisposto dietro semplice domanda al F. C., il quale — essendo già in possesso della documentazione necessaria per accertare il reddito beneficiario — non ha bisogno d'istruire ex novo tale accertamento, a meno che non si abbiano elementi per supporre che sia intervenuta qualche variazione patrimoniale.

Nel caso poi che la congrua venga in tutto o in parte corrisposta dai Co-

muni (vedi p. e. parrocchie di Palermo), gl'interessati dovranno rivolgersi a questi e non al F. C., per ottenere in via di equità un pari aumento, come di fatto l'hanno ottenuto in occasione dei precedenti aumenti corrisposti dal F. C.

E poichè risulta che, in occasione dei precedenti aumenti, molti investiti, che pure avrebbero potuto conseguire il supplemento di congrua secondo i nuovi limiti raggiunti, hanno mancato — per negligenza o per ignoranza — di farlo, sarà necessario che gli Uffici Amm. Diocesani procedano d'ufficio a svegliare gl'interessati, facendo però loro presente che il F. C. potrà procedere alla revisione parziale della liquidazione di congrua prima di concedere il richiesto aumento.

4. — Lo stesso aumento è concesso — ai sensi del cit. Decreto Legge — sull'assegno per spese di culto e per gli altri assegni fissi.

Quanto alle spese di culto, che siano integralmente o parzialmente (sempre però nei limiti degli artt. 24, 25, 30, 37, 51, 62, 71 del cit. T. U.) corrisposte dal F. C., l'aumento sarà calcolato nella stessa maniera usata per il supplemento di congrua. E precisamente sulla base dell'intero assegno, sottraendo gli assegni corrisposti da altri enti e persone o a carico del beneficio. Sicchè, se un parroco riceve dal F. C. l'intero assegno per spese di culto, egli liquiderà lire 4.504,50, ossia:

assegno base	L.	525,00 +
(aumento del 186 % su L. 525 =)	»	916,50
	L.	1.501,50 +
(aumento del 200 % su L. 1.501,50 =)	»	3.003,00
	L.	4.504,50

Se invece ricava *aliunde* (1) parte degli assegni per spese di culto (p. e., nella misura di L. 300) e il F. C. ha liquidato per tale titolo solo L. 225, l'aumento sarà calcolato sottraendo L. 300 da L. 4.504,50 e non già aumentando L. 225 del (186+200) %.

---

(1) Alcune disposizioni legislative di ex-Stati (cfr. artt. 37, 92 ss del decr. imper. 30 dic. 1909 riguardante le fabbricerie: vedi Bertola-Iemolo, *Codice Ecclesiastico*, Cedam, Padova, p. 228 ss), ponevano a carico dei Comuni oneri di contributi per funzioni e feste religiose, per sacra predicazione, per il vice-parroco, per l'olio alla lampada del SS.mo e in generale per il mantenimento del culto. Non rare volte *ab immemorabili* sono iscritte in bilancio somme per spese di culto, senza che si riesca a trovare un titolo sul quale si fondino; talvolta anzi sono iscritte tra le spese obbligatorie. Se e in quanto tale obbligo sussista tuttora, cfr. V. Del Giudice, *Corso di Dir. Ecclesiastico*, Milano 1939 pag. 328, n. 219 e bibliografia ivi cit. L'art. 28 n. 5 della Legge 7 luglio 1866 poneva questi oneri di culto a carico del F. C., che ha potuto però attuare tale norma nei limiti del 15 % sull'intero ammontare della congrua, a mente dell'art. 2 della Legge 2 giugno 1899 n. 191 e successive, fino al T. U. artt. 24, 25.

5. — Gli « *assegni fissi* », che ai sensi del cit. Decr. Legge vanno aumentati nella stessa misura del supplemento governativo di congrua, sono gli *assegni e prestazioni di indole patrimoniale*, che formano parte della dote del beneficio o della chiesa e sono corrisposti, sia *sede plena* che *sede vacante*, anche ai benefici, i quali non ricevono il supplemento governativo di congrua, avendo già complessivamente un reddito superiore al limite massimo del detto supplemento governativo di congrua. Tali assegni in particolare sono:

a) Gli *antichi assegni erariali*, che gli ex-Stati italiani corrispondevano per integrare gli scarsi redditi della dote beneficiaria, spesso falcidiata dall'indemaniamento dei beni, dall'abolizione delle decime ecc. Prima tali assegni erano a carico del Tesoro dei vari Stati, oppure della Cassa Ecclesiastica, dei Comuni, dei patroni ed enti che avevano approfittato delle leggi eversive. Qualunque sia la loro origine, oggi essi sono a carico del F. C., a mente dell'art. 68 del T. U.

b) gli *assegni erariali o patrimoniali* eventualmente già disposti dal F. C. a favore del rettore o dell'ente concessionario delle chiese già di pertinenza degli enti soppressi (cfr. art. 29 del Conc. e artt. 10, 13 del Regol. 27 maggio 1929 n. 848), esclusi perciò gli assegni straordinari per la manutenzione e per la riparazione, per le quali non sia stato stabilito alcun assegno. Tuttavia in via equitativa tali assegni vengono di fatto triplicati.

c) Gli *assegni concessi in surrogazione delle decime abolite* dalla legge 14 luglio 1877 n. 3227, di cui all'art. 60 del citato T. U.

d) I *compensi e i sussidi a favore del Clero sardo*, di cui all'art. 61 del citato T. U.

Si noti però che per i benefici congruati l'aumento di questi assegni di natura patrimoniale sarà dedotto dal relativo aumento del supplemento governativo di congrua: altrimenti l'investito conseguirebbe due volte l'aumento. Se p. e. un parroco ha come base un reddito beneficiario di L. 1.000, cui si aggiungono L. 500 di assegni patrimoniali e L. 2.000 di supplemento governativo di congrua (complessivamente quindi L. 3.500), applicando l'aumento sugli assegni patrimoniali, viene aumentata la base patrimoniale della dote beneficiaria e quindi bisognerà dedurre corrispettivamente dal relativo supplemento di congrua (aumentato beninteso anch'esso nella stessa proporzione) l'aumento verificatosi nella base patrimoniale per non oltrepassare il limite della congrua. Nessuna deduzione invece viene praticata nei confronti dei benefici non congruati, ai quali spettassero i predetti assegni patrimoniali.

In conseguenza di ciò, l'aumento degli assegni patrimoniali dovuti ai benefici non congruati sarà dalle Tesorerie provinciali corrisposto automaticamente e subito. Mentre l'aumento degli stessi assegni, dovuti ai benefici congruati, sarà corrisposto non appena il F. C. avrà eseguito la deduzione sopra descritta.

6. — Non sono invece compresi nel presente aumento:

a) perchè non fissi, i *sussidi e contributi straordinari* (e perciò non continuativi) che gli ecclesiastici possono ricevere in via discrezionale o dall'Amministrazione del Fondo per il Culto, o dall'Amministrazione di Beneficenza e Religione per la Città di Roma, o dalla Amministrazione dei fondi ex-economali per scopi determinati (sussidi a sacerdoti bisognosi: cfr. art. 18 della Legge 27 maggio 1929, n. 848; per restauri di chiese ecc.); come pure le sovvenzioni a favore di enti ecclesiastici italiani all'Estero ecc.

Tuttavia, in via equitativa, alcuni di questi assegni vengono, come si è detto, triplicati.

b) perchè non a carico del F. C., gli *assegni*, anche se fissi, *dovuti dai Comuni o da altri enti, dai patroni* o *da altre persone*. Però i benefici che con tali assegni non raggiungano l'attuale limite della congrua, potranno domandare al F. C. il relativo supplemento di congrua.

c) gli *assegni per coadiutori e vice-parroci*, dato che tali assegni non entrano nel computo del supplemento di congrua se non come spese deducibili (art. 17 del cit. T. U.). È chiaro però che i parroci dovranno essi corrispondere tale aumento ai vice-parroci, appunto perchè ad essi direttamente è stato corrisposto l'aumento del supplemento di congrua anche in base alla deduzione dell'assegno per i vice-parroci.

7. — Tali aumenti, essendo estesi agli enti congruabili di tutta Italia, si applicano anche per i benefici di Roma e diocesi suburbicarie, pur essendovi per questi benefici una congrua-base superiore a quella normale, ai sensi degli articoli 56-59 del T. U.

Gl'investiti poi dei territori annessi all'Italia, nominati con bolla anteriore all'entrata in vigore della L. 27-5-1929 n. 848, a norma dell'art. 24 di detta legge e dell'art. 78 del relativo Regolamento (approvato con R. D. 2 dicembre 1929 n. 2262) avevano il privilegio di mantenere il trattamento loro fatto dall'ex-regime austriaco. Ma oggi questi possono — se credono — rinunciarvi, per conseguire gli attuali aumenti della congrua, purchè rientrino naturalmente in una delle categorie di enti ammessi a beneficiare della congrua governativa, ai sensi dell'art. 1 del cit. T. U., esclusi pertanto i professori dei Seminari teologici e gli ex-parroci in pensione, i quali però potranno ottenere l'aumento in via equitativa, attesa la svalutazione della lira.

8. — Nonostante il recente aumento, fino a nuova disposizione del Cons. di Stato, la rendita minima per le parrocchie di nuova erezione è ancora di lire 5.005, alla quale il F. C. aggiungerà il relativo supplemento governativo di congrua (cfr. art. 7 del Regol. per l'esecuzione della Legge 27-5-1929 n. 848).

È necessario pertanto che gli interessati rivolgano al più presto la domanda, corredata dalla documentazione necessaria, al F. C., prima che tale limite di reddito sia elevato, com'è da aspettarsi.

II. *Valutazione del D. L. 1 aprile 1947, n. 272 (Rilievi e proposte).*

9. — Premessi questi primi chiarimenti in ordine all'applicazione pratica del D. L. in parola (*jus conditum*), s'impone ora una valutazione del medesimo da un punto di vista generale, nel quadro cioè della risoluzione del grave problema della congrua al Clero in Italia (*jus condendum*).

Per un'esatta impostazione e soluzione della questione è necessario richiamare, sia pure brevemente, alcuni principi fondamentali (2).

È fuori di ogni contestazione che « *beneficium datur propter officium* »; è a quest'ultimo (definito dai can. 145, 1409) che devono essere perciò coordinati e subordinati tanto la dote e i relativi redditi beneficiari quanto lo stesso investito dell'ufficio beneficiale nella sua qualità di rappresentante e amministratore sia del beneficio che dell'ufficio beneficiale.

Infatti è ben vero che il beneficio è il proprietario della dote beneficiaria; che al medesimo (e non — come comunemente si crede — all'investito del beneficio) appartengono direttamente i relativi redditi. Ma il beneficio, pur essendo e rimanendo ente giuridico autonomo (can. 1409), conserva pur sempre la sua natura di mezzo: fornire cioè la base patrimoniale ed economica per il raggiungimento dei fini dell'ufficio beneficiale.

Perciò, a garantire nel tempo questa sua funzione, una prima quota dei redditi beneficiari è destinata a reintegrare la dote beneficiaria della sua normale capacità produttiva (deperibile col tempo e con gli eventi), precisamente per assicurare la perpetuità del beneficio stesso in ordine alla stabilità propria dell'ufficio. Di conseguenza i redditi residui devono essere destinati ai fini dell'ufficio beneficiale. Ma questo ha bisogno di una persona fisica che ne realizzi le finalità. Parimenti il beneficio, essendo persona giuridica, ha bisogno di una persona fisica che lo rappresenti e lo amministri.

Orbene, questa persona è precisamente la persona dell'investito dell'ufficio beneficiale.

Inoltre l'investito dell'ufficio beneficiale con la sua attività personale costituisce un primo coefficiente per il raggiungimento delle finalità proprie dell'ufficio, come anche per la stessa produzione dei redditi beneficiari: le obla-

---

(2) Ci limitiamo per ora a precisare nelle linee essenziali questi principi, che meriterebbero invero di essere ampiamente sviluppati sia dal punto di vista storico che giuridico, anche in relazione ai molteplici problemi collaterali, cui possono dar origine.

zioni, i diritti di stola, le distribuzioni corali, di cui al can. 1410, vengono infatti acquisite al beneficio mediante l'attività personale dell'investito.

È per tutte queste ragioni che una seconda quota dei redditi beneficiari va destinata alla onesta sostentazione dell'investito prima che ad altri fini, pur strettamente inerenti all'ufficio beneficiale.

Ai quali perciò dovranno essere destinati i residui redditi del beneficio, dopo aver assicurato la perpetuità del beneficio stesso e aver provvisto alla onesta sostentazione dell'investito dell'ufficio beneficiale.

Questa destinazione dei redditi beneficiari ai fini dell'ufficio beneficiale, se può apparire l'ultima in ordine di esecuzione, è però la prima in ordine di intenzione.

Nè questa essenziale gerarchia di valori viene menomamente compromessa dal fatto che praticamente i primi a usufruire dei redditi beneficiari siano l'investito dell'ufficio beneficiale e il beneficio stesso, perchè tanto il primo che l'altro in tanto usufruiscono dei redditi beneficiari in quanto per l'appunto *natura sua* sono ordinati al raggiungimento delle finalità dell'ufficio. Si tratta di una priorità di tempo, non di fine.

10. — Vediamo ora in quale misura deve essere distribuito il reddito beneficiario.

Indicando con R il reddito complessivo della dote beneficiaria (costituita dai beni descritti nel can. 1410); con A la spesa necessaria a reintegrare la dote nella sua normale capacità produttiva; con B la spesa necessaria all'onesta sostentazione dell'investito; avremo: $R - (A+B) = X$, che sarà la quota da erogare in opere per il raggiungimento dei fini dell'ufficio, le quali sono però strettamente inerenti al medesimo.

Perciò la quota X si dice « *superfluo* » solamente nei confronti dell'investito, non certo dell'ufficio beneficiale, per il quale invece costituisce un mezzo necessario al pieno raggiungimento delle sue finalità.

Si potrebbe tuttavia osservare che alcune di queste finalità sono già raggiunte dall'attività personale dell'investito (amministrazione dei Sacramenti, predicazione ecc., per i Vescovi e parroci; officiatura corale per i Canonici). Ma vi sono molte opere, strettamente inerenti all'ufficio beneficiale, le quali, oltre l'attività personale dell'investito, abbisognano di mezzi economici per essere mantenute. È ad esse che si riferisce il can. 1473 con l'amplissima dizione di opere caritative e altre pie cause, tra le quali possono comprendersi le opere di culto, le opere sussidiarie diocesane e parrocchiali, le scuole della dottrina cristiana e in genere l'istruzione religiosa dei fedeli (scuole, Istituti, Seminari ecc.), le opere caritative per i fedeli e per il Clero, le opere missionarie ecc.

Il can. 1186 considera le riparazione delle chiese; il can. 1429 § 1 le pensioni.

Ma questi sono cenni appena indicativi e non tassativi delle molteplici

opere inerenti alle finalità dell'ufficio beneficiale, l'esposizione delle quali trova la sua sede propria nella Teologia Pastorale. È dunque a queste opere, per l'appunto, che deve essere destinata la quota X dei redditi beneficiari.

Perciò riprendendo la formula R — (A+B)=X, ne segue che R=A+B+X: ossia il bilancio del beneficio dovrà chiudersi in pareggio, in quanto l'attivo (costituito da R=reddito complessivo del beneficio) dovrà essere erogato nelle quote A, B, X, nell'ordine e nella misura sopra descritti.

Chè se di fatto R non arriva a pareggiare le quote (A+B+X), il bilancio del beneficio sarà purtroppo insufficiente, se non addirittura fallimentare.

L'Autorità Ecclesiastica ha fornito anche i necessari elementi per determinare in concreto l'entità delle singole quote A, B, X. Della quota X si è già detto sopra. Per fissare la quota A, basterà richiamare l'obbligo dell'investito di conservare e migliorare i beni e i redditi beneficiali (3).

Per la determinazione della quota B, si tengano presenti i cc. 122 e 1473, integrati dalle particolari disposizioni che l'Autorità Ecclesiastica competente credesse opportuno emanare secondo i vari tempi e circostanze, nonchè secondo i singoli casi (4).

Va da sè che tale quota deve essere veramente sufficiente all'onesta sostentazione dell'investito dell'ufficio beneficiale, tanto che il CJC gli proibisce di dedicarsi ad attività estranee o contrastanti ai doveri del suo stato e del suo ufficio (cc. 138, 139, 141, 142). Inoltre dovrà essere proporzionata alle esigenze del grado dell'investito (Vescovo, Canonico, Parroco) e alle condizioni ambientali, in cui questi svolge la sua attività (grandi città; paesi; campagne).

11. — È ora chiaro che cosa attualmente (5) s'intenda per « *congrua* ». Nell'ordinamento canonico è la quota B dei redditi del beneficio necessaria all'onesta sostentazione dell'investito dell'ufficio beneficiale.

Nell'ordinamento civile italiano invece la « *congrua* » è un assegno personale di natura alimentare, che lo Stato concede all'investito dell'ufficio beneficiale (che non abbia redditi sufficienti), non già in misura del necessario alla onesta sostentazione, ma in rapporto alle entrate del F. C. e al contributo integrativo che lo Stato stesso crede di poter assumere a suo carico nel suo bilancio per questo scopo (6).

---

(3) Cfr. cc. 1523, 1°, 6°; 1541 § 1; 1477 § 3; 1483 § 2; 1502; 1504; 1477 § 1; 1523, 2°; 1476; 2347, 2°. - Cfr. pure: *Norme per l'amministrazione delle Mense Vescov. in Italia, della S. C. Concistoriale* (30 giugno 1934) art. 11, 14, 16. - S.C.C. in *Romana et aliarum*, 12 dec. 1931 (A.A.S., 1932, p. 147). - *Istruzioni della S.C.C.* del 20 giugno 1929 n. 2076/29, artt. 40, 56.

(4) Cfr. in proposito anche i cc. 1429 § 2 e 2154 relativi all'imposizione di pensioni.

(5) Storicamente « *congrua* » (riduzione della dizione « *portio congrua* ») era l'assegno corrisposto dal titolare di un beneficio al chierico che lo sostituiva nell'ufficio. L'istituto rimane vigente nella forma originaria, quando titolare del beneficio sia una persona morale, che deve costituire nell'ufficio un vicario attuale « assignata eidem congrua fructuum portione, arbitrio Episcopi » (c. 471 § 1).

(6) Il che spiega, tra l'altro, perchè i criteri stabiliti per accertare lo stato economico del bene-

In conclusione lo Stato dà quello che ha creduto o potuto dare, non già quanto realmente occorre alla onesta sostentazione dell'investito dell'ufficio beneficiale, il cui reddito sia insufficiente (7).

Di qui l'esplicita riserva dell'art. 30, secondo capoverso del Concordato: « Lo Stato italiano, *finchè con nuovi accordi non avrà stabilito diversamente*, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei beneficiari ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore ecc. ». Col quale inciso, mentre si assicurava al Clero congruato un trattamento economico non inferiore a quello stabilito con il R. D. L. 31 marzo 1925, n. 364, si prevedevano nuovi accordi per adeguare il limite minimo della congrua governativa a quello della congrua canonica.

Non c'è infatti bisogno di dimostrare che il limite minimo della congrua governativa, stabilito dal citato R. D. L., era — nel suo valore reale — (prescindendo cioè dalla seguita svalutazione della lira) del tutto insufficiente a costituire la *congrua portio* per l'onesta sostentazione dell'investito dell'ufficio beneficiale; tanto più, se si considera che non tutti gli oneri effettivamente gravanti il beneficio sono deducibili — agli effetti della concessione e liquidazione del supplemento governativo di congrua — nel computo del reddito beneficiale, ma solo quelli tassativamente stabiliti dagli art. 4-24 del cit. T. U. con criteri — si ripete — non oggettivi, ma formali. Per di più lo Stato italiano non ha voluto riconoscere tra le passività la quota X, che pure è necessaria al mantenimento delle opere strettamente inerenti all'ufficio beneficiale.

12. — Ma prescindiamo per ora da questa questione pregiudiziale, sulla quale torneremo fra poco.

Atteniamoci alla norma attualmente vigente in forza del cit. art. 30 del Concordato e vediamo come essa sia stata di fatto attuata dopo il Concordato.

a) Con l'art. 13 del R. D. L. 27 giugno 1937, n. 1033 fu abolita (con decorrenza dal 1° luglio 1937) la riduzione del 5 % imposta alle congrue in forza dell'art. 4 del R. D. L. 7 maggio 1927, n. 694.

b) Con R. D. L. 23 febbraio 1942, n. 162 fu concesso (con decorrenza dal 1° novembre 1941) l'aumento del 12 %.

c) Con R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 19 fu concesso (con decorrenza dal 1° novembre 1943) l'ulteriore aumento del 70 %.

d) Con R. D. L. 22 marzo 1945, n. 216 fu concesso (con decorrenza dal 16 agosto 1944) l'aumento complessivo del 186% sulla base della congrua.

---

ficio, agli effetti della concessione e liquidazione del supplemento governativo di congrua, non hanno tutti un fondamento strettamente razionale e oggettivo, ma hanno in prevalenza carattere formale, o se si vuole, fiscale, in quanto l'accertamento del reddito beneficiario riceve principale ausilio dagli elementi che gli uffici finanziari forniscono in particolare per la tassa di manomorta.

(7) Cfr. R. Jacuzio: *Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica*. Torino 1932. p. 371 ss. et alibi passim.

e) Infine con l'ultimo D. L. in parola fu concesso l'ulteriore aumento del 200 % sul precedente aumento.

Ora ci domandiamo: quest'ultimo aumento (comprensivo di tutti i precedenti aumenti) rappresenta il valore reale del limite minimo della congrua assicurata dall'art. 30 del Concordato?

La risposta non può essere che negativa.

Che cosa infatti significa « *valore reale attuale* », di cui al cit. art. 30 del Concordato?

Un autorevole interprete (8) ritiene si tratti del « valore legale della moneta, e cioè del suo ragguaglio all'oro ».

Ma in tal caso il Concordato avrebbe dovuto usare la dizione « valore *aureo* attuale ». Usando invece l'altra dizione « valore *reale* attuale » ha inteso indicare l'effettivo potere d'acquisto della lira al momento del Concordato. In altre parole nel Concordato è stata inserita una clausola-valore e non propriamente una clausola-oro (9).

Adottando dunque l'interpretazione, che a noi pare la sola ammissibile, (anche se non sia — per sè e sempre — la più favorevole al Clero) di potere d'acquisto della lira, vediamo a quanto oggi corrisponderebbe il limite minimo della congrua fissata per la categoria più numerosa dei beneficiati, i parroci. Vediamo cioè quale sia la somma che oggi ha un potere d'acquisto pari a quello che avevano L. 3.500 nel 1929. Più precisamente (trattandosi di un assegno di carattere alimentare) di quanto è variato il numero indice dei costi del capitolo « Alimentazione » (10) nell'anno 1947 rispetto al 1929.

In base ai dati forniti dal *Compendio Statistico Italiano* (a. 1946, pag. 159, Tav. 9: « Numeri indici del costo della vita ») coordinati a quelli più recenti del *Bollettino mensile di Statistica* (Suppl. straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1947, pag. 40-41, Tav. 46 « Numeri indici del costo della vita ») con un facile calcolo si ricava che il costo dell'alimentazione (esclusi altri capitoli di spese pur necessarie alla vita) è oggi aumentato del 4018 %,

---

(8) R. Jacuzio, o. c., pag. 180, ultimo cpv.

(9) Cfr. su tale distinzione quanto è notato nel precedente art.: « L'applicazione del can. 1552 C.J.C. e l'attuale situazione monetaria », nota 10 (*Mon. Eccl.*, 1947, num. 1-3, pag. 46).

La differenza tra clausola-valore e clausola-oro può essere notevole in regime di economia controllata (qual'era precisamente l'economia italiana nel 1929), in quanto il potere d'acquisto della moneta può essere, nel mercato interno, superiore al suo potere legale. Comunque, adottando l'interpretazione di « *valore aureo* », non sarebbe possibile, nell'attuale situazione monetaria, determinare univocamente quale sia il valore legale della lira-oro e di conseguenza del limite minimo della congrua governativa. Cfr. quanto si è dimostrato nel precedente cit. articolo (ibid.).

(10) Pur tenendo conto della natura alimentare dell'assegno governativo di congrua, non al solo capitolo « Alimentazione » bisognerebbe riferirsi, ma anche alle altre spese inerenti all'onesta sostentazione dell'investito. Ci atteniamo dunque al minimo indispensabile !

ossia di poco più di 40 volte rispetto al 1929. Sicchè il valore reale delle 3.500 lire di assegno alimentare del 1929 sarebbe oggi pari a L. $3.500 \times 40 = 140.000$.

Se si paragona con questa cifra l'attuale congrua ai parroci, portata a L. 30.030 (e lo stesso dicasi proporzionalmente per tutte le altre categorie del Clero congruato) si vede all'evidenza quanto inadeguato sia stato l'aumento corrisposto (11).

13. — Prevediamo e preveniamo le eccezioni, che potranno essere sollevate contro queste nostre conclusioni.

a) La prima può essere desunta dal fatto che alcuni benefici, pur godendo del supplemento governativo di congrua, hanno terreni, il cui reddito attuale è senza dubbio superiore a quello a suo tempo computato (a norma dell'art. 9 del cit. T. U. e dell'art. 3 del relativo Regolamento) in ordine alla concessione del supplemento di congrua.

Osserviamo innanzi tutto che sono relativamente ben pochi i benefici, che si trovano in tali condizioni. Infatti vanno esclusi i benefici non curati, i cui beni furono soggetti a conversione in Rendita Pubblica: e si tratta di categorie di Clero congruato tra le più importanti e venerande, quali i Vescovi e i Capitolari, i quali versano perciò in strettezze economiche veramente drammatiche, anche se nascoste da un altissimo senso di dignità e sopportate con un esemplare spirito di povertà.

Nè sono molti i benefici curati congruati dotati di terreni, alcuni dei quali furono concessi in enfiteusi (e quindi spesso coattivamente affrancati a condizioni disastrose (11-a)); molti sono dati a mezzadria (e si sa che cosa oggi rendano a tali condizioni!); pochissimi sono tenuti in conduzione diretta (ma è parimenti noto quali spese rilevanti oggi comportino).

Inoltre il patrimonio terriero di alcuni benefici è così frazionato che diffi-

---

(11) Si è voluto da alcuni calcolare l'aumento di congrua in rapporto agli aumenti concessi agl'impiegati statali. Di fatto lo Stato ha concesso i predetti aumenti di congrua in occasione di alcuni, non di tutti gli aumenti concessi agl'impiegati statali, Ma, a parte questa assimilazione di fatto e di natura contingente, l'assimilazione in via di principio non si sostiene, perchè il beneficiato non può per nessun verso essere considerato un impiegato dello Stato o del F. C. Inoltre non bisogna dimenticare che la base della congrua era nel 1929 immensamente inferiore allo stipendio di un impiegato statale di pari grado. Quindi, anche a voler seguire questo criterio, il Clero congruato avrebbe dovuto ricevere un aumento maggiore di quello concesso agli impiegati statali in considerazione appunto dell'inadeguato assegno base. Invece gl'impiegati statali hanno ricevuto per diversi titoli vari aumenti (sullo stipendio, per servizio attivo, per indennità di famiglia, per assegno temporaneo di guerra, per integrazione temporanea, con razioni viveri, per indennità carovita e quota supplementare, con premi di operosità e presenza, con contributi in generi alimentari) senza confronto maggiori di quelli concessi al Clero congruato. Ed è a tutti noto che la classe impiegatizia è quella che economicamente sta peggio: perciò il Clero congruato è stato trattato molto, ma molto peggio ancora !

(11-a) Cfr. infra: G. Lenti, *Enfiteusi ed affrancazione dei beni ecclesiastici*, p. 140.

cile, dispendiosa e di scarso rendimento è la loro amministrazione. In alcune regioni poi (p. e. in Liguria) l'industria e l'emigrazione temporanea assorbono tanta mano d'opera che difficile riesce trovare coloni per la coltivazione di terre, come difficile è in genere trovarne nei piccoli centri. Nè si dimentichino i danni, che la guerra ha seminato in moltissime zone d'Italia, rovinando, e per parecchi anni, la produttività di molte terre.

Ma anche per quei benefici congruati, che dai terreni ricevono un maggior reddito, s'impone la considerazione che è anche cresciuto proporzionalmente l'ammontare delle quote A, B, X, cui bisogna far fronte con tale reddito. Si pensi (per la quota A) alle maggiori tasse, contributi, ecc.; (per la quota B) al costo attuale della vita; (per la quota X) alle maggiori spese occorrenti al mantenimento delle opere inerenti ai fini dell'ufficio beneficiale (12), specialmente per quelle di carattere caritativo tanto necessarie e urgenti in questo momento di grave crisi economica (13).

In effetti si tratta dunque di una partita di giro.

Ma di fronte a questi casi, relativamente rari, moltissimi sono gli altri di Vescovi, Capitolari e parroci con la sola congrua (o quasi) condannati alla fame!

b) Una seconda eccezione potrebbe essere desunta dall'aumento degli incerti di stola (per i parroci), delle tasse curiali, nonchè di altri proventi (per i Vescovi) e dell'elemosina della S. Messa.

Escludiamo prima di tutto l'elemosina della S. Messa, che per la sua particolare natura non viene computata tra i redditi beneficiari (14).

Escludiamo parimenti altri proventi, da qualcuno genericamente attribuiti (ma specificamente non precisati nè precisabili, perchè inesistenti!) ai Vescovi (15).

Restano gli aumenti degl'incerti di stola.

---

(12) Non si dimentichi che i fedeli, i quali dotarono in tutto o in parte i benefici, ebbero di mira — oltre l'onesta sostentazione dell'investito — il mantenimento delle opere inerenti all'ufficio beneficiale. Chè se anche lo Stato si disinteressi di tali opere e di tali finalità, dovrà pur tuttavia rispettare queste intenzioni dei pii fondatori. A tale considerazione si è ispirato il Concordato (articolo 29 lett. *h;* Legge 27 maggio 1929 n. 848, art. 26), abolendo la quota concorso, di cui agli artt. 31 della L. 7 luglio 1866 n. 3036 e 20 della L. 15 agosto 1867 n. 3848.

(13) Il Clero ha dato una magnifica prova al riguardo in occasione delle vicende belliche, accogliendo e soccorrendo, senza distinzione di religione, di nazionalità o di parte, tutti coloro che si trovavano in necessità o pericolo. Cfr. L. Ziliani, *Eroismo e carità del Clero. 1940-1945. Testimonianze - Documentazioni.* Roma, 1947.

(14) Cfr. Jacuzio, o. c., pag. 385, n. 1, 1° cpv.

(15) Si vorrà forse alludere alle tasse curiali (di cui al c. 1507), le quali però non sono devolute a beneficio personale del Vescovo, ma come modesto compenso agli officiali di Curia. Inoltre tali

In proposito si ricordi però che i poveri sono esonerati da ogni tassa funeraria (cfr. can. 1235 § 2) e, in genere, da ogni altra prestazione (c. 463 § 4). Ora, se si pon mente allo stato di miseria generale, nella quale versa la maggior parte dei fedeli in conseguenza della guerra, si vedrà quanto modesti siano questi aumenti degl'incerti di stola, i quali d'altra parte sono assorbiti dalle accresciute spese per il mantenimento delle opere parrocchiali e diocesane, a favore precisamente di tanti poveri.

Chè se qualcuno, in vista delle molteplici opere di bene organizzate dal Clero, nelle presenti circostanze, volesse fantasticare sulle sue favolose ricchezze, dimostrerebbe di non sapere che la vera fonte di ricchezza nella Chiesa è sempre stata la carità cristiana, per la quale sin dai primordi della sua vita, pur in mezzo alle spietate persecuzioni, ha potuto soccorrere tanti derelitti.

c) Una terza eccezione potrebbe essere desunta dal fatto che i redditi dei beni incamerati sono insufficienti a dare anche quel minimo che oggi il Clero congruato riceve dal F. C.; tanto che è necessario un contributo da parte dello Stato, il quale d'altra parte con il supplemento di congrua intende non già fornire tutto il necessario, ma solo un contributo per l'onesta sostentazione dell'investito, che non è in definitiva un impiegato dello Stato.

E qui la risposta diventa più complessa e più delicata, perchè implica una valutazione di merito e di procedura sulla legislazione italiana eversiva dell'asse ecclesiastico.

Ci limitiamo ad alcuni rilievi soltanto (16).

È noto come la liquidazione del patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi o soggetti a conversione in Rendita Pubblica, non fruttò allo Stato in misura dell'effettivo valore di detti beni, dei quali invece finirono col trar vantaggio privati senza scrupoli, acquistandoli a condizioni irrisorie.

È anche noto come con la tassa straordinaria del 30 % (17) lo Stato si appropriò il terzo del patrimonio ecclesiastico (esclusi i benefici curati); mentre con l'art. 35 della legge 7 luglio 1866 si arrogava il diritto di prelevare i 3/4 di quanto restava al F. C. (dopo aver soddisfatti ai suoi obblighi) dei beni degli enti regolari soppressi, prelevando in successive riprese delle anticipazioni, che poi dovette in parte restituire, quando il F. C. si trovò sprovvisto dei mezzi necessari a fronteggiare gli oneri impostigli per legge.

Infine non vanno dimenticate le notevoli spese improduttive di ammini-

---

tasse devono essere approvate dalla S. C. del Concilio che suole apporre la seguente clausola: « ... cauto tamen ut taxae ipsae pro pauperibus vel reducantur iuxta vires vel penitus remittantur ».

(16) Cfr. per una sintetica esposizione dei dati legislativi: V. Del Giudice, o. c., pag. 151 ss; specialmente pagg. 160-165.

(17) Cfr. art. 18 della L. 15 agosto 1867 n. 3848; art. 5 della L. 11 agosto 1870 n. 5784 All. P; artt. 20 e 25 della L. 19 giugno 1873 n. 1402.

strazione degli ex-Economati Generali e Sub-Economati di Benefici vacanti e delle altre Amministrazioni riunite oggi nel F. C.; spese che in definitiva assottigliarono i beni ecclesiastici indemaniati.

Se è stato dunque lo Stato a falcidiare il patrimonio ecclesiastico, è giusto che lo Stato oggi vi ripari.

D'altronde lo Stato, i cui cittadini siano nella quasi totalità cattolici (com'è in Italia), ha il dovere di porre tra le spese del suo bilancio, anche — se non prima — quelle necessarie al soddisfacimento dei bisogni spirituali della popolazione. Perciò lo Stato, anche se non riesca a far fronte a queste spese come ente succeduto di fatto nella proprietà e godimento dei beni ecclesiastici indemaniati (e quindi obbligato a sostenerne i relativi oneri), ha ugualmente il dovere di provvedervi nel suo bilancio.

d) Un'ultima eccezione potrebbe essere desunta dal fatto che l'Autorità Ecclesiastica, accettando l'aumento in parola, lo ha ritenuto dunque sufficiente: e quindi ogni osservazione in contrario non ha ragione di essere. Veramente qui si corre troppo! Accettare non è approvare. L'Autorità Ecclesiastica competente, che aveva a più riprese fatto presente a chi di dovere i gravi disagi nei quali era venuto a trovarsi il Clero congruato, e che tuttavia aveva visto procrastinare l'emanazione di un provvedimento di estrema urgenza, ha finito con l'accettare quel poco che finalmente veniva dato, per non acuire con una ulteriore aspettativa il disagio del Clero stesso. Ma ha fatto in merito una esplicita riserva sull'insufficienza sia dell'aumento ultimo, come dei precedenti aumenti, sia dell'assegno base di congrua (cfr. inciso cit. dell'art. 30 del Concordato).

Certo l'Autorità Ecclesiastica ha dato prova di larga comprensione, accettando un aumento insufficiente, nell'intento di non aggravare la già tanto difficile situazione economica del bilancio dello Stato. Ma sarebbe ingeneroso ritorcere contro la Chiesa e contro il suo Clero questo nobile gesto. Il Clero, pur in mezzo a strettezze senza nome, continuerà — come negli eroici tempi della resistenza — ad esplicare ancora e sempre la sua azione di bene tra il popolo. Il Clero non sciopera! Ma lo Stato non può e non deve trarre argomento per trascurare questi umili, ma preziosi fattori della ricostruzione nazionale.

14. — Quali sono le più importanti rivendicazioni economiche del Clero al presente o nel prossimo futuro?

È compito dell'Autorità Ecclesiastica competente formularle ufficialmente quando e come crederà più opportuno.

Noi ci limitiamo qui a indicare alcuni punti, che *in subiecta materia* ci sembrano basilari.

1) È necessario che, insieme alla risoluzione dei problemi economici a favore delle varie classi di cittadini, si provveda anche a una decorosa sistema-

zione economica del Clero, rivedendo (a norma dell'inciso citato dell'art. 30 del Concordato) il limite minimo della congrua governativa elevandolo sino al necessario per l'onesta sostentazione dell'investito nella misura e nell'ordine descritto avanti (vedi n. 10).

2) Tale adeguamento non devé essere fatto con prelevamenti dai redditi dei benefici meglio provvisti, i cui beni furono donati alla Chiesa per far fronte a tutte le necessità dell'ufficio beneficiale e quindi anche — se non specialmente — per coprire le spese occorrenti al mantenimento delle opere inerenti alle finalità dell'ufficio beneficiale.

Nessun ritorno quindi, diretto o indiretto, alla quota concorso da parte dello Stato.

3) È doveroso da parte dello Stato predisporre, d'accordo con l'Autorità Ecclesiastica, un trattamento di quiescenza (in forma di pensione, assicurazione invalidità e vecchiaia ecc.) per il Clero, che, ricevendo con la quota B, solo il necessario alla vita, non può accantonare durante il suo servizio un risparmio capace di assicurargli il necessario anche in caso di invalidità o vecchiaia.

4) S'impone un'estensione della concessione del supplemento governativo di congrua anche ad altre categorie benemerite del Clero (quali p. e. i professori dei Seminari).

15. — Pur riservando all'Autorità Ecclesiastica competente di formulare — come e quando crederà opportuno — le richieste ufficiali, il Clero può intanto svolgere una tempestiva opera di preparazione al conseguimento di tali rivendicazioni, illuminando con la parola e con la stampa l'opinione pubblica sulla esatta impostazione del problema.

Da certi settori si scagliano frequentemente insinuazioni sulle presunte ricchezze del Clero, su immaginari privilegi economici di cui godrebbe, sulla necessità di dare ad altri il patrimonio fondiario degli enti ecclesiastici che attualmente sarebbe mal distribuito e peggio amministrato, ecc.

Si dica a tutti come stanno veramente le cose. Chè se abusi esistessero veramente, si denunzino all'Autorità Ecclesiastica competente, la quale non mancherà di provvedere esemplarmente.

Sia tuttavia ben chiaro che nessun ecclesiastico o associazione di ecclesiastici (tanto meno laici o associazioni di laici) può arrogarsi il diritto di intraprendere direttamente conversazioni o trattative con le Autorità Civili o anche con particolari Uffici governativi in merito al problema della congrua.

Chi ha proposte o suggerimenti da fare, le rimetta nelle mani del proprio Vescovo, il quale ne tratterà con i Suoi confratelli nelle Conferenze Episcopali, i cui voti saranno poi rimessi alla Segreteria di Stato di S. S. Sarà quindi

cura di questo Dicastero vagliare tali voti d'intesa con altri Dicasteri interessati e intavolare trattative ufficiali col Governo per mezzo della Nunziatura Apostolica.

Questa procedura potrà sembrare troppo lunga e burocratica ai faciloni, ma è la sola che sia approvata dall'Autorità Ecclesiastica e che assicuri una soddisfacente risoluzione di ordine generale del problema della congrua al Clero in Italia.

R.

LA PROCEDURA GIUDIZIALE DEL CASO ECCETTUATO (c. 1990 ss.)

1. — Ecco i dubbi proposti e le risposte date dalla Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice il 6 dic. 1943:

1) Utrum casus excepti c. 1990 sint taxative, and demonstrative enunciati. — R. *Taxative.*

2) Utrum processus, de quo in c. 1990, sit ordinis iudicialis, an administrativi. — R. *Ordinis iudicialis.*

3) An nomine *Ordinarii,* de quo in c. 1990, veniat vicarius generalis, saltem de speciali mandato Episcopi. — R. *Negative.*

4) Utrum sub verbis: *Iudex secundae instantiae,* de quibus in cc. 1991-1992, veniat tantum Episcopus, an etiam Officialis. — R. *Officialis.* (*A.A.S.*, 1944, p. 94).

2. Il Codice nel libro IV, dopo di avere disciplinato la procedura giudiziale generale, dalla presentazione del libello fino all'esecuzione della sentenza (cc. 1706-1924), tratta della speciale procedura matrimoniale (cc. 1960-1980). Infine, nei tre cc. 1990-1992 stabilisce una procedura matrimoniale eccezionale, intitolandone l'apposito capitoletto così: *De casibus exceptis a regulis* (ossia dai canoni) *hucusque traditis.* Si tratta dei sette impedimenti « disparitatis cultus, ordinis, voti sollemnis castitatis, ligaminis, consanguinitatis, affinitatis, cognationis spiritualis », che, per constare da un documento, superiore ad ogni sospetto, e per essere certo che su di essi non è stata data la dispensa, non ammettono vero contraddittorio. Tutto si riduce insomma ad una semplice constatazione. Suppongasi che Tizio, coniugato con Caia, sposi Sempronia, ed incorra così nella bigamia. Sempronia, accortasi di avere sposato il marito di Caia, chiede che sia dichiarato nullo il suo matrimonio, perchè la bigamia è documentata dai due atti di matrimonio di Tizio, e non è davvero il caso di parlare di eventuale dispensa dal primo matrimonio. Dov'è la materia di contraddittorio ?

3. — A questo accertamento il Codice autorizza il Vescovo, perchè, « praetermissis sollemnitatibus hucusque recensitis, regulis hucusque traditis » nella parte sia generale che speciale della procedura giudiziale canonica, dichiari, se crede, la bigamia, dopo di aver citato le parti, e udito il difensore del vincolo. Tutto è facoltativo da parte del Vescovo, in quanto è detto: *Poterit* Ordinarius matrimonii nullitatem declarare, usando d'una sua facoltà discrezionale, ma può anche rimettere la questione al tribunale ecclesiastico. Che se il Vescovo usi della sua facoltà declaratoria, e non ritenga che valga la pena di udire nè i coniugi, nè il difensore del vincolo, il Codice per sè non stabilisce alcuna nullità. nè sancisce alcun rimedio pei coniugi e pel difensore del vincolo.

4. — Il decreto, col quale il Vescovo emette la declaratoria di nullità, è notificato dal Cancelliere di Curia alle parti e al difensore del vincolo; alle parti per conoscenza, non essendo loro concesso il diritto di appello; al difensore del vincolo, per l'esercizio del diritto di appello a suo insindacabile giudizio (canone 1991).

5. — Posto che il difensore del vincolo appelli all'Ordinario di seconda istanza, questi è chiamato « *iudex alterius instantiae* », il quale, in camera di consiglio, esamina col solo difensore del vincolo se debba confermare il decreto (che il canone chiama *sententia*) dell'Ordinario appellato, oppure decretare che si svolga regolare processo giudiziale, « procedendum sit in causa ad ordinarium tramitem iuris » (c. 1992), a cominciare dalla prima istanza.

6. — Questa la procedura del caso ecettuato, che la S. Sede chiamava « *amministrativa* » (*A.A.S.*, 1929, p. 361, n. 49), purtroppo forse così applicata, da provocarne *ex adiunctis* la trasformazione da *amministrativa* in *giudiziale*, naturalmente a giudice unico, in deroga del c. 1576 § I, che stabilisce il Tribunale collegiale di tre giudici, e, per l'Italia, il Tribunale Regionale.

7. — Trasformata così la procedura da amministrativa in giudiziale, senza precisare quali siano i canoni giudiziali, *hucusque traditi*, e quali le *sollemnitates hucusque recensitae*, che si possono omettere, la tendenza è di applicare tanti canoni quanti si confanno al procedimento giudiziale, quindi: citazione dei coniugi e del difensore del vincolo in prima ed in seconda istanza *a validità* (cc. 1894 n. 1 e 1586); qualifica di *sentenza giudiziale* al provvedimento del Vescovo invece di decreto amministrativo, come lo chiamava anche la Segnatura Apostolica; appello *obbligatorio* del difensore del vincolo (c. 1986), e, soprattutto, *contraddittorio delle parti*, qualora siano in disaccordo. Trova qui pertanto conferma l'Istruzione della S. C. dei Sacramenti del 15 agosto 1936 (*A.A.S.*, 1936, pp. 313 ss) all'art. 227, ov'è detto che l'Ordinario funga da giudice: *Ordinarius, iudicem agens*, e all'art. 229 § 1: Defensor vinculi... provocare tenetur ... ».

8. — Evidentemente si può concludere che questa sostanziale innovazione tenda realmente ad assicurare una più tranquillante amministrazione della giustizia, che la via giudiziale offre senza dubbio maggiori garanzie della via amministrativa; resta però da vedere col tempo a quali proporzioni si estenderà il caso, che prima si diceva, ed era, eccettuato.

Resta anche da considerare, praticamente, se non sia il caso di abbandonare talora questa procedura eccezionale, ma aleatoria, e di seguire il procedimento giudiziale ordinario, per non esporsi al pericolo di doverlo intraprendere dopo due istanze di rito eccezionale. Ciò specialmente quando i coniugi si combattano e quando la dimostrazione della mancata dispensa non sia ben fondata.

D. Lazzarato, *avv.*

COLLEZIONE «STORIA E LETTERATURA»

RACCOLTA DI STUDI E TESTI

diretta dal Prof. A. Schiaffini *e da* D. G. De Luca

14. Pellegrino M.: *Studi su l'antica apologetica.* In-8° grande; pag. 210 . . . . . L. 800 L. 1.200

15. Donati L.: *Miscellanea bibliografica in memoria di Don Tommaso Accurti.* In-8° grande; pag. 222 . . » 950 » 1.300

17. *Miscellanea* Pietro Fumasoni - Biondi (Vol. I). In-8° grande; pag. 191 . . . . . » 700 » 900

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

ENFITEUSI ED AFFRANCAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

1. — Non riteniamo di errare affermando che uno dei motivi principali per cui il legislatore italiano si è determinato ad emanare il decreto sotto riportato (1) è stato quello di porre freno ad un movimento di espropriazione vera e propria dei beni Ecclesiastici determinatosi in questi ultimi anni di preoccupante, progressivo svilimento della moneta, posto in essere con innumerevoli domande giudiziarie dirette ad ottenere l'affrancazione dei beni della Chiesa da parte dei coloni enfiteuti.

Il fenomeno, specie in alcune Diocesi, ha assunto, infatti, proporzioni talmente vaste da richiamare l'attenzione dello Stato che — come è noto — è tenuto per legge ad integrare la congrua per garantire al clero officiante il minimo necessario alla vita (2).

---

(1) Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946 n. 671 (*Gazz. Uff.* 17 febbraio 1947, n. 39).

Temporanea sospensione dell'esercizio del diritto di affrancazione dei canoni enfiteutici, censi ed altre prestazioni perpetue nei riguardi di comuni, provincie, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti ecclesiastici beneficiari.

Art. 1. — E' sospeso fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio del diritto di affrancazione dei canoni enfiteutici relativi ai fondi concessi in enfiteusi da comuni, provincie, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti ecclesiastici beneficiari, nonchè dei censi e di ogni altra prestazione perpetua di qualsiasi natura, costituita a favore degli enti suddetti. I procedimenti per affrancazione dei canoni enfiteutici, di censi e di ogni altra prestazione perpetua, preveduti nel comma precedente, che siano stati iniziati a decorrere dal 25 luglio 1943 e che siano in corso alla data della pubblicazione del presente decreto sono estinti, salvo che nel procedimento sia intervenuta sentenza di merito, sebbene di primo grado, e l'enfiteuta può chiedere lo svincolo del deposito che abbia effettuato a norma dell'art. 15 della legge 11 luglio 1925 n. 998.

L'enfiteuta deve corrispondere al concedente anche le annualità di canone scadute in dipendenza del procedimento estinto ed è tenuto ad effettuarne il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

(2) Vedi per l'onere di congrua: art. 30 del Concordato 11-2-1929 tra la Chiesa e lo Stato Italiano; T. U. delle Leggi sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con R. D. 29-1-1931, n. 227; D. L. 1-3-1947 n. 272 sull'aumento di congrua.

I precedenti di fatto del decreto recentemente promulgato ci convincono, dunque, che lo Stato ha proceduto ad estendere *expressis verbis* (3) la norma speciale agli Enti Ecclesiastici Beneficiari, esclusivamente per ragioni finanziarie e non per un interesse molto meno materiale e contingente quale quello di tutelare il patrimonio della Chiesa in quanto mezzo alla soddisfazione di uno tra i bisogni più intensamente vivi nella collettività nazionale.

In altri termini sorge il sospetto che il decreto, per quanto riguarda gli Enti Ecclesiastici beneficiari, viva in funzione delle leggi sull'onere di congrua, onde sarebbe pericoloso farsi soverchie illusioni circa l'atteggiamento avvenire dello Stato italiano in merito al delicatissimo problema dell'affrancazione dei beni appartenenti alla Chiesa.

D'altra parte, lo stesso decreto contiene un termine di validità ben definito e relativamente breve, sì da giustificare le più serie preoccupazioni in tutti coloro che sono preposti alla amministrazione ed alla vigilanza di beni Ecclesiastici.

Nel fondato dubbio che in un prossimo futuro le diocesi, le parrocchie, gli Enti beneficiarii in genere possano trovarsi esposti ai rinnovati attacchi di coloro che, giovandosi dell'istituto dell'affrancazione, intendessero riscattare, in danno della Chiesa, i fondi enfiteutici, ci sia consentito suggerire agli Enti interessati i mezzi pratici per la migliore difesa dei loro interessi, e di richiamare l'attenzione dei titolari dei benefici sulla natura e sulle caratteristiche della enfiteusi nel diritto italiano, la cui conoscenza è indispensabile per concretare i presupposti per una valida difesa giudiziale od extragiudiziale.

2. — La esperienza personale ci insegna che con notevole frequenza si chieggono affrancazioni in base a titoli sostanzialmente diversi dalla enfiteusi, cioè in base a rapporti giuridici che l'affrancazione non consentono (4).

È da tener presente, infatti, che soltanto una enfiteusi vera e propria consente al concessionario, ricorrendo le condizioni di legge, di affrancare il fondo.

L'enfiteusi — secondo il diritto italiano vigente (5) — è quel patto per cui il concedente, dietro il corrispettivo di un canone periodico in danaro o in natura, affida ad altri (all'enfiteuta) un fondo per migliorarlo.

---

(3) Sono note le dispute giudiziarie e dottrinali sorte nell'interpretazione dell'equivoca formulazione dell'art. 8 del D. L. Lt. 5-4-1945 n. 156.

(4) Sui limiti del diritto di affrancazione vedi le seguenti decisioni della Corte di Cassazione: Sent. 158, 1947, Pres. Belfiore - Antonelli c. Mastraseni; Sent. 1255, 1946, Pres. Dato - Cami e più c. Tracuzzi e più; Sent. 950, 1946, Pres. Messina - Alfieri c. Garofalo; Sent. 712, 1941, Pres. Mirabile - Imperiali c. Brumas Serra; Sent. 1838, 1937, Pres. Petrone - Caggiano c. Carusi; Sent. 932, 1933, Pres. Marracino - Ercolini c. Capitolo Cattedrale di Brindisi.

(5) Artt. 957-977 C. C. vig.; artt. 142-149 Disp. Trans. C. C.; Legge 11-4-1925 n. 998 (fondamentale in materia) che converte con modifiche il D. L. 15-7-1923 n. 1717.

Oltre che dal contratto, l'enfiteusi può avere origine da disposizioni di ultima volontà o da prescrizione.

Quando il titolo costitutivo sia la convenzione, è richiesto « *ad substantiam* » l'atto scritto (6).

Tuttavia, qualunque sia l'origine dell'enfiteusi, questa, prescindendo dalla particolare disciplina cui convenzionalmente le parti abbiano sottoposto il rapporto ed astrazione fatta dalle notevoli deviazioni che la giurisprudenza ammette per le vecchie enfiteusi costituite in determinate regioni o sotto l'impero della precedente legislazione (7), nella sua struttura giuridica fondamentale deve presentare *in ogni caso* le seguenti particolarità:

1) la concessione del fondo al fine di *migliorarlo;*

2) il corrispettivo di un canone *quale semplice corrispettivo di godimento.*

Quando, perciò, si convenga in giudizio l'Autorità Ecclesiastica (8) per sentir dichiarare affrancato un dato fondo, si deve in via preliminare accertare se ricorrano o meno le due condizioni sopra ricordate, condizioni le quali — è bene ripeterlo — *costituiscono l'essenza stessa dell'istituto enfiteutico.*

---

(6) C. Cass., Sent. 1922, 1931, Pres. Azzariti - Altieri c. Ravoni.

(7) Vedi in proposito di artt. 1556-1567 C. C. abrog.; artt. 29-32 Dispos. Trans. per l'attuazione del C. C., approvate con R. D. 30-11-1865 n. 2006, e le seguenti altre leggi speciali concernenti anche le prestazioni perpetue in genere: L. 15-4-1851 n. 1192 che abolisce le decime feudali e le immunità nell'Isola di Sardegna; R. D. prodittatoriale 4-10-1860 col quale sono abolite le decime e le prestazioni Ecclesiastiche in Sicilia, e relativo Regolamento 18-10-1860; L. 5-12-1861 n. 342 sull'abolizione dei vincoli feudali nelle Provincie Lombarde; L. 24-1-1864 n. 1636 sull'affrancazione dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute a Corpi morali, e relativo Regolamento 31-8-1864 n. 1725; R. D. 19-5-1864 n. 1783 per la conversione in danaro delle prestazioni in derrate dovute ad enti morali Ecclesiastici in Sicilia; L. 28-7-1867 n. 3820, con la quale viene estesa al Veneto ed al Mantovano la legge 24-1-1864 n. 1636 con l'aggiunta di un articolo comune a tutto il Regno; L. 19-4-1870 n. 5618, che abolisce tutti i vincoli feudali nelle Provincie Venete; L. 8-6-1873 n. 1389 sull'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane, la quale venne in seguito modificata dalle leggi: 7-6-1876 n. 3125; 30-5-1877 n. 3850; 23-5-1878 n. 4381; 29,6-1879 n. 4946. Leggi: 24-12-1879 n. 5195; 22-12-1887 n. 5135; 2-7-1890 n. 6919; 24-12-1891 n. 698; 25-12-1892 n. 725; 28-12-1893 n. 680; 8-8-1895 n. 482; 22-12-1895 n. 699; 29-6-1898 n. 237; 30-6-1899 n. 238; Legge 15-7-1906 n. 383 (Tit. IV), e R. D. 9-4-1908 n. 176 per favorire l'enfiteusi e la formazione di proprietà coltivatrici nelle Provincie meridionali ed in Sardegna. Legge 31-3-1904 n. 140 sulla Basilicata; T. U. 12-10-1913 n. 1261 delle leggi emanate in conseguenza del terremoto di Messina (artt. 66, 252, 253); Legge 16-7-1914 n. 665 a favore della Sardegna.

Vedi ancora per la legislazione: *Nuovo Digesto Italiano* - Voce « *Enfiteusi* »: e per affinità di materia: *Lex* (1924, pag. 891); (1925, pag. 1883); (1927, pag. 1430); (1928, pag. 350); (1930, pag. 824); (1931, pag. 537).

(8) Per le enfiteusi propriamente ecclesiastiche si vedano in particolare la legge 18-8-1862 (per la Sicilia); la legge 19-6-1873 n. 1402 (per Roma e provincia); il can. 1542 C. I. C.

In pratica — difatti — non è difficile scambiare l'enfiteusi con altri istituti affini del diritto civile, istituti che *in nessun caso consentono l'affrancazione del peso che grava il fondo,* e ciò in quanto la concessione non venne subordinata all'obbligo di miglioria, ovvero il canone non viene corrisposto quale corrispettivo del godimento.

Naturalmente la possibilità di confondere un istituto con un altro si verifica quando il tenore del titolo si presti ad equivoca interpretazione, quando il titolo faccia difetto, e quando — infine — la costituzione del rapporto enfiteutico o di altra natura risalga a tempo assai remoto.

Queste ipotesi si verificano di preferenza appunto quando un contraente sia l'autorità Ecclesiastica le cui concessioni — conosciute anche sotto i nomi di decime, livelli, censi, soggiogazioni, terraggiere (9) — risalgono ad epoca molto anteriore alla promulgazione del codice del 1865 e per lo più hanno per effetto la concessione di fondi rustici costituenti la dote dei benefici episcopali e parrocchiali.

3. — Alcuni richiami di carattere esemplificativo (non tassativo) chiariranno la portata pratica della utilità di ben distinguere la enfiteusi dagli istituti affini.

a) Assai simili alle enfiteusi appaiono in fatto le colonie parziarie (10) tanto che frequenti sono gli errori determinati in concreto dalle due figure giuridiche (11).

Le colonie sono quei patti in base ai quali il concedente non affida il fondo al colono per migliorarlo e per ricevere un canone in corrispettivo di godimento (come nelle enfiteusi), ma lo concede semplicemente per sfruttarlo in comune con altri al fine di dividerne i prodotti e gli utili.

Nella enfiteusi, dunque, il concessionario è libero di usare del fondo nel modo che ne userebbe il proprietario, col solo limite di dover migliorare il fondo stesso e di corrispondere il canone pattuito; nella colonia parziaria — invece — le parti pongono in essere un vero e proprio patto di società per

---

(9) Corte Cass.: Sent. 3429, 1939, Pres. Ferrari - Speri c. Farinelli; Sent. 1169, 1943, Pres. Brasiello - Valvo c. Licata.

(10) Artt. 2164-2169 C. C.

(11) Per le differenze con la locazione e colonie vedi le seguenti decisioni della Corte di Cassazione: Sent. 1569, 1940, Pres. Brasiello - Lena c. Musso; Sent. 2634, 1938, Pres. Tomassini - Siracusa c. Paternò; Sent. 1852, 1938, Pres. Petrone - Sebastiani c. Regola; Sent. 2144, 1933, Pres. D'Ancona - Reali c. Sebastiani; Sent. 3375, 1930, Pres. Barcellona - Trezza c. Granafei; Sent. 1569, 1930, Pres. Biscaro - Sebastiani c. Del Grande Maso; Sent. 3280, 1930, Pres. Marracino - Lamberti c. Gaetano; Sent. 1438, 1926, Pres. D'Amelio - Palimbo c. Mascendra; Sent. 1499, 1924, Pres. Santoro - Ricci c. Bruschini; Sent. 1569, 1925, Pres. Barcellona - Panaggia c. Pugliatti.

cui il colono non ha altro obbligo oltre quello di lavorare il fondo e dividere con il proprietario i prodotti e gli utili realizzati.

Nè la particolare figura della colonia « ad meliorandum » (12), indubbiamente assai più vicina alla enfiteusi che non la colonia semplice, può trarre in inganno, perchè l'obbligo al miglioramento del fondo non risiede nella essenza del rapporto giuridico posto in essere, cioè nella legge, ma risiede, invece, nella volontà dei contraenti.

La confusione tra la colonia semplice o « ad meliorandum » e l'enfiteusi può aversi quando la costituzione del rapporto risalga a molti decenni: quando il titolo costitutivo non vi sia stato o sia andato smarrito; quando — infine — il concedente abbia in via preventiva liquidato le percentuali delle sue spettanze (ad es. 1/4, 1/5 di grano, di uva ecc. prodotti annualmente).

È da tenere ancora presente che in molte regioni d'Italia — specie centrali e meridionali — l'uso della colonia parziaria è ultra-secolare, tanto che gli stessi Enti Ecclesiastici interessati ritengono di essere vincolati ai coloni da rapporti enfiteutici veri e propri.

Nella ipotesi, allora, in cui manchi il titolo di costituzione della presunta enfiteusi, ed in particolare se nella zona in cui il fondo è situato sia stato, in altri tempi, fatto largo uso delle colonie parziarie, è necessario — iniziato il giudizio — contestare la natura dell'enfiteusi e quindi il conseguente diritto all'affrancazione onde costringere l'altra a dare la prova del suo assunto riservandosi l'Ente Ecclesiastico in sede di prova diretta o di riprova di dimostrare la natura di colonia parziaria del rapporto, nonchè l'esistenza delle consuetudini locali per cui i fondi si concedevano in colonia e non in enfiteusi.

b) Analoghe considerazioni debbono farsi in ordine ai rapporti tra enfiteusi e contratti agrari (affittanze, mezzadria ecc.) (13).

Ricerche storiche ci hanno convinto che apparenti enfiteusi hanno origine da un vero e proprio contratto di affitto o di mezzadria, per cui il locatore o mezzadro originario doveva al proprietario un corrispettivo in natura quale compenso per lo sfruttamento del fondo locato o una quota parte dei prodotti, senza alcun obbligo di miglioramento « ope legis ».

Anche in questi casi la domanda di affrancazione non può essere proposta a meno che l'attore provi — ed è praticamente difficile riuscirvi — che i suoi danti causa convertirono il possesso da precario in possesso enfiteutico (14).

L'avvenuto miglioramento del fondo può dare un orientamento distintivo

---

(12) Tale tipo di contratto vige tuttora largamente nel territorio delle Diocesi di Velletri e Terracina.

(13) Artt. 1628-1654; artt. 2141-2163 C. C.

(14) Corte Cass.: Sent. 1466, 1941, Pres. Mirabile - Mazzeo c. Lepore.

tra le affittanze, mezzadrie ecc. e le enfiteusi: tuttavia il miglioramento non può ritenersi decisivo in favore dell'esistenza di un rapporto di enfiteusi, perchè spesso i miglioramenti (ad es. costruzioni di case coloniche, stalle, ecc.) sono stati apportati in ottemperanza di una clausola espressamente apposta nel contratto originario di affitto o mezzadria, ovvero in spregio al divieto o alla opposizione del dante causa del concedente (15).

Del pari, se il presunto fondo enfiteutico sia completamente circondato (intercluso) da altri fondi appartenenti in origine allo stesso proprietario, non è verosimile che si tratti di enfiteusi nella fondata presunzione che il proprietario originario non può aver voluto deprezzare i fondi circostanti a causa della costituzione legale della servitù di passaggio a favore del fondo enfiteutico.

c) Non raramente, infine, si verifica che un'apparente enfiteusi nasconda di fatto precedenti rapporti giuridici, intercorsi tra i rispettivi danti causa, di tutt'altra natura (ad es. un'anticresi (16), un mutuo (17), una servitù (18) ecc), i quali rapporti come giustificano il possesso del fondo da parte del presunto enfiteuta, così giustificano la corresponsione di un canone.

Anche queste ipotesi — giova ripeterlo — possono verificarsi soltanto quando faccia difetto un atto scritto di costituzione e quando il possesso del fondo risalga a tempo remoto.

Il precedente rapporto che non appare (ed è poi il solo realmente esistente), può essersi praticamente concretato quando una parrocchia od altro Ente Ecclesiastico per particolari contingenze (ad es. restauro della Chiesa), abbiano ottenuto un prestito e per garantirne il pagamento abbiano concesso in uso al creditore un fondo di loro proprietà, riservandosi un tenue canone annuo; ovvero quando abbiano concesso un prestito e, per garantirne la sorte e gli interessi, abbiano preteso un canone annuo, fino alla estinzione, sulle rendite di un fondo del debitore; infine — quando — a compenso di una servitù, concessa a favore di terzi, gli Enti Ecclesiastici abbiano preteso in compenso un « ius in re aliena » rappresentato da un corrispettivo in natura o in danaro.

In tutti questi casi evidentemente non ricorre la figura dell'enfiteusi, e tanto meno un diritto del possessore all'affranco del canone.

Nel primo caso, infatti, il fondo è di esclusiva, piena e libera proprietà dell'Ente Ecclesiastico, nel secondo e terzo, il fondo è di proprietà esclusiva

---

(15) Corte Cass.: Sent. 244, 1932, Pres. Barcellona - Iannelli ed altri c. Soc. Cartiere Aniene ed altri; Sent. 218, 1924, Pres. D'Amelio - Pietrobono c. Mastrucco; Sent. 1586, 1943, Pres. Ferrara - Sansotta c. Vitali; Sent. 147, 1946, Pres. Azara - Masi c. Ancona.

(16) Artt. 1960-1964 C. C.

(17) Artt. 1813-1822 C. C.

(18) Artt. 1027-1031 C. C.

del colono che è tenuto alla corresponsione del canone in dipendenza di un rapporto giuridico che non può estinguersi per affrancazione.

4. — Posto che il titolo enfiteutico non sia formalmente discutibile, resta ad esaminare se il rapporto enfiteutico possa essere impugnato nella sostanza.

a) Non ogni cosa immobile, nel senso giuridico-economico del termine, è idonea a costituire in concreto un diritto di enfiteusi.

Difatti l'oggetto — cioè l'immobile — se non sia suscettibile di miglioramento, non può dare origine ad un'enfiteusi. Un'enfiteusi — ad esempio — costituita sugli alberi « sine solo » non è configurabile, come in genere non è configurabile un'enfiteusi limitata ai frutti di podere ecc.

b) Lo stesso concetto di « miglioramento » appare assai elastico nell'interpretazione di specie che ne fa la giurisprudenza.

Il diritto dell'enfiteuta ha, per vero, nell'obbligo del miglioramento, il suo limite più rilevante; ma « il miglioramento » costituisce d'altro canto la misura dei suoi poteri in quanto non potrà negarsi all'enfiteuta la facoltà di apportare sul fondo quelle innovazioni che favoriscono l'incremento del fondo stesso ed il suo migliore godimento. Tuttavia, nei casi concreti, possono esistere specifici patti che limitino le facoltà dell'enfiteuta (ad es.: non costruire in un dato luogo, non dar corso ad una data coltivazione ecc.); onde — in tale eventualità — se gli accordi specifici siano stati violati, è a ritenere che il concedente possa impugnare l'enfiteusi e chiederne l'annullamento.

Alla stessa conclusione si giunge quando l'enfiteuta, per bonificare il fondo (dalla malaria ad es.), abbia distrutto un notevole patrimonio boschivo, ovvero quando per l'impianto di un'industria agricola abbia abbattuto un vigneto, rinunciato ad una servitù attiva ecc. (19).

c) Nè è di secondaria importanza la posizione della persona, che materialmente chiede l'affrancazione, nei confronti del concedente e del fondo. Spesse volte l'attore non è l'enfiteuta o suo successore a titolo universale o particolare, ma è un sub-enfiiteuta di fatto; altre volte l'istante è un semplice detentore del fondo.

In ambedue i casi il concedente ha pieno diritto di sentir respinta la domanda di affrancazione, perchè osta nella prima ipotesi il divieto di subenfiteusi di cui all'art. 968 C. C.; nella seconda osta il principio per cui è legittimato attivamente ad agire soltanto colui che provi di essere il titolare del diritto enfiteutico, e non qualsiasi detentore o possessore del fondo.

d) Particolare attenzione deve rivolgersi alla prescrizione a favore del concedente e ad alcuni casi di estinzione « ope legis » del diritto dell'enfiteuta.

---

(19) Vedi in proposito le decisioni della C. C. riportate sub nota 15.

Può prescriversi il diritto enfiteutico per fatti posti in essere dal concedente in contrasto con gli elementi essenziali dell'Istituto.

Così avviene, per es., se, per il tempo necessario a prescrivere, il fondo sia stato sfruttato in comune tra concedente ed enfiteuta, o se il concedente abbia migliorato il fondo a proprie spese senza opposizione del concessionario.

Può inoltre, estinguersi l'enfiteusi per fatti operanti l'estinzione «ope legis».

Tra i casi più importanti di estinzione sanciti dalla legge possono numerarsi:

1) La scadenza del termine convenzionale o consuetudinario che porta la risoluzione dell'enfiteusi « ipso iure » (20);

2) Il verificarsi della condizione risolutiva che — secondo i casi — ha efficacia o meno di risoluzione « ipso iure ».

e) Infine è da considerare con la massima attenzione il tempo, il luogo e la legge sotto l'impero della quale l'enfiteusi è sorta o venne costituita.

Vero è che la legge 11-6-1925, n. 998, — ancora oggi fondamentale — ha abrogato di massima tutte le precedenti, numerose e varie disposizioni in materia (21), ma è altresì vero che la regola ha subìto — per merito soprattutto della Suprema Corte — notevolissime eccezioni, quasi tutte a vantaggio del concedente (22).

Così, quando le enfiteusi furono costituite sotto l'impero di antiche leggi:

1) la violazione dell'obbligo del laudemio può essere di insuperabile ostacolo all'affrancazione;

2) il diritto di prelazione prevale sul diritto di affranco quando i titoli costitutivi originarii contengano, come spesso si verifica, la clausola di decadenza « ipso iure » in ipotesi determinate (ad es. nel caso di vendita dei diritti enfiteutici « irrequisito dominio »).

In quest'ultimo caso l'enfiteusi è, difatti, venuta meno dal giorno in cui si è verificato il fatto produttivo della decadenza e pertanto l'istanza di affranco è improponibile.

3) La devoluzione può chiedersi in tutte le ipotesi previste dal titolo costitutivo e cioè anche in ipotesi diverse da quelle essenziali all'istituto (mancato pagamento del canone, deterioramento o mancato miglioramento del fondo) (23).

---

(20) C. Cass.: Sent. 723, 1945, Pres. Azara - Capitolo Cattedrale Ferentino c. Manna; vedi anche Sent. 279, 1935 (Ined.).

(21) Vedi nota n. 7.

(22) C. Cass.: Sent. 799, 1934, Pres. Barcellona - Banca Lombarda c. Damerini; Sent. 1398, 1929, Pres. Marracino - Perugini c. Valiensi; Sent. 495, 1928, Pres. Petrone - Pallini c. Burbulosin; Sent. 781, 1943, Pres. Ferrara - Parenti c. Mensa Arcivescovile di Lucca.

(23) C. Cass.: Sent. 1379, 1938, Pres. Petrone - Lo Duc c. Vita.

5. — Concretatasi nei modi di legge una richiesta di affrancazione e quando l'indagine sul contenuto giuridico del titolo che è a base della domanda, nonchè le altre indagini alle quali abbiamo accennato sub 4), portano a ritenere che trattasi di vera enfiteusi e che nessuna fondata eccezione può proporsi nel merito, può soccorrere il concedente l'istituto della devoluzione ai sensi dell'articolo 972 n. 1 C. C. (24).

L'esperienza insegna che, molto più spesso di quanto si creda, il fondo enfiteutico è stato deteriorato o non è stato migliorato. Ad es. il potaggio della vite « a sfrutto », l'essiccamento di alberi da frutta per mancati o mal condotti innesti, il danneggiamento dei fossi di scolo, degli argini per mancata manutenzione ecc., costituiscono gravissime inadempienze dell'enfiteuta, le quali ricorrono con notevolissima frequenza.

Pertanto l'Ente — immediatamente dopo la notifica dell'atto introduttivo di lite o, preferibilmente, prima della notifica, se abbia sentore del prossimo attacco giudiziario, dovrebbe accertare con la massima celerità lo stato dei fondi per mezzo di perizia extra-giudiziale, al fine di documentare gli eventuali deterioramenti o i mancati miglioramenti o gli uni e gli altri.

La perizia extragiudiziale potenziata da una accorta condotta processuale porteranno, in ogni caso, enormi vantaggi al concedente.

* * *

Concludendo, si può affermare che le cause di affrancazione, appunto per la loro complessità e difficoltà, si prestano — anche nei casi più difficili — ad una brillantissima difesa, il cui esito definitivo (vittoria o soccombenza integrale, transazioni più o meno vantaggiose) dipende nella massima parte dalla diligenza, competenza ed abilità del patrono.

Ma rivedere, fin d'ora, i titoli e la documentazione relativa alle presenti enfiteusi in atto, e precostituire — se del caso — le prove sulle inadempienze dell'enfiteuta, costituisce il primo notevolissimo passo che i titolari dei beni Ecclesiastici debbono muovere per la efficace tutela degli interessi della Chiesa.

Avv. Prof. Giulio Lenti
avvocato rotale

(24) Per la devoluzione in pendenza di affrancazione vedi *Mass. Corte Cassaz.*, voce « Enfiteusi », n. 4.

SPIGOLATURE LEGISLATIVE

ESENZIONE DALL'IMPOSTA FONDIARIA E SUL REDDITO AGRARIO PER I TERRENI MONTANI. — Il primo comma dell'articolo unico del D.L. P. 27 giugno 1946, n. 98 [A decorrere dal 1° gennaio 1947, è concessa l'esenzione dall'imposta sui terreni e da quella sul reddito agrario nei Comuni il cui centro abitato sia situato ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare], è stato sostituito dai seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1947 è concessa l'esenzione dall'imposta fondiaria e da quella sul reddito agrario per i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare. La stessa esenzione è concessa anche per i terreni rappresentati da particelle catastali o sezionali o denominazioni equivalenti che si trovino soltanto in parte alla predetta altitudine.

Allo sgravio di dette imposte provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, salvo che il territorio comunale sia posto soltanto in parte ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, nel qual caso l'esenzione stessa dev'essere chiesta dagli interessati o per essi globalmente dal Comune, con domanda documentata da presentarsi entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli. Le domande prodotte oltre tale termine hanno effetto dalla data di presentazione ». (*D. L. P.* 7 gennaio 1947, n. 12: in *Gazz. Uff.* 8 febbraio, n. 32).

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI URBANI. — Relativamente ai contratti di locazione e di sublocazione, già antecedentemente prorogati, il conduttore e il subconduttore hanno diritto ad una ulteriore proroga del contratto fino alla prima scadenza, dopo il 31 dicembre 1947, del termine stabilito dalla legge e dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Tale diritto spetta sia nei confronti del locatore, sia rispetto all'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita. Salvo quanto disposto dall'art. 12, la norma del comma precedente si applica anche ai contratti di locazione e di sublocazione stipulati dopo l'entrata in vigore del D. L. L. 12 ottobre 1945, n. 669, ed in corso alla data del presente decreto (*art. 1*).

Le pigioni dovute per locazioni di immobili, adibiti *ad uso di abitazione*, possono essere aumentate nelle seguenti misure:

1) del 25 % se l'immobile è stata locato per la prima volta prima dell'8-9-1943;

2) del 15 % se l'immobile è stato locato per la prima volta tra l'8-9-1943 ed il 10-7-1944, qualora l'immobile si trovi nelle provincie a sud della Liguria e dell'Emilia; tra l'8-9-1943 ed il 10-7-1945, qualora l'immobile si trovi nelle altre provincie. Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente ai periodi di tempo sopraindicati. (*art. 2*).

I canoni dovuti per *altre* locazioni possono essere aumentati nelle seguenti misure:

1) del 100 % se l'immobile è stato locato per la prima volta prima dell'8-9-1943;

2) del 50 %, come sopra 2).

Le misure degli aumenti sopraindicati possono essere raddoppiate qualora il contratto di locazione abbia per oggetto immobili adibiti a teatri, gallerie... triplicate per immobili adibiti a cinematografi, bar, caffè, ristoranti di categorie superiori alla terza, negozi di articoli di lusso per abbigliamento, circoli, club ecc. (*art. 3*).

Gli aumenti sopra previsti decorrono dal 1° marzo 1947 e sono computati sui canoni di loca-

zione risultanti dall'applicazione del D. L. L. 12 ottobre 1945, n. 669. Gli aumenti supplementari da corrispondersi dal conduttore al locatore nel caso di sublocazione a' sensi dell'art. 3 del succitato decreto sono computati a decorrere dallo stesso tempo sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione degli aumenti previsti dal presente decreto (*art.* 4).

Il locatore conserva il diritto di rivalersi sui conduttori dell'importo degli eventuali maggiori oneri (portierato, ascensore), a norma del succitato decreto n. 669 (*art.* 5).

I limiti dei canoni di sublocazione, previsti dall'art. 16 dello stesso decreto, sono commisurati ai canoni di locazione aumentati ai sensi del presente decreto (*art.* 6).

I corrispettivi per la sublocazione di camere mobiliate convenuti con affittacamere non possono superare i limiti stabiliti dall'art. 16, quarto comma, del D. L. L. 12-10-1945. Il prezzo dei servizi accessori deve essere stabilito separatamente da quello delle camere ed eventualmente della pensione (*art.* 7).

I canoni di locazione e di sublocazione, contemplati dal presente decreto, non possono essere aumentati sino alla scadenza del termine previsto dall'art. 1, quand'anche altri conduttori succedano nel godimento dell'immobile (*art.* 9).

Le disposizioni sulla proroga dei contratti di locazione e quelle sulla revisione dei canoni, di cui all'art. 17 del succitato decreto, non si applicano alle locazioni degli immobili costruiti dopo la data di entrata in vigore del D. L. L. 24 aprile 1946, n. 350, nonchè alle locazioni degli immobili distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la data medesima a cura diretta del proprietario (*art.* 12).

Nulla è innovato per quanto riguarda gli immobili appartenenti all'Istituto Case Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ed altri Istituti autonomi per le case popolari, nonchè per quanto riguarda gli immobili destinati ad albergo, pensione e locanda (*art.* 13).

Per tutto quanto non è regolato dal presente decreto, che entra in vigore ed ha effetto dal 1° marzo 1947, continuano ad osservarsi le norme del D. L. L. 12 ottobre 1945, n. 669. (*D. L. P.*, 27 febbraio 1947, n. 39; in Suppl. alla *Gazz. Uff.*, 28 febbraio, n. 49).

NUOVE NORME SUL MATRIMONIO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI. — Nell'Arma dei carabinieri i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza alcuna limitazione di numero, purchè abbiano ultimato nove anni di servizio e compiuto il 28° anno di età; alle stesse condizioni, i vicebrigadieri possono esserne autorizzati, nei limiti di un decimo del relativo organico. Così pure gli appuntati, nei limiti dei tre quinti della forza organica stabilita per il loro grado, e i carabinieri scelti ed i carabinieri nei limiti di un decimo della relativa forza organica, qualora abbiano compiuto il 12° anno di servizio.

Nessuna eccezione o deroga alle suddette norme potrà essere consentita, neppure nel caso di situazioni particolari, verificandosi le quali, il militare potrà essere ammesso al congedo con la rescissione della rafferma in corso.

I sottufficiali e i militari di truppa, trattenuti o richiamati alle armi, che abbiano compiuto il 28° anno di età, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione di numero. (*D. L. P.*, 18 gennaio 1947, n. 133: in *Gazz. Uff.*, 28 marzo, n. 72).

IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO. — È istituita un'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente alla data del 28 marzo 1947. Sono soggette le persone fisiche, come pure gli enti e le società costituite all'estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche.

L'imposta straordinaria è dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato. Il cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato, fatta eccezione per quelli che siano assoggettabili ad imposta straordinaria nello Stato estero.

Per la valutazione dei singoli cespiti patrimoniali si assume, di regola, come termini di riferimento, la media dei valori dell'anno 1946. Per i beni mobili i valori correnti fra il 1° ottobre e il 31 marzo 1947, per gli immobili quelli del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947. Il minimo imponibile è fissato in tre milioni. In detrazione al patrimonio lordo sono ammessi tutti i debiti (eccetto quelli in contestazione), le imposte e le tasse, l'importo derivante dalla capitalizzazione di usi civici e di altri oneri reali. Sul patrimonio netto sarà aggiunta una quota per il presunto possesso di mobili e gioielli del 3 % per i patrimoni sino a 5 milioni; del 5 % per quelli sino a 10 milioni; del 7 % sino a 50 milioni; del 10 % per quelli superiori. Per il possesso di denaro e depositi bancari e titoli di credito al portatore, la quota di maggiorazione è rispettivamente determinata in misura del 2,, del 4, del 6, del 10 %. Può procedersi anche ad un accertamento presuntivo, in caso di poca sicurezza circa gli accertamenti in via analitica. Dalla aliquota per beni mobili è fatta detrazione dei titoli sottoscritti al Prestito.

È ammessa detrazione di una quota di 1/20 per ogni figlio. Sono esenti tutti i patrimoni al di sotto di 3 milioni; per i patrimoni soggetti è ammessa una detrazione sino a 2 milioni. Le aliquote sono fissate per scaglioni con partenza dal 6 % fino al 41 % per i patrimoni superiori ad un miliardo e mezzo.

Il possessore di patrimonio prevalentemente mobiliare potrà ottenere di pagare l'imposta entro il 31 dicembre 1950 e quelli di patrimoni prevalentemente immobiliari avranno facoltà di pagare a rate sino al 31 dicembre 1953. Coloro che verseranno tutto l'ammontare dell'imposta entro il 15 settembre 1947, potranno godere di un abbuono dall'8 al 12 %. Sono soggetti all'obbligo della dichiarazione, entro il 28 giugno 1947, tutti coloro che, alla data del 28 marzo 1947, avevano un patrimonio di almeno un milione e mezzo. Sono comminate multe pecuniarie per i trasgressori, fino alla metà dell'ammontare dell'intera imposta e anche per quelli che ometteranno la dichiarazione pur non raggiungendo il minimo imponibile.

Con l'entrata in vigore di questa imposta, è soppressa quella ordinaria sul patrimonio, con decorrenza dal 1° gennaio 1948.

Le denuncie si fanno in carta libera e sull'apposito modulo da ritirarsi presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte, competenti per gli accertamenti e le vertenze.

Riguardo agli Enti Ecclesiastici, l'art. 7, 2° comma, dice: « Sono esenti dall'imposta straordinaria gli enti e le associazioni straniere aventi finalità religiose, culturali, assistenziali e di beneficenza ». L'art. 8 nn. 4 e 8, dichiara esenti dall'imposta straordinaria « le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquiari e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa ».; « le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori ».

Il decreto sarà presentato, per la convalida, all'Assemblea Costituente, donde certamente risulteranno modifiche o rifacimenti. (*D. L. P.* 29 marzo 1947, n. 143: in *Gazz. Uff.* 29 marzo 1947, n. 73).

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO. — Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono aumentate a lire due, quelle dell'importo di lire una e frazioni di lire una sono aumentate a lire 3. Le tasse fisse di lire 3, 6, 8, 12, 16, 24, 32 sono rispettivamente elevate a lire 12, 16, 24, 32, 40, 60, 80.

Le tasse graduali sulle cambiali ed altri effetti di commercio: se rilasciate da commercianti, con scadenza non superiore ad un mese: L. 1 per ogni mille lire o frazione; con scadenza non superiore a quattro mesi: fino a L. 500, L. 1,50; fino a L. 1000, L. 3; superiore a L. 1000, L. 3 per

mille; con scadenza sino a sei mesi: il doppio delle precedenti; oltre sei mesi il doppio di quelle fino a sei mesi.

Sono pure aumentate le tasse fisse per gli assegni bancari, gli assegni circolari, i titoli, le ricevute o quietanze ordinarie, le quali sono così determinate: fino a L. 1000, L. 1; da L. 1000 a L. 500.000, il 2 per mille; oltre, tassa fissa L. 1000.

Nuove tasse per gli affissi in luogo pubblico, inserzioni pubblicitarie, ricorsi al Capo dello Stato, ricorsi per imposte, cause civili in pretura, in tribunale, in corte d'appello, cause penali...

Le penalità per mancata osservanza della legge sul bollo vanno, a seconda dei casi, da cinquanta a cento volte le tasse non pagate o da L. 100 a 3000.

Il decreto entra in vigore il 15 maggio 1947. (*D. L. P.*, 11 aprile 1947, n. 2 42: in *Gazz. Uff.*, 26 aprile 1947, n. 96).

NOVITA'

COLLECTIO DECRETORUM AD S. LITURGIAM SPECTANTIUM AB A. 1927 AD A. 1946. - Edizioni Liturgiche, 1947. - In-8°, pag. 165.

In ordine cronologico i decreti generali e le decisioni e interpretazioni della S. C. dei Riti, nonchè i rescritti particolari concessi ad alcune Diocesi o Famiglie Religiose, con due indici: « Dioecesium et Decretorum » e « Rerum ».

FLORENTIUS ROMITA: *Ius Musicae Liturgicae.* - Dissertatio historico-juridica. - In-8°, max., pag. XXVIII-320. - L. 500.

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. — 14 *gennaio 1947*, nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria*, in cui si è discusso sulla eroicità delle virtù del Ven. Servo di Dio Bartolomeo Canale, sacerdote professo della Congregazione dei Chierici Regolari di S. Paolo Ap., Barnabiti.

28 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, all'augusta presenza del S. Padre, la Congregazione *generale*, in cui si è dato il voto del *Tuto* alla Canonizzazione del B. Giuseppe Cafasso, Conf., sacerdote secolare, Rettore del Collegio ecclesiastico di Torino, e sui miracoli del Ven. Servo di Dio Fratel Benildo, dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

18 febbraio, nel Palazzo delle Congregazioni a S. Callisto, alla presenza di S. Em. il Card. Alessandro Verde. Ponente della causa del Servo di Dio Ezechiele Moreno Diaz, dell'Ordine degli Eremitani Recolletti di S. Agostino, Vescovo di Pasto, la Congregazione *antepreparatoria*, in cui si è discusso sulla eroicità delle virtù del suddetto Servo di Dio.

25 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *ordinaria* in cui si è discusso:

1) sulla introduzione della Causa del Servo di Dio Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei e delle Opere annesse.

2) sulla introduzione della Causa del Servo di Dio Matteo Talbot, operaio irlandese.

11 marzo, nel Palazzo delle Congregazioni a S. Callisto, alla presenza di S. Em. il Card. Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, Ponente della Causa del Servo di Dio Carlo Giuseppe Eugenio de Mazenod, Vescovo di Marsiglia, fondatore della Congr. degli Oblati della B. V. Maria Immacolata, Congregazione *antepreparatoria*, in cui si è discusso sull'eroicità delle virtù del predetto Servo di Dio.

NOMINE. — Con Brevi Apostolici, il S. P. Pio XII si è degnato di nominare: *21 marzo 1947*, S. E. Rev.ma Mons. Mario Zanin, Arciv. tit. di Traianopoli di Rodope, *Nunzio Ap. nella Repubblica del Chile*.

22 id., S. E. Rev.ma Mons. Alcide Marina, Arciv. tit. di Eliopoli di Fenicia, *Nunzio Ap. nella Repubblica del Libano*.

Con Biglietti della Segreteria di Stato in data 10 gennaio 1947, il S. P. Pio XII si è degnato di nominare:

il Rev.mo P. Stano Gaetano O.F.M., Conv., *Consultore della S. C. dei Riti per le Cause di Beatif. e Canonizzazione*;

il Rev.mo Don Oppenheim Filippo O.S.B., *Consultore della S. C. dei Riti per la S. Liturgia*;

il Nobile Pericoli Mario, *Colonnello Comandante della Gendarmeria Pontificia*.

20 marzo. S. E. il Principe Colonna Don Aspreno Giuseppe, *Principe Assistente al Soglio*.

28 id. S. E. Rev.ma Mons. Felice Ag. Addeo, Vescovo tit. di Traianopoli di Frigia e i Revv.mi P. Zaccaria da Rivalta, dei F. M. Capp., e P. Schönegger, S. J., *Consultori della S. C. del Concilio*.

2 aprile. Il Rev.mo P. Pietro Rutten, dell'Ordine della S. Croce, Consultore della S. C. de Propaganda Fide.

BREVI NOTIZIE

* *Nuova delimitazione di alcune zone extraterritoriali.* — Fra la S. Sede e l'Italia si è proceduto, il 31 marzo, nel Palazzo Ap. Vaticano, alla firma di un Accordo per una nuova delimitazione di alcune zone extraterritoriali.

Con questo Accordo — firmato da parte della S. Sede da S. E. Mons. Domenico Tardini, Segretario della S. C. degli Affari Eccl. Straordinari, e da parte del Governo Italiano da S. E. il Marchese Pasquale Diana, Ambasciatore d'Italia — l'immobile adibito a sede del Pont. Seminario Romano Minore, situato in Via Aurelia, viene a godere, a norma degli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, mentre al Comune di Roma vengono cedute alcune aree extraterritoriali nelle adiacenze della Città del Vaticano.

L'Accordo va in vigore dalla data della firma.

16 febbraio 1947. Nel Capitolo Generale dei Monaci Benedettini Silvestrini è stato confermato nella sua carica il Rev.mo P. Ab. D. Ildebrando Gregori, che già per sette anni ha retto le sorti dell'Istituto.

aprile. È stato eletto Preposito Generale dei PP. Carmelitani Scalzi lo spagnolo P. Silverio di S. Teresa, al secolo Julian Gomez Fernandez, già Vicario Generale dell'Ordine dal 1946. Note, fra le sue opere, l'edizione critica delle opere di S. Teresa di Gesù e di S. Giovanni della Croce, la «Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y America», e altre pubblicazioni di carattere carmelitano.

26 id. I Padri Capitolari dell'Ordine Agostiniano hanno eletto a Priore Generale il P. Giuseppe Hickey, nato a Chicago nel 1883, dal 1925 Assistente Generale per i paesi di lingua inglese nellOrdine.

27 id. Nel 55° Capitolo Generale dei Religiosi Ospedalieri di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli è stato eletto a Priore Generale dell'Ordine il Rev.mo P. Efrem Blandeau, nato nel 1894 a Rennes.

30 id. Il Capitolo Gen. del SS. Redentore, dopo aver accettato, pochi giorni prima, la rinunzia del più che ottuagenario Rev.mo P. Patrizio Murray, elesse come suo successore il Rev.mo P. Leonardo Buiys, Consultore Provinciale Olandese, nato a Middelharnis (Olanda) l'8 dicembre 1896.

1 maggio. Il nuovo Superiore Generale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata è stato nominato dal 24° Capitolo Generale nella persona del Rev.mo P. Leone Deschâtelets, nato a Montréal (St. Jacques) l'8 marzo 1899.

7 id. Il 45° Capitolo Generale dei Ministri degli Infermi ha eletto il successore di S. Camillo nella persona del Rev.mo P. Carlo Mansfeld, già Provinciale degli Stati Uniti, nato nella diocesi di Paderborn (Germania) nel 1889.

8 id. È stato eletto Superiore Generale dei Salvatoriani il Rev.mo P. Francesco Emmenegger, nato a Friburgo (Svizzera) il 29 agosto 1898.

10 id. Nella Casa del Noviziato a Venegono Superiore (Varese), sede del 7° Capitolo Generale dei Figli del S. Cuore di Gesù (Missioni Africane di Verona), è stato eletto Superiore Generale il Rev.mo P. Antonio Todesco, nato a Rovigo il 21 novembre 1902.

12 id. Nel Capitolo Generale dell'Ordine della SS. Trinità è stato eletto Ministro Generale il Rev.mo P. Ignazio del SS. Sacramento della Provincia di S. Giovanni di Matha, fin dal 1942 Vicario Generale dell'Ordine, nato a Cese di Avezzano (L'Aquila) il 17 dicembre 1900.

15 id. I Padri Capitolari Carmelitani dell'antica Osservanza hanno eletto Priore Generale dell'Ordine il Rev.mo P. Eduardo Kiliano Lynch, Provinciale della Provincia di S. Elia Profeta in America del Nord, nato a Ballymanus (Irlanda) nel 1901.

16 id. Il Capitolo Gen. della PP. della Società

delle Missioni Africane ha eletto a Superiore Generale il Rev.mo P. Stefano Harvington, nato a Co'Lork Irlanda il 6 dicembre 1899.

17 id. Il nuovo Rettore Generale della Pia Società delle Missioni (Pallottini) è stato eletto dal Capitolo Generale nella persona del Rev.mo D. Vojciech Turowski, nato il 21 maggio 1894 nella Warmia (Borussia Orientale).

RECENSIONI

Cavigioli Giovanni — 1. *Manuale di Diritto Canonico* - cm. 15×23, pag. XIV, 827 - Soc. Ed. Intern., Torino - 3ª ed. riveduta, 1946 — L. 800.

2. Guida allo studio canonico-morale del trattato « de matrimonio » - cm. 13×20, pagine 204. - Soc. Ed. Internaz., Torino - 2ª ed., 1941. — L. 150.

1. Manuale su misura: adattato alle esigenze della scuola di istituzioni canoniche nei seminari. Criteri: scansare la tentazione di far della bibliografia e dell'apparato critico; non dilungarsi nella casistica spicciola; brevi accenni e richiami ai precedenti storici, di diritto civile, romano e moderno, degli istituti canonici, per sottolineare le relative concordanze, differenze, dipendenze, così utili per riflessi pratici di ministero; dare la dovuta importanza alla parte processuale, che per solito è la cenerentola, il cui studio si limita in iscuola ad una infarinatura che il primo alito di vento soffierà via, il che si riflette nelle deficienze dei tribunali di prima istanza; tutto questo perchè il discente acquisti l'abito di investirsi dello spirito delle leggi (*scire leges non est verba earum tenere sed vim ac potestatem* — dicevano i Romani), per non cadere in un formalismo verbale di una esegesi frazionata e disarticolata, che copre gli strappi alla logica sotto una vuota dialettica.

Questo fin dalla 1ª ed. del 1931; nella 2ª ed. del 1938, per essere utile anche ai professionisti del foro laico, l'A. inserì una sezione di sacramentaria, sempre sotto l'aspetto canonico, ed ha completato la sezione del diritto penale. In questa 3ª ed., procurando di mettersi al passo con la giurisprudenza canonica sempre dinamica, perchè lavora su un diritto vivo, ha dovuto conformare i richiami alla nuova codificazione civile e procedurale italiana.

Lo stile è brillante e vivace, tutto pervaso di quella cultura umanistica tanto cara all'A., che sempre si fa leggere volentieri, unito sempre alla precisione e concisione nell'esposizione.

Credo che sarebbe utile, in una prossima ed., inserire un indice analitico della materia e spezzare in due la pesante mole del volume che rende un po disagiato il suo maneggio.

2. Il frontespizio — come suggerisce l'A. — delinea la portata di quest'opera che è una *guida* per chi studia il trattato, che naturalmente si presuppone. In materia matrimoniale, la dogmatica, la morale, il diritto can. e il diritto concordatario hanno interessi profondamente interferenti. La prospettiva è larga.

Esposizione chiara e stringata per preparare il candidato alle esigenze del ministero, da cui possa prendere l'impulso ad ulteriori indagini nel flusso dinamico della dottrina canonica. Anche in quest'operetta c'è tutto Cavigioli.

a. b.

Del Giudice Vincenzo — 1. *Corso di Diritto Ecclesiastico* - cm. 17×25, pag. 393 - Dott. A. Giuffrè Ed., Milano - 6ª ed. rinnovata, 1946. — L. 500.

2. *Sommario di Diritto Canonico* - cm. 17×25, pag. 166 - Dott. A. Giuffrè Ed., Milano, 1946. — L. 200.

3. *Il Matrimonio nel diritto canonico e nel diritto concordatario italiano* - cm. 17×25, pagine 192 - Dott. A. Giuffrè Ed., Milano, 1946. — L. 300.

1. Grazie all'infaticabile lena dell'illustre Professore Ordinario di Diritto Canonico nell'Ate-

neo Romano e alla magnanimità del solerte Editore, ecco la 6ª ed. rinnovata dell'ormai classico Corso. L'opera, rispetto alle precedenti edizioni, è stata in parecchie sue parti completamente rifatta, chiariti i punti più discussi, completate alcune trattazioni, aggiunti richiami bibliografici e giurisprudenziali. Non è quindi una semplice ristampa; a miglior tempo, secondo l'ardente desiderio dell'A., una revisione più approfondita di tutta l'opera.

Oggetto del presente studio è il vigente sistema del « diritto ecclesiastico » dello Stato italiano, cioè di quel ramo del diritto pubblico interno dello Stato, nel quale si raccolgono in unità sistematica le norme che riguardano il regolamento della materia ecclesiastica. Da non confondersi perciò collo studio del diritto canonico, malgrado la loro stretta connessione, che ha portato in passato a intercalare e interpolare le due trattazioni in un miscuglio organicamente eterogeneo con inevitabili frammentarietà e deformazioni. Sono due mondi giuridici a sè, autonomi, ciascuno colla sua costruzione logica e necessaria trattazione organica; come è ormai anche in Italia, da quando rientrò nell'insegnamento ufficiale, colla riforma degli studi giuridici nelle Università italiane, dopo lungo ostracismo, almeno come insegnamento « complementare », lo studio del diritto della Chiesa, seguito con appassionato favore da un folto numero di docenti e giuristi laici.

Dal volume esula perciò l'esposizione del diritto canonico, presupponendosi che gli studenti vengano allo studio del diritto ecclesiastico già conoscendo quello canonico; potranno servire in caso le *Nozioni di D. C.* o il *Sommario di D. C.* dello stesso A., che darà ai discenti di impossessarsi delle linee generali di quell'ordinamento, presupposto necessario alla comprensione delle norme del diritto ecclesiastico.

La materia è disposta in due parti, storica e dogmatica: la prima, circa i concetti generali fondamentali del diritto ecclesiastico, e lo svolgimento storico degli istituti di tale ordinamento, specialmente di quelli del diritto italiano sino agli Accordi Lateranensi; la seconda, circa gli istituti vigenti nell'attuale nostra legislazione ecclesiastica, e comprende: 1) *Le fonti e i principii del diritto ecclesiastico*; 2) *Attività di pubblici uffici nella materia ecclesiastica*; 3) *Posizione della S. Sede*; 4) *La Chiesa e i suoi istituti*; 5) *Provvista degli uffici e condizione degli ecclesiastici*; 6) *Il patrimonio degli istituti*; 7) *Efficacia civile del matrimonio canonico e di quello celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi*.

Abbiamo così una completa trattazione della materia, a cui potranno con profitto attingere tutti gli studiosi del diritto sia per le esigenze della scuola che per la pratica forense.

Perfetta la corrispondenza tra il pensiero e la forma, frutto di vasta erudizione e di potere di sintesi non comune.

2. Mentre l'A. andava preparando la nuova edizione delle *Nozioni di D. C.* (Milano, Ed. Giuffrè, 1944), esauritasi in breve la 6ª, ha voluto approntare questo *Sommario*, nel quale sono esposti, nelle linee maestre, gli istituti fondamentali del D. C. Così è venuto incontro al desiderio di quegli studenti, che, non seguendo, tra gli insegnamenti « complementari » della Facoltà di Giurisprudenza, quello del D. C., abbiano bisogno di una rapida e chiara informazione degli istituti canonici, da cui non può prescindersi nello studio del Diritto Ecclesiastico, che è invece materia « obbligatoria », nell'attuale ordinamento degli studi, per quanti intendono conseguire la laurea in giurisprudenza. Vi si trova tutta la chiarezza e completezza necessaria per iniziare il giovane studente e in generale qualsiasi profano allo studio del D. C.

3. Si raccoglie in quest'opera in riassunto quanto è contenuto nelle *Nozioni di D. C.* (6ª ed.) e nel *Corso di D. E.* dei principii relativi alla materia matrimoniale, con l'aggiunta del diritto processuale canonico relativo.

Anche qui risultano la profonda e fine conoscenza in materia dell'A., l'esposizione chiara, equilibrata nei punti più controversi o dibattuti, ad es. circa la qualifica del matrimonio come contratto o come accordo; la discordanza tra la manifestazione della volontà e la volontà reale; il concetto di impotenza come causa di nullità; la visione oggettiva del fondamento della nullità del matrimonio *ex capite intentionis contra substantiam*; l'*intentio* e la *conditio contra substantiam* circa il negozio matrimoniale.

Il rapido esaurirsi delle edizioni di queste

opere, in cui il Maestro profonde i tesori di una chiara e rara sintesi, veramente rivissuta, è il plauso più insindacabile al chiar. A., che col suo indefesso lavoro compie vera opera di apostolato nel campo giuridico-canonico.

d. g. b.

De Angelis Seraphinus — *De Indulgentiis. Tractatus quoad earum naturam et usum* - cm. 16 × 22, pag. xxvi, 388 - Libreria Dottrina Cristiana, Colle Don Bosco (Asti), 1946.

Col Dalpiaz, che ha steso la prefazione, si è unanimi nel constatare la poca importanza che si dà comunemente al prezioso tesoro delle Indulgenze, segno della decadenza nelle cose dello spirito, e sorge spontaneo l'augurio che questa opera, da lui giudicata ottima del genere, compia un salutare risveglio anche in questo campo, così poco apprezzato e quasi ignorato, nei sacerdoti prima e di riflesso nei fedeli.

L'A., Sostituto della sezione Indulgenze nella S. Penit. Ap., ci offre un trattato pratico teologico-giuridico sullo stile del Gougnard (*Tractatus de Indulgentiis*, ed. V, Mechliniae, 1933), ma più aggiornato. Viene aggiunta come parte complementare la trattazione « *de fidelium associationibus* » (cc. 684-725) e in appendice sono riportati i formulari per la richiesta delle diverse facoltà e diversi indici preziosi per la consultazione. La praticità dell'opera si rileva nella soluzione dei casi e dubbi occorrenti nella applicazione delle facoltà e nell'acquisto delle sante Indulgenze.

Forse si potrebbe osservare qualche deficienza nella trattazione delle Indulgenze annesse ai vari cingoli.

Edizione di lusso, utilissima per avere idee chiare circa una materia in cui « instructiones eo magis sunt necessariae, quia hic, ut notum est, neque bona fides, neque error quamvis communis conditionis praescriptae defectum supplere potest, ita ut quaevis notabilis seu substantialis mutatio vel omissio, etsi inculpabilis, acquisitionem indulgentiarum impossibilem reddat » (pagina viii).

b. c.

Leite Antonio, S. J. — *Competencia da Igreja e do Estado sobre o Matrimonio* - cm. 17 × 24, p. 250 - Livraria Apostolado da Imprensa, rua de Cedofeita, 628, Porto, 1946.

Opera che affronta specificatamente e scientificamente il problema e la controversia della competenza della Chiesa e dello Stato circa lo istituto matrimoniale, accennata dai cc. 1016, 1960, 1961. Dai principii generali della dottrina cattolica scende a casi concreti e pratici occorrenti nelle reciproche interferenze, pur senza volerne prospettare l'evoluzione storica, per sfatare i fatali preconcetti derivanti alla mentalità portoghese dalle passate correnti laiciste ed offrire le linee fondamentali dell'istituto cattolico, che sarà utile tengano presenti i giuristi nella elaborazione del nuovo codice civile: questo lo intento dell'opera, in origine tesi di laurea sostenuta dall'A. nella Pont. Università di Comillas. Viene accennata naturalmente la legislazione portoghese in materia, ma un'analisi più serrata e completa del diritto matrimoniale secondo il Concordato del 1940 l'A. si ripromette di farla in un suo prossimo studio.

*

Pugliese F. Agostino — *La Cura Castrense. Evoluzione e natura del diritto canonico nell'ordinamento statuale* - cm. 14 × 22, pag. 72 - Lice, R. Berruti, Torino, 1943.

Scopo del presente lavoro, estratto dal « Perfice Munus » è di illuminare, attesa l'importanza che necessariamente riveste nell'attuale organismo degli eserciti, gli aspetti giuridici della Cura castrense attraverso l'evoluzione storica e dottrinale dell'istituto e la sua odierna organizzazione.

Il c. 451 § 3 dice al riguardo « standum est peculiaribus S. Sedis praescriptis »; la natura dell'ufficio non viene espressamente definita, quantunque sia palese la tendenza del legislatore a considerare il cappellano militare nella sfera degli aventi cura d'anime, anzi dei parroci, con potere ordinario, personale e, in qualche caso, anche locale, non esclusivo, ma cumulativo con quello territoriale, limitato sempre, sia per il tempo che per la materia, dalle disposizioni particolari che lo riguardano.

L'A. determina poi l'ordinamento della Cura castrense in Italia nelle sue successive fasi, fino alla forma definitiva a tipo esente e autonomo con il Concordato circa il carattere della giurisdizione dell'Ordinario militare e dei cappellani, la loro norma, stato giuridico, trattamento economico, rispettive funzioni e facoltà straordinarie. Viene quindi accennata, nelle sue linee generali, l'organizzazione della stessa, a tipo esente ed autonomo o no, nei singoli Stati, sia dal lato storico che giuridico.

Lo studio, unico nel genere, in una prossima edizione, potrà essere completato nei diversi e vari aspetti, che ha preso la materia per le recenti disposizioni causate dagli ultimi eventi bellici.

plac.

Promptuarium Confirmationis a parochis infirmis impertiendae - cm. 10 × 15, pag. 22 - Istituto Manca anche qui qualcosa per l'integrità del Padano di Arti Grafiche, Rovigo, 1946. — L. 100.

Decretum de Confirmatione administranda... - cm. 10 × 15, pag. 16 - Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano, 1947. — L. 25.

Zerba Caesar — *Commentarius in Decr. « Spiritus Sancti munera » de Confirmatione administranda...* — cm. 10 × 16, pag. 104 - Libreria Ed. Vaticana, 1947. — L. 100.

Pistoni Joseph — *De Confirm. a Ministro Extraordinario conferenda vi decreti S. C. de Sacr. 14 sept 1946* - cm. 11 × 16, pag. XXIII, 124 - Libreria Ed. Vaticana, 1947. — L. 120.

1. In formato tascabile, rilegato in tela rossa, contiene la parte dispositiva del Decreto, la parte disciplinare, canonica e la parte rituale, senza alcun commento.

Si potrebbe ricordare con *I. P.* in *Ephem. Liturgicae* [IP, LXI (1947) 15], di aggiungere, in una prossima edizione, nella parte rituale alla formula *Adimple* un segno di croce nella parola « *Crucis* », un *Amen* alla fine, e la parola *omnis* nella frase « *Ecce sic benedicetur... homo, qui timet Dominum* »: cose sfuggite anche negli *A.A.S.*, ma esistenti nel *Rituale Romanum*.

2. Edizione integrale del Decreto con la disciplina canonica e rituale. Mancano anche qui le due parole, di cui sopra: un *Amen* e un *omnis*. Nessun commento.

3. Il Sottosegretario della S. C. dei Sacramenti, colla competenza dell'ufficio che occupa, ha steso, come aveva già promesso, un breve commento al Decreto, in cui si esaminano con chiarezza e precisione le ragioni storiche, rispetto anche al ministro, che condussero all'emanazione dello stesso, e si determinano quali siano il ministro straordinario, il territorio, il soggetto del Sacramento.

Sono stati riveduti e corretti quei punti accennati sopra.

4. Anche l'A., Professore di Teologia Morale nel Seminario Metrop. di Modena, che ha redatto quest'operetta, in cui tratta del Sacramento in genere, fa un commento teorico-pratico al presente Decretto, con riferimento ai casi occorrenti nel ministero pastorale, con un indice alfabetico della materia.

Dereto. Si rimedierà in una prossima edizione.

Tutti i Sacerdoti in cura d'anime non potranno far a meno di una di queste edizioni, per avere idee chiare sulle condizioni e clausole così precise della Concessione Pontificia per non esorbitare da esse e conferire invalidamente tanto Sacramento. *

IMPRIMATUR: † Aloysius Traglia, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: Bossarelli Francesco, C. M.

Stabilimento Aristide Staderini - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

"I POVERI„

(collezione diretta da ENRICO LUCATELLO)

1. BOSSUET: *L'eminente dignità dei poveri nella Chiesa. Il ricco epulone* (seconda edizione) (*esaurito*).
2. MORESCO L.: *La Madonna dei poveri* (sec. ediz.) . . . . . L. 20
3. GIORDANI, LAMURA, LA PIRA, MONTANARI, MORESCO: *Appello ai fratelli più ricchi* (seconda edizione) . . . . . L. 20
4. NEWMAN M.: *Il pericolo della ricchezza* . . . . . L. 15
5. MASSILLON: *Pagine sulla ricchezza e sulla povertà* . . . . L. 30
6. CAPPELLINI: *Tre insigni benefattori genovesi* (*Ettore Vernazza, Emanuele Brignole, la duchessa di Galliera*) . . . . . L. 15
7. MASSILLON: *Discorso sull'impiego delle rendite ecclesiastiche* . . L. 20
8. FLECHIER: *L'obbligo dell'elemosina* . . . . . L. 15
9. BARGELLINI, LAZZARINI, LIBERATORE, NOSENGO, SALANI: *La carità nella vita professionale* (parte prima: nell'arte, nel teatro, nell'impiego, nella scuola, nell'industria) . . . . . L. 30
10. BOURDALOUE: *Ricchi e poveri* . . . . . L. 45
11. SEGNERI: *Una predica sulla carità* . . . . . L. 20
12. G. GUIDICCIONI: *Orazione ai nobili di Lucca* . . . . . L. 60
13. BARONCI, SALTINI, BABINA, LUCATELLO: *La carità nella vita professionale* (parte seconda: il tecnico, l'avvocato, il medico, il giornalista) . L. 60
14. CAMBIÈ: *Suor Timotea delle Suore Poverelle* . . . . . L. 50
15. MURATORI: *La carità cristiana, come amore del prossimo* . . . L. 160
16. BASILIO MAGNO (S.): *Il ricco insensato* (traduzione e prefazione del Prof. M. Pellegrino) . . . . . L. 30
17. BRACALONI: *Il Santo della Strada: Giuseppe Benedetto Labre* . . L. 150
18. LOKUANG: *Ricchi e poveri nel pensiero confuciano e nel taoismo* . L. 40
19. S. GREGORIO NAZIANZENO: *Sull'amore per i poveri* . . . . . L. 75
20. S. GIOVANNI CRISOSTOMO: *Ricchezza e povertà* . . . . . L. 300

Rivolgersi a PROPAGANDA LITURGICA MISSIONARIA

ROMA - VIA XXIV MAGGIO, 10 - C. C. P. 1/16013

CAYRÉ (F.) A. A. — [N. 661] PATROLOGIA E STORIA DELLA TEOLOGIA. — Traduzione di D. TEBALDO PELLIZZARI, con una lettera al traduttore di S. E. il Card. Elia Dalla Costa, Arcivescovo di Firenze.

Due Vol. legati . . . . . L. 3.000

[N. 615] DIEKAMP FRANCISCUS. — THEOLOGIAE DOGMATICAE MANUALE.

Volumen I. Introductio in theologiam dogmaticam: de Deo uno; de Deo trino. - Un Vol. in-8° di p. 428 L. 1.200

Volumen II. De Deo creatore: de Redemptione per Jesum Christum. Un Vol. in-8° di p. 464 . . » 1.250

Volumen III: De Gratia Christi. - Un Vol. in-8° di p. 204 . . . . . » 675

Volumen IV. De Sacramentis tum in communi tum in specie et de novissimis. - Un Vol. in-8° di p. 578 » 1.350

[N. 219] FILOTEA OSSIA L'ANNO SANTIFICATO. — Preghiere quotidiane e considerazioni proposte alle anime divote dal P. RAFFAELE BALLERINI D. C. D. G. Quinta edizione aumentata e riveduta dal P. ENRICO RADAELI D. C. D. G. e dedicata a S. S. Pio XI. Edizione di lusso in rosso e nero e carta sottile. — Un volume in-18° di 892 pagine.

Legato in tela inglese, taglio rosso (N. 2) . . . L. 500

[N. 477] FLORILEGIO SPIRITUALE. — Nuova edizione completamente rifatta. — Un volume in-32° di 254 pagine.

Sciolto . . . . . L. 60

Legato in tela, taglio rosso (N. 2) . . . . . » 200

[N. 696] GRADUALE SACROSANCTAE ROMANAE ECCLESIAE DE TEMPORE ET SANCTIS. — SS. D. N. Pii X Pontificis Maximi jussu restitutum et editum ad exemplar editionis typicae concinnatum et rhythmicis signis a Solesmensibus monachis diligenter ornatum. — Un volume in-8° (20½ × 13 cent.) di 1072 pagine.

Edizione in *notazione gregoriana* con i segni ritmici L. 1.800

Legato in mezza pelle . . . . . » 2.300

[N. 39] HORAE DIURNAE in-32°. — Nuovissima edizione in bei grandi caratteri di *facile lettura*.

Testo rosso e nero su vera carta indiana:

Sciolto . . . . . L. 1.725

In mezza pelle . . . . . » 2.225

[N. 780] LIBER USUALIS MISSAE ET OFFICII pro Dominicis et Festis I vel II classis cum cantu gregoriano ex editione vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus Monachis diligenter ornato.

Sciolto . . . . . L. 2.475
Legato in tela nera taglio rosso . . . . . » 2.775
In mezza pelle . . . . . » 2.975

[N. 73] MANUALE E PONTIFICALI ROMANO. — De Confirmandis, De Ordinibus conferendis, De Consecratione Electi in Episcopum, cum Missa et precibus.

Broché . . . . . L. 250

[N. 25] MISSALE ROMANUM. — In-4° piccolo (cm. 28 × 20). Stampa in rosso e nero con riquadratura rossa. Edizione assolutamente nuova in caratteri grandi e di facile lettura fusi espressamente.

Sciolto . . . . . L. 4.725
Legato con dorso in pelle zigrinata rossa con cordoni, piani in tela rossa, placca a secco, croce dorata, taglio giallo [N. 9] . . . . . » 6.000

[N. 14] MISSALE ROMANUM. — In-8° (cm. 24½ × 15½). Stampa in rosso e nero con filo rosso ad ogni pagina e con numerose illustrazioni.

Sciolto . . . . . L. 2.850
Legato in pelle rossa sul dorso, piani in tela rossa placca a secco, croce dorata, taglio giallo (N. 9) » 4.000

[N. 557] OFFICIUM PARVUM BEATAE MARIAE VIRGINIS pro Tribus Anni Temporibus, cum Officio Defunctorum, Psalmis Poenitentialibus, Litaniis Sanctorum, Benedictione mensae. Grossi caratteri.

Sciolto . . . . . L. 300
Legato in tela nera, taglio rosso . . . . . » 475